

XV legislatura

**Cooperazione allo  
sviluppo: i disegni di  
legge presso il Senato  
(AA.SS. nn. 1537, 83,  
517, 1260, 1398, 1599,  
1641)**

luglio 2007  
n. 178



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore  
della politica estera e della difesa



<b>Servizio Studi</b>	
<b>Direttore</b> Daniele Ravenna	
<b>Segreteria</b>	tel. 6706 2451
<b>Uffici ricerche e incarichi</b>	
<b>Settori economico e finanziario</b>	
Capo ufficio: -----	
M. Magrini	3789
<b>Questioni del lavoro e della salute</b>	
Capo ufficio: M. Bracco	2104
<b>Attività produttive e agricoltura</b>	
Capo ufficio: M.T. Stolfi	3927
Bassetti	3787
<b>Ambiente e territorio</b>	
Capo ufficio:	
<b>Infrastrutture e trasporti</b>	
Capo ufficio: F. Colucci	2988
<b>Questioni istituzionali, giustizia e cultura</b>	
Capo ufficio: -----	
A. Sansò	3435
S. Biancolatte	3659
S. Marci	3788
<b>Politica estera e di difesa</b>	
Capo ufficio: -----	
A. Mattiello	2180
<b>Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP</b>	
Capo ufficio: F. Marcelli	2114
<b>Legislazione comparata</b>	
Capo ufficio:	

<b>Documentazione</b>	
<b>Documentazione economica</b>	
Emanuela Catalucci	2581
Silvia Ferrari	2103
Simone Bonanni	2932
Luciana Stendardi	2928
Michela Mercuri	3481
Domenico Argondizzo	2904
<b>Documentazione giuridica</b>	
Vladimiro Satta	2057
Letizia Formosa	2135
Anna Henrici	3696
Gianluca Polverari	3567
Chiara Micelli	3521
Antonello Piscitelli	4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XV legislatura

**Cooperazione allo  
sviluppo: i disegni di  
legge presso il Senato  
(AA.SS. nn. 1537, 83,  
517, 1260, 1398, 1599,  
1641)**

luglio 2007  
n. 178

a cura di: A. Mattiello  
hanno collaborato: S. Bonanni e L. Formosa

Classificazione Teseo: Cooperazione economica.  
Assistenza allo sviluppo. Paesi in via di sviluppo.

## INDICE

NOTA INTRODUTTIVA.....	Pag. 1
SINTESI DEI DISEGNI DI LEGGE PRESSO IL SENATO.....	" 9
Disegno di legge A.S. n. 1537 “Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo” (d’iniziativa del Ministro degli affari esteri D’Alema).....	" 11
Disegno di legge A.S. n. 83 “Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo” (Malabarba).....	" 15
Disegno di legge A.S. n. 517 “Riforma della disciplina dell’attività di cooperazione allo sviluppo dell’Italia” (Mantica e al.).....	" 21
Disegno di legge A.S. n. 1260 “Riforma della cooperazione allo sviluppo” (Pianetta e altri).....	" 27
Disegno di legge A.S. n. 1398 “Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale” (Martone e altri).....	" 33
Disegno di legge A.S. n. 1599 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale” (Tonini e al.).....	" 39
Disegno di legge A.S. n. 1641 “Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo” (Baccini).....	" 45
TESTO A FRONTE .....	" 47

## NOTA INTRODUTTIVA

*Il presente dossier<sup>1</sup> è dedicato al tema della riforma della cooperazione allo sviluppo, posto all'attenzione del Senato attualmente da sette disegni di legge, di cui sei di iniziativa parlamentare e uno d'iniziativa governativa di delega al governo per la riorganizzazione del settore, che qui vengono analizzati, sintetizzati e posti a fronte.*

*Si tratta di:*

*A.S. n. 83 (d'iniziativa del senatore Malabarba), Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo;*

*A.S. n. 517 (Mantica e altri), Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia;*

*A.S. n. 1260 (Pianetta e altri), Riforma della cooperazione allo sviluppo;*

*A.S. n. 1398 (Martone e altri), Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale;*

*A.S. n. 1537 (d'iniziativa del Ministro degli affari Esteri), Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;*

*A.S. n. 1599 (Tonini ed altri) Nuove disposizioni in materia di cooperazione internazionale e solidarietà;*

*A. S. n. 1641 (Baccini) Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in Via di Sviluppo.*

*Questi disegni di legge ridestano l'attenzione su un tema di affari esteri - la riforma della cooperazione - fortemente ed ampiamente dibattuto nelle più recenti legislature.*

*Dopo i primi interventi normativi organici degli anni Settanta (il "secondo decennio per lo sviluppo" proclamato dalle Nazioni Unite), la cooperazione italiana allo sviluppo riceveva sistemazione con la legge 26 febbraio 1987 n. 49, recante Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.*

*Da quella legge (cui dava esecuzione il regolamento governativo adottato con d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177) era riconosciuta alla cooperazione allo sviluppo una fisionomia sua propria, differenziata rispetto alla promozione di relazioni economiche.*

*In rapido volger di tempo, tuttavia, il disegno normativo tracciato dalla legge n. 49 era posto innanzi a sollecitazioni impreviste.*

*Si ampliava, da un lato, la cooperazione a diretta conduzione dell'Unione Europea, a seguito dell'introduzione con il Trattato di Maastricht (1992) di un titolo del Trattato sull'Unione (titolo XX) avente ad oggetto la cooperazione allo*

---

<sup>1</sup> Che aggiorna e integra i contenuti del dossier n. 152 del maggio 2007.

*sviluppo, resa così politica comunitaria a tutti gli effetti (attraversata anch'essa, oggi, da istanze di rivisitazione).*

*Ma soprattutto rilevavano le ombre allungatesi sulla gestione della cooperazione, tale da alimentare plurime vicende giudiziarie nonché l'istituzione, nella XII legislatura, di un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta (istituita con legge 17 gennaio 1994, n. 46, prorogata con legge 6 novembre 1995, n. 465, non giunta all'approvazione di una relazione conclusiva anche per l'anticipata cessazione della legislatura).*

*E' in quella temperie che emergeva ad esempio, presso il dibattito politico, la proposta di affidare la gestione dei progetti di cooperazione ad una agenzia esterna, mantenendo alla struttura amministrativa statale il coordinamento, la decisione, la negoziazione.*

*Al contempo si susseguivano, sul piano normativo, più interventi legislativi, tali da erodere il regime di specialità disegnato dalla legge n. 49 del 1987 per la cooperazione.*

*Così, ad esempio la disposizione della legge n. 49 che prevedeva in determinati casi il ricorso alla stipula di contratti in forma diretta e a trattativa privata per l'attuazione di iniziative di cooperazione, era abrogata da nuova disposizione (articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che rendeva obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche secondo la normativa comunitaria (ad esclusione degli interventi straordinari e delle iniziative delle organizzazioni non governative riconosciute idonee, secondo deroga poi estesa al settore delle attività di formazione e di ricerca dalla successiva legge 16 luglio 1993, n. 255). Ancora, il Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (uno dei due strumenti finanziari previsto dalla legge n. 49; l'altro è il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale) era soppresso (dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559), riconducendo quella gestione fuori bilancio alle ordinarie poste dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri (a notare che il ddl Mantica prevede un fondo speciale per l'aiuto pubblico allo sviluppo).*

*Infine, era soppresso il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (per effetto della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373), riconducendo l'indirizzo e la programmazione al CIPE, organo 'generalista'.*

*Nella successiva XIII legislatura, l'intento riformatore della legge n. 49 raccoglieva consensi presso ampia parte dello schieramento politico. Si giungeva così all'approvazione presso il Senato (il 29 settembre 1999) di un disegno di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo. Trasmesso indi alla Camera, vi era approvato in sede referente (peraltro con non marginali modificazioni: si veda il testo dell'A.C. n. 6413-A), interrompendosi tuttavia il successivo esame presso l'Assemblea, anche per l'intervenuta cessazione della legislatura.*

*Frattanto, gli impegni assunti a livello internazionale a raggiungere obiettivi condivisi e perseguiti dai Paesi del Nord del Mondo (dimezzare entro il 2015 la percentuale della popolazione mondiale in condizioni di povertà, secondo la*

*Dichiarazione del Millennio del 2000; e a tal fine, accrescimento delle risorse e finanziarie e tecniche per la cooperazione, come previsto dal Consensus di Monterrey del 2002; nonché adozione di strategie comuni di aiuto allo sviluppo in sede di Unione Europea e di Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE) sollecitavano ulteriormente la modifica dell'assetto normativo italiano in materia di cooperazione allo sviluppo.*

*Nella XIV legislatura venivano presentati in Senato otto disegni di legge, ma i lavori del comitato ristretto istituito nell'ambito della Commissione esteri si chiudevano senza la pubblicazione di un testo unificato. Dal raffronto dei progetti di riforma presentati allora, emergeva già come uno dei profili centrali e maggiormente dibattuti fosse la collocazione istituzionale per così dire operativa della cooperazione, se posta entro una apposita Agenzia, o in un Ente per la cooperazione allo sviluppo ovvero in apposito dipartimento nell'ambito della Presidenza del Consiglio o ancora, mantenuta all'amministrazione degli affari esteri.*

*Nel disegno di legge Provera (A.S. n. 1881 della XIV, poi assunto a testo base per i lavori del comitato ristretto ai fini di un testo unificato) trovava posto l'affermazione del principio dello "slegamento" dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo (ossia la previsione che i finanziamenti destinati ai Paesi in via di sviluppo non siano vincolati all'acquisizione di beni e servizi di origine italiana). Elementi di connotazione erano il riferimento a una programmazione politica su base triennale della cooperazione, ma soprattutto la conduzione di quest'ultima a livello gestionale da parte di una istituenda Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (che l'A.S. n. 38 Boco definiva nella natura giuridica quale "ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato", dotato di "autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale"), con disciplina delle procedure di affidamento delle puntuali iniziative. Disposizioni specifiche avevano ad oggetto la cooperazione non governativa e quella decentrata.*

*Il testo Provera contemplava, inoltre, l'istituzione di un'apposita Commissione bicamerale, quale sede parlamentare preposta all'indirizzo e al controllo della cooperazione, soluzione oggi riproposta dal solo disegno di legge Malabarba (nonché alla Camera dalla proposta di legge A.C. 88 d'iniziativa di Volonté).*

*Tuttavia, i lavori del comitato ristretto non registravano il consenso proprio sulla gestione della cooperazione e in particolare sull'Agenzia, né sulla commissione bicamerale.*

*Nella XV legislatura, il tema della riforma della cooperazione allo sviluppo viene riproposto in Senato, oltre che con l'indagine conoscitiva deliberata nel gennaio 2007 dalla commissione Esteri, con la presentazione di sei disegni di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge governativo di delega al governo per la riorganizzazione del settore.*

*Il disegno di legge governativo (A.S. n. 1537) accoglie l'istituto dell'Agenzia, definita organismo di diritto pubblico con capacità di diritto privato cui compete l'attuazione degli indirizzi e delle finalità della politica di cooperazione stabiliti dal Ministro degli affari esteri o dal Viceministro delegato. L'Agenzia, secondo i principi e i criteri di delega, è dotata di autonomia di bilancio e dispone di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello stato per l'aiuto allo sviluppo, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze del Ministro dell'economia e finanze per la partecipazione a banche e fondi di sviluppo.*

*Tra gli altri principi richiamati dalla proposta governativa vanno menzionati: il divieto di utilizzo degli stanziamenti destinati alla cooperazione per il finanziamento di attività militari; il principio di slegamento; il riconoscimento della cooperazione decentrata quale strumento di partecipazione attiva delle comunità territoriali; la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni non governative; l'attribuzione del controllo sull'attuazione della politica di cooperazione al Ministro degli affari esteri o al Viceministro delegato.*

*Tra le proposte di riforma di iniziativa parlamentare, appaiono tra loro maggiormente raffrontabili l'A.S. n. 1260 (Pianetta e altri) e l'A.S. n. 517 (Mantica ed altri) in quanto entrambi mantengono all'interno dell'amministrazione ministeriale degli affari esteri - in capo alla competente direzione generale - la conduzione delle iniziative di cooperazione (l'A.S. n. 517 prevede un Viceministro).*

*Al contempo, mirano a rendere più articolato il vaglio in sede ministeriale delle attività, mercé la costituzione di un Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo (secondo la previsione dell'A.S. n. 1260) ovvero di un Comitato consultivo e di un Consiglio direttivo (secondo il disegno di legge A.S. 517, che inoltre prevede l'istituzione, entro la direzione generale, di un servizio definito di supporto operativo nonché di un servizio di controllo e valutazione).*

*Istituiscono inoltre, i due disegni di legge, alcuni albi: dei consulenti tecnici, l'A.S. n. 1260 (che altresì prevede, per le organizzazioni non governative operanti nella cooperazione secondo determinati requisiti, un riconoscimento di idoneità); degli esperti di cooperazione, delle società ed enti di particolare competenza nel settore, delle organizzazioni non governative, il disegno di legge A.S. 517.*

*Ambedue i disegni di legge prestano attenzione al personale volontario impegnato nella cooperazione. L'A.S. n. 1260, insieme, reca puntali disposizioni relative a tale personale se dipendente pubblico (circa trattamento economico, riconoscimento del servizio, ecc.).*

*Infine, entrambi i disegni di legge mantengono alle sedi ordinarie il controllo parlamentare sulle attività di cooperazione.*

*Il disegno di legge A.S. n. 1260, inoltre, precisa i meccanismi di finanziamento e i metodi per attuare una programmazione delle risorse e la scelta delle*

priorità. Prevede che i mezzi finanziari siano costituiti dagli stanziamenti appositamente nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; istituisce presso il Mediocredito centrale un Fondo rotativo a valere sul quale vengono concessi dal Ministro dell'economia, su proposta del Ministro degli affari esteri, crediti d'aiuto (elemento di differenziazione, questo rispetto al disegno di legge A.S. 517 che prevede un fondo speciale per l'aiuto pubblico allo sviluppo). Attenzione è dedicata ai criteri di idoneità delle organizzazioni non governative e alla varietà di personale (da dipendenti pubblici a volontari in servizio civile) impegnato nelle attività di cooperazione.

Il disegno di legge A.S. n. 1260 istituisce una banca dati, presso la Direzione generale, in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative ed i programmi connessi con l'attività di cooperazione allo sviluppo, nonché la relativa documentazione (previsione, invero, presente anche nel disegno di legge A. S. 1599, sebbene collocata presso l'Agenzia per la cooperazione e la solidarietà internazionale e circoscritta ai soli interventi realizzati).

Lungo diversa falsariga si muove il disegno di legge A.S. 83 (Malabarba) che si caratterizza per l'istituzione di una Commissione bicamerale permanente per il controllo sulle attività di cooperazione e previsione di una struttura (denominata "Ente per la cooperazione allo sviluppo") esterna all'apparato ministeriale per la conduzione delle iniziative. Tra le disposizioni connotanti questo disegno di legge, vi sono anche la previsione che alla politica di cooperazione sovrintenda un apposito Ministro senza portafoglio; l'istituzione di un Istituto di credito per lo sviluppo; la previsione di agevolazioni fiscali (ma essa è presente, in forme differenziate, anche negli altri disegni di legge presentati in Senato); l'istituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui facciano parte associazioni senza fini di lucro e cooperative impegnate nel settore; disposizioni relative alla cooperazione decentrata (la cui conformità agli indirizzi centrali sarebbe assicurata da una commissione partitica) e al commercio equo e solidale.

Secondo il disegno di legge A.S. 83 è istituito l'Istituto di credito per lo sviluppo ai fini della gestione finanziaria e contabile del fondo unico; all'ICS sono trasferite le competenze del Mediocredito centrale (diverso nomen, medesime soluzioni si rinvengono nel disegno di legge A.S. n. 1641, che istituisce l'Istituto di credito per la solidarietà preposto alla gestione del fondo unico per il CISI).

Simili le soluzioni predisposte dai disegni di legge A.S. n. 1398 (Martone e altri) e A. S. n. 1599 (Tonini ed altri), che prevedono entrambi l'affidamento delle attività di aiuto pubblico per lo sviluppo ad una specifica Agenzia - ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale - sottoposto, nel primo testo, alla vigilanza del Ministro per la Cooperazione e la solidarietà internazionale e, nel secondo, a quella del Ministro degli affari esteri, del Viceministro per la cooperazione e la

*solidarietà internazionale e del Comitato interministeriale di coordinamento e controllo. È a notare come il disegno di legge A.S. n. 1599 distingue tra la funzione di indirizzo della politica di cooperazione e solidarietà, su base triennale, affidata al Comitato, e quella prettamente gestionale, affidata all'Agenzia, ma anche come introduca, in luogo del concetto di aiuto pubblico allo sviluppo, la più ampia categoria di "contributo italiano alla solidarietà internazionale", più idonea a ricomprendere il ruolo della cooperazione decentrata e del partenariato territoriale.*

*Per quanto riguarda i mezzi finanziari, il disegno di legge A.S. n. 1398 prevede un fondo unico i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero per la cooperazione.*

*Tra le disposizioni caratterizzanti i disegni di legge A.S. n. 1398 e A. S. n. 1599 vi sono anche l'istituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui facciano parte associazioni senza fini di lucro e cooperative impegnate nel settore (e tutti i soggetti della cooperazione italiana, secondo la lettera del disegno di legge A. S. n. 1599), nonché le previsioni relative alla cooperazione decentrata (nell'ambito del coordinamento svolto dalla commissione partitica, nel primo caso, e dell'Agenzia, nel secondo), al commercio equo e solidale, al ruolo dei migranti.*

*Entrambi i disegni di legge recano, inoltre, la previsione di una scadenza determinata (2015) perché le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo (ovvero alla solidarietà internazionale, secondo la lettera dell'A.S. 1599) raggiungano un ammontare almeno pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo.*

*Diverso nel complessivo impianto dispositivo, appare l'A.S. n. 1641 (Baccini), che si caratterizza per il perseguimento dell'obiettivo che le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo e alla riduzione del debito non possano essere inferiori all'ammontare degli impegni assunti in ambito multilaterale e negli accordi bilaterali. Reca, inoltre, delega al Governo per disciplinare l'eliminazione dei crediti vantati da soggetti privati italiani nei confronti dei Paesi a basso e medio reddito, attraverso un sistema di deducibilità fiscale, nonché per disciplinare la partecipazione di privati, società ed ONG al finanziamento di progetti di sviluppo.*

*Tra le disposizioni connotanti il disegno di legge vi è la previsione che il Governo promuova accordi europei e internazionali per il finanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo attraverso un'imposizione fiscale sui movimenti di capitale speculativo di breve periodo: le risorse così ricavate confluirebbero per due terzi nei fondi costituiti per gli interventi di cooperazione dai Paesi beneficiari in moneta locale, mentre il terzo rimanente verrebbe destinato alla creazione, presso il Fondo monetario internazionale, di un fondo assicurativo a protezione degli operatori dai rischi di insolvenza.*

*Peculiare del disegno di legge in esame è anche la previsione di un Osservatorio, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che*

*assolva il duplice fine di monitorare la situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia e di acquisire informazioni sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.*

*Una più puntuale disamina dei contenuti dei disegni di legge è consegnata alle sintesi di ciascuno e al testo a fronte di seguito predisposto.*

*Per agevolare il lettore, il testo a fronte è stato ripartito in alcune sezioni, entro cui collocare il raffronto sui diversi profili. Esse concernono: finalità; definizione delle attività; destinatari della cooperazione; enti pubblici per la cooperazione; competenze del Governo, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia; controllo parlamentare; risorse finanziarie; crediti di aiuto; valutazione degli interventi; affidamento degli interventi; cooperazione non governativa; cooperazione decentrata; operatori della cooperazione; personale inviato all'estero; disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali; uffici locali della cooperazione; disposizioni attuative, transitorie e finali.*



## **SINTESI DEI DISEGNI DI LEGGE PRESSO IL SENATO**

**DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1537** *(d’iniziativa del  
Ministro degli affari esteri D’Alema)*

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA  
COOPERAZIONE DELL’ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Il disegno di legge consta di 4 articoli.

L’**articolo 1, comma 1** delega il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e col Ministro per le riforme e l’innovazione nella PA, ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi esplicitati all’**articolo 2, comma 1**:

a) assicurare l’unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, quale parte integrante della politica estera

b) prevedere che gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari

c) prevedere che i finanziamenti siano utilizzati in coerenza con i principi condivisi in sede di OCSE-DAC (Comitato per l’assistenza allo sviluppo)

d) prevedere che nelle attività di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l’impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi

e) attribuire la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce le finalità e gli indirizzi nell’ambito delle linee di politica estera, definendo le priorità e le disponibilità finanziarie generali, nonché, per i singoli Paesi o aree di intervento, attivando forme di concertazione con la Conferenza unificata ;

f) riconoscere il ruolo e la funzione della cooperazione decentrata, prevenendo modalità di coordinamento con la politica nazionale di cooperazione

g) attribuire il controllo e la vigilanza sull’attuazione della politica di cooperazione al Ministro degli affari esteri

h) prevedere che le finalità e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo siano preventivamente trasmessi al Parlamento, che viene altresì periodicamente informato sullo stato di attuazione;

i) istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, ente di diritto pubblico, che attua gli indirizzi e le finalità stabiliti dal Ministro degli affari esteri;

l) disciplinare gli interventi umanitari di emergenza immediatamente successivi a quelli atti a consentire la tutela della integrità della vita delle popolazioni, nel rispetto delle competenze della Protezione civile;

m) prevedere che nella attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo sia riconosciuto e valorizzato il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le ONG che contribuiscono alla cooperazione, disciplinandone il quadro giuridico

n) mantenere le competenze attribuite al Ministro dell'economia circa le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria a detti organismi, regolamentandola nel rispetto del principio di semplificazione;

o) riservare al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**L'articolo 2, comma 2** detta i principi e criteri che i decreti legislativi devono seguire nel disciplinare l'Agenzia,

a) l'Agenzia attua la politica di cooperazione avvalendosi anche delle ONG, nonché eroga servizi e assistenza alle altre amministrazioni per attività di cooperazione; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali

b) l'Agenzia, nella pianificazione delle strategie, assicura la coerenza con gli indirizzi di politica estera di tutte le iniziative di cooperazione, incluse quelle proposte e finanziate dalle regioni e dagli enti locali;

c) l'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative;

d) l'Agenzia promuove altresì iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private;

e) l'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione, di un fondo unico;

f) le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, non sono imponibili, così come le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

g) l'Agenzia è dotata di autonomia di bilancio, nonché di capacità di determinare le norme concernenti organizzazione e funzionamento propri.

Il **comma 3** prescrive che lo statuto dell'Agenzia, emanato con regolamento ai sensi della legge n. 400/1988, deve stabilire i compiti del Direttore, l'istituzione di un Comitato direttivo, del collegio dei revisori nonché di un apposito organismo preposto al controllo sulla gestione; deve altresì prevedere la facoltà attribuita al Direttore di deliberare regolamenti interni di contabilità anche in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità pubblica.

Inoltre, il **comma 4** dell'articolo 2 prevede che i predetti decreti legislativi disciplinino le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, nonché il regime giuridico ed economico del personale che opererà nella struttura.

Con i medesimi atti normativi, inoltre, si provvederà, ai sensi del comma 8, al riordino e al coordinamento della normativa concernente l'ordinamento e l'organizzazione del MAE, nel caso in cui, per effetto delle nuove disposizioni, ciò si rendesse necessario.

**L'articolo 3** detta le disposizioni attuative, prevedendo che sui testi dei decreti legislativi siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno essere resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione; il silenzio è inteso come assenso. Sui testi dei decreti legislativi dovrà pronunciarsi – entro 20 giorni dalla ricezione degli schemi – anche la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e la Conferenza stato-città. Anche in questo caso il silenzio avale come assenso.

Infine, al Governo è attribuita la facoltà di adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, – nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione – uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

**L'articolo 4** stabilisce che, ove necessario, il Governo può emanare, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 1, con regolamento, le norme attuative dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega del presente disegno di legge.



**DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 83 (Malabarba)**

## RIORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Il disegno di legge consta di 29 articoli, suddivisi in sei Capi.

I primi otto articoli, corrispondenti al **Capo I** recano principi fondamentali e norme generali.

In particolare, l'**articolo 1** descrive le finalità della politica di cooperazione allo sviluppo, che deve ispirarsi ai principi del perseguimento di relazioni pacifiche, della tutela dei diritti umani, (sottolineando in particolare i diritti delle donne e dei minori) della promozione di istituzioni democratiche, della realizzazione di uno sviluppo sostenibile e della lotta all'analfabetismo. L'ultimo comma dell'articolo 1 riconosce il valore del commercio equo e solidale.

L'**articolo 2** esclude esplicitamente dall'ambito della legge gli interventi a carattere militare o di polizia e quelli volti a promuovere il commercio o gli investimenti all'estero.

L'**articolo 3** descrive la struttura di governo della cooperazione allo sviluppo. Il comma 1 prevede la creazione di un nuovo Ministero senza portafoglio con il compito di proporre le iniziative e coordinare le attività in materia di cooperazione allo sviluppo. Il comma 2 istituisce un ente pubblico: l'Ente per la cooperazione allo sviluppo (ECS), con il compito di finanziare, attuare, coordinare e controllare gli interventi. Gli indirizzi generali sono fissati annualmente dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la cooperazione, che si avvale della collaborazione dell'ECS e sono sottoposti al Parlamento per l'approvazione. L'ECS è preposto altresì alla redazione di una relazione revisionale e programmatica e di un consuntivo delle attività annuali, da sottoporre al Parlamento.

Gli enti locali possono attuare in autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo; le regioni possono predisporre il quadro normativo in materia di cooperazione. Il coordinamento con le attività dello Stato è assicurato da una commissione paritetica.

L'**articolo 4** dispone la creazione di una commissione parlamentare permanente per la cooperazione allo sviluppo, composta da un pari numero di deputati e senatori. La commissione, opportunamente supportata da una struttura composta di esperti, effettua il controllo e la verifica delle attività di cooperazione, esamina le relazioni e valuta gli effetti degli interventi.

L'**articolo 5** descrive i requisiti dei soggetti che possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, escludendo da questo ambito i governi che non rispettano le libertà fondamentali, i diritti umani, e che sostengano spese militari ritenute troppo alte.

I soggetti che intendono svolgere attività di cooperazione allo sviluppo possono chiedere contributi all'ECS.

L'**articolo 6** del disegno di legge, al comma 3 prevede che le iniziative debbano coinvolgere soggetti appartenenti al paese *partner* e a cui partecipino le comunità e le popolazioni locali: infatti autorizza affidamento di attività in subappalto. Le imprese che violino le norme di sicurezza del lavoro o si rendano responsabili di irregolarità contabili decadono dai finanziamenti.

L'**articolo 7** descrive l'oggetto della cooperazione elencando al comma 1 una serie di attività. Il comma 2 prevede che gli interventi di cooperazione finanziati mediante crediti di aiuto o a dono non debbano essere associabili ad altri strumenti finanziari tipici del mercato. Devono avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto, e comunque è prevista la possibilità di ricorrere a misure di cancellazione del debito.

L'**articolo 8** prevede che gli interventi di cooperazione debbano essere programmati in un piano-paese redatto dall'ECS. Questi piani vengono discussi con i soggetti governativi e con le comunità locali dei paesi destinatari. Di ogni piano dev'essere valutata la capacità di coinvolgere le popolazioni interessate.

Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere sottoposti ad accertamenti di compatibilità ambientale, nel lungo e nel medio periodo, nonché a valutazione di impatto di genere e di impatto sull'infanzia.

Nel **Capo II** sono descritti struttura e compiti dell'ECS. Questo ente promuove, finanzia, coordina ed esegue gli interventi. Svolge inoltre un ruolo di orientamento e di informazione (**articolo 9**). L'ente è guidato da un direttore generale nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e lo sviluppo (**articolo 10**).

L'ECS ha un Consiglio di amministrazione (**articolo 11**) composto da rappresentanti del governo, degli enti locali, della commissione parlamentare paritetica per la cooperazione (vedi l'articolo 4).

Il Consiglio di amministrazione approva e delibera le relazioni revisionali e i rendiconti dell'attività dell'Ente, i progetti sottoposti all'ECS, i piani-paese e l'istituzione di unità locali di cooperazione, le procedure relative al funzionamento dell'ECS.

L'**articolo 12** dispone che presso l'ECS sia istituito un collegio dei revisori dei conti.

L'**articolo 13** prevede che l'ECS sia strutturato in divisione geografiche (preposte alla negoziazione e programmazione bilaterale con i paesi beneficiari), una divisione multilaterale (preposta alla gestione dei rapporti con le Nazioni Unite, con i fondi e le banche di sviluppo e con l'Unione europea), e in una divisione del personale (con compiti di gestione del personale: reclutamento, carriera, missioni, trasferimento, ecc..). Specifici servizi sono preposti alla formazione e alle attività di documentazione e informazione del pubblico.

L'**articolo 14** si occupa dello status del personale dell'ECS, inquadrato in ruoli appositi.

L'**articolo 15** prevede l'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede nei paesi *partner*. Il comma 2 dell'articolo 14 descrive in una serie di punti le attività delle ULC.

Il **Capo III** riguarda il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, stabilendo – all'**articolo 16** – l'autonomia finanziaria dell'ECS, tramite il ricorso ad un apposito fondo, istituito con l'**articolo 17**, chiamato 'Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo'. Esso è costituito da stanziamenti quinquennali determinati in sede di legge finanziaria, da eventuali apporti conferiti da paesi esteri o organismi internazionali, dai fondi destinati a specifiche finalità di cooperazione da enti locali e regioni, da altri mezzi finanziari compresi lasciti e donazioni e altri proventi.

L'**articolo 18** dispone la costituzione di un Istituto per il credito per lo sviluppo (ICS), dotato di un direttore generale, di un consiglio di amministrazione, di un collegio dei revisori dei conti. L'ICR, in quanto istituto di credito, è sottoposto al controllo della Banca d'Italia.

L'**articolo 19** dispone la deducibilità dal reddito imponibile delle donazioni a favore delle associazioni senza fini di lucro e delle cooperative per la cooperazione allo sviluppo effettuate da persone fisiche e giuridiche, nonché la possibilità di devolvere a favore di tali soggetti una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF.

Il **Capo IV** disciplina nel dettaglio i soggetti dell'attività di cooperazione allo sviluppo: le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative.

Secondo quanto disposto all'**articolo 20**, questi enti debbono rispondere a determinati requisiti di indipendenza, affidabilità e capacità operativa, valutati dall'ECS in relazione ai specifici progetti presentati. Il comma 4 dell'articolo 20 dispone altresì che le operazioni effettuate da questi enti nei confronti delle amministrazioni dello Stato per l'acquisto, il trasporto, la spedizione di beni

all'estero, non siano assoggettabili all'IVA. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte da tali soggetti nell'ambito di collaborazioni con l'ONU o con l'UE non sono considerate attività commerciali ai fini fiscali.

L'**articolo 21** istituisce la 'Consulta per la cooperazione allo sviluppo' di cui fanno parte le associazioni senza fini di lucro e le cooperative che operano nei programmi di cooperazione allo sviluppo. Tale organo ha un comitato direttivo che propone un regolamento per il funzionamento della Consulta stessa. Quattro rappresentanti della Consulta partecipano ai lavori del Consiglio di amministrazione dell'ECS, senza diritto di voto.

Lo stesso articolo 21, al comma 6, prevede che il Ministro per la cooperazione allo sviluppo convochi ogni anno una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo a carattere consultivo.

L'**articolo 22** disciplina lo *status* dei cooperanti, prevede i contenuti di massima del contratto di cooperazione con cui devono essere ingaggiati, e disciplina i loro diritti, in particolare in relazione alla conservazione del posto di lavoro, al riconoscimento dei periodi di servizio prestato all'estero, al collocamento in aspettativa anche per i dipendenti privati, alle assicurazioni (anche a favore dei familiari a carico) e ai contributi previdenziali e assistenziali.

Il **Capo V** disciplina le forme di cooperazione decentrata, la partecipazione degli immigrati e il commercio equo e solidale.

L'**articolo 23** definisce la cooperazione decentrata come quella attuata in autonomia dalle regioni e dagli enti locali con realtà locali dei paesi partner. Il comma 2 dell'articolo 23 istituisce una commissione paritetica per la cooperazione decentrata, presieduta dal Ministro per la cooperazione, con la partecipazione del direttore generale dell'ECS, cui prendono parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, che presenta e discute le proposte di attività di cooperazione allo sviluppo di natura decentrata.

L'**articolo 24** prevede che anche associazioni e cooperative di immigrati possano presentare all'ECS progetti di cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 25** riconosce il valore del commercio equo e solidale come forma di cooperazione volta a valorizzare le produzioni autoctone. Prevede che i soggetti (cooperative e associazioni senza scopo di lucro) attive nel settore del commercio equo e solidale possano essere iscritte – a condizione che rispondano a determinati requisiti - ad albi o registri appositi tenuti a livello nazionale e regionale, e che possano godere di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione.

Il **Capo VI** contiene norme transitorie e finali.

Tra queste l'**articolo 26** dispone che nei ruoli del ECS siano inquadrati, a loro richiesta, i dipendenti dell'attuale Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE.

L'**articolo 27** prevede che in sede di prima applicazione della legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, stabilisca gli indirizzi programmatici della cooperazione.

L'**articolo 28** reca una disposizione sui termini temporali della istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, istituito all'articolo 17.

L'**articolo 29** istituisce alle dirette dipendenze del Segretario generale del MAE l'Ufficio di coordinamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, che sostituisce l'attuale Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo. Ogni anno il Ministro degli affari esteri viene informato con una relazione dal Segretario generale sulle attività di tale ufficio, che ha il compito di portare a conclusione le attività di cooperazione avviate prima della data di entrata in vigore della legge, e di impartire alle rappresentanze diplomatiche italiane le direttive per la revisione o la definizione di accordi con i paesi *partner* in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.



**DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 517** (*Mantica e al.*)

## RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA

Il disegno di legge in esame consta di 34 articoli, suddivisi in sette Capi.

Il **Capo I** reca finalità ed ambito di applicazione della legge.

Nell'**articolo 1** si delineano le finalità della cooperazione allo sviluppo, definita come parte integrante della politica estera dell'Italia, finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile, e il progresso economico, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo e di quelli con economie in transizione.

L'**articolo 2** specifica gli obiettivi della cooperazione, che si possono indicare sinteticamente in: sostegno alle istituzioni democratiche, tutela dei diritti umani, lotta alla povertà, governo responsabile dei flussi migratori, tutela dell'ambiente.

L'**articolo 3** reca una definizione dei soggetti e dei destinatari della cooperazione allo sviluppo, specificando che protagonisti di tale attività sono non solo i governi e le organizzazioni e istituzioni pubbliche, ma anche enti e organizzazioni private e della società civile; così come tra i destinatari figurano non solo i governi ma anche le popolazioni e le istituzioni locali.

L'**articolo 4** definisce l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) che è l'insieme delle attività di cooperazione a carico del bilancio pubblico, e si può realizzare in via bilaterale, multilaterale e multilaterale, come viene successivamente descritto negli **articoli 5, 6, e 7**, ciascuno dei quali prende in esame una di queste modalità.

L'APS bilaterale si realizza mediante iniziative finanziate direttamente dal bilancio dello Stato, di enti locali o di enti pubblici, o mediante la concessione di crediti. Queste attività possono essere realizzate da una pluralità di soggetti: la DGCS (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo), ONG, enti e società private, oppure direttamente dal Paese beneficiario. Il credito viene concesso da una istituzione finanziaria nazionale individuata tramite procedura di gara dalla DGCS, a valere su un fondo rotativo costituito presso la Direzione generale stessa.

I crediti di sostegno al bilancio devono essere approvati con decreto del Viceministro per la cooperazione allo sviluppo (istituito con il successivo art. 9 del disegno di legge).

A valere sul medesimo fondo rotativo istituito presso la DGCS possono essere concessi crediti alle imprese italiane per finanziare parzialmente la quota di partecipazione ad imprese miste da realizzare nel paese destinatario dell'aiuto.

L'APS multilaterale (**art. 6**) consiste nel finanziamento di iniziative promosse e realizzate da organismi internazionali. Tali iniziative devono essere disciplinate da accordi internazionali tra l'Italia e l'organizzazione promotrice dell'iniziativa.

L'APS multilaterale si realizza mediante la partecipazione al bilancio di organismi multilaterali o la partecipazione a fondi di cooperazione. La concessione di contributi volontari a tali organismi deve essere autorizzata con decreto del Viceministro per la cooperazione allo sviluppo, previo parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo (istituito con il successivo articolo 13 del disegno di legge).

Nel caso di interventi di emergenza per calamità naturali nei paesi in via di sviluppo (**articolo 8**) è richiesto comunque che essi vengano approvati con decreto del Viceministro per la cooperazione allo sviluppo e siano attuati direttamente dalla DGCS d'intesa con la Protezione civile. Possono essere affidati a ONG iscritte in un apposito albo.

Il **Capo II** del disegno di legge riguarda l'indirizzo politico e il controllo delle attività di cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 9** istituisce la figura del Viceministro per la cooperazione allo sviluppo (un sottosegretario responsabile di tale attività).

L'**articolo 10** prevede che il Consiglio dei ministri approvi un documento triennale (con aggiornamenti annuali) contenente gli indirizzi generali e la previsione delle risorse. Questo documento (che può essere modificato in caso di eventi eccezionali) viene trasmesso al Parlamento per un parere, congiuntamente con una relazione consuntiva.

Il Parlamento svolge un ruolo di controllo costante sull'attività di cooperazione allo sviluppo.

Infatti l'**articolo 11** del disegno di legge prevede che il Viceministro riferisca alle commissioni competenti almeno una volta l'anno. Alle Commissioni parlamentari viene altresì trasmessa copia dei pareri resi al governo dagli organi consultivi competenti in materia; è inoltre previsto che le commissioni parlamentari esprimano pareri su richiesta del Viceministro, e possano svolgere le consuete attività di indagine e inchiesta parlamentare, ove lo ritengano opportuno.

Il **Capo III** riguarda la programmazione delle attività di cooperazione.

L'**articolo 12** istituisce, presso il Ministero degli Affari esteri, il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo (CCS). La composizione di tale organo, che è presieduto dal Viceministro per la cooperazione allo sviluppo, vede

rappresentanti di otto ministeri; delle Regioni e degli enti locali; i presidenti delle commissioni esteri di Camera e Senato, più altri quattro membri nominati tra i componenti delle commissioni stesse; otto personalità rappresentative della società civile ed esperti, nominati dal Viceministro; eventuali altri soggetti invitati a partecipare in quanto interessati o esperti nelle questioni da trattare.

Il CCS è un organo consultivo, che formula pareri pubblici, copia dei quali è trasmessa al parlamento.

L'**articolo 13** istituisce un altro organo: il Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo. Anch'esso è presieduto dal viceministro per la cooperazione allo sviluppo, ed è composto dai direttori generali del Ministero degli affari esteri competenti, e da rappresentanti dei ministeri dell'economia e delle attività produttive.

I pareri del CDCS sono obbligatori e vincolanti. Essi vengono comunicati alle commissioni parlamentari competenti e pubblicati in un apposito bollettino.

Il **Capo IV** riguarda le strutture di gestione e la realizzazione delle iniziative di cooperazione, la cui responsabilità istituzionale spetta al Ministero degli affari esteri (**articolo 14**).

Nell'ambito del MAE opera – come struttura dirigenziale di primo livello – la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il cui direttore generale approva con delibera le iniziative e le attività cui la DG è preposta. Essa agisce di concerto con le altre DG del MAE.

Il Viceministro per la cooperazione allo sviluppo determina con proprio decreto le articolazioni funzionali e le modalità operative della DGCS.

La DGCS ha il compito di promuovere e orientare tutte le attività di cooperazione e sviluppo e le iniziative che coinvolgono anche altre amministrazioni dello stato, degli enti locali, enti e istituti pubblici e privati. Per l'espletamento di specifici incarichi può anche avvalersi di altro personale pubblico proveniente da altre amministrazioni, può stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e privati e – per compiti di natura tecnica nel settore agricolo- avvalersi della collaborazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare. (**articolo 15**).

L'**articolo 16** disciplina il Servizio di supporto operativo (SSO) istituito nell'ambito della DGCS per fornire supporto agli uffici della DG stessa.

Nell'ambito della DGCS è altresì istituito (**articolo 17**) un Servizio di controllo e valutazione (SCV) che può avvalersi di consulenti esterni per il controllo e la valutazione degli interventi di cooperazione e la vigilanza sugli uffici locali.

L'**articolo 18** istituisce presso il MAE una speciale area funzionale della cooperazione allo sviluppo, con un suo organico, determinato con decreto del Ministro degli affari esteri.

Inoltre, presso la DGCS è istituito un Albo degli esperti di cooperazione (**articolo 19**). Tale albo comprende coloro che ne facciano domanda, e che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso organismi di cooperazione allo sviluppo o come esperti o tecnici. A questo albo si fa riferimento per l'assegnazione di posti di esperto e di consulente presso gli uffici locali di cooperazione.

Nell'**articolo 20** e' altresì istituito un secondo Albo, che comprende le società e gli enti di particolare competenza nel settore. A questi si fa riferimento in via prioritaria per l'assegnazione delle convenzioni e dei contratti. Le modalità di inserimento nell'Albo sono stabilite con apposito decreto del Viceministro per la cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 21** prevede che vi siano uffici locali di cooperazione, istituiti con decreto del Viceministro, competenti anche per più paesi. Essi hanno sede presso le Ambasciate, ma sono strutture dotate di proprio personale, anche a contratto, e possono avvalersi di consulenti e tecnici. Tali uffici hanno compiti di raccolta dati, di valutazione preventiva, di informazione e di controllo. Gli oneri del loro funzionamento sono a carico di un apposito fondo istituito per l'APS; ciascun ufficio locale dispone di un fondo di anticipazione e di una dotazione finanziaria annuale determinata con decreto del Viceministro per la cooperazione allo sviluppo per spese di funzionamento e per il finanziamento di piccole iniziative. Il direttore è responsabile dell'amministrazione di tali dotazioni finanziarie. Per spese maggiori in caso di calamità, la spesa deve essere autorizzata dal capo della missione diplomatica.

L'**articolo 22** individua le caratteristiche del personale inviato in servizio all'estero per lo svolgimento dei compiti di cooperazione e il relativo trattamento.

Il **Capo V** riguarda la cooperazione decentrata e il sostegno alle organizzazioni della società civile.

La cooperazione decentrata, oggetto dell'**articolo 23**, consiste in quella messa in atto dagli enti locali e dalle regioni, a cui la DGCS fornisce contributi, soprattutto nel caso di partecipazione di tali enti ad iniziative promosse e sostenute dalla stessa DGCS o da ONG o da organizzazioni internazionali.

Le ONG che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo, riconosciute dalla DGCS, sono iscritte ad un apposito Albo istituito con l'**articolo 24** del disegno di legge.

L'iscrizione a tale albo richiede il possesso di alcuni requisiti che riguardano soprattutto le finalità delle organizzazioni, la loro indipendenza, il possesso di idonee strutture, esperienza e capacità organizzativa nel settore della cooperazione, la trasparenza delle loro attività, garantita sia da controlli da parte del MAE, sia da idonee certificazioni dei bilanci. Le ONG iscritte all'albo devono presentare al MAE una relazione annuale sulle attività svolte, e - in caso di perdita di un requisito essenziale - possono essere cancellate dall'Albo.

Le ONG iscritte all'Albo possono ricevere contributi dalla DGCS. (**articolo 25**)

Il **Capo VI** disciplina il settore del volontariato internazionale. Esso è promosso dalla Repubblica, ma si può definire 'volontario' ai sensi dell'**articolo 26** del disegno di legge solo chi abbia stipulato un contratto con un'ONG o con la DGCS, o con l'ONU. Il contratto, che deve prevedere determinati requisiti di cui il volontario dev'essere in possesso, è redatto secondo uno schema tipo, ed è trasmesso al MAE a cura dell'interessato. Il contratto prevede anche le condizioni economiche, da stabilirsi entro massimali fissati con decreto del Viceministro per la cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 27** prevede determinate tutele per il volontario che presti servizio presso un'ONG. In particolare si tratta di polizze di assicurazioni per morte, invalidità o malattia, anche a favore dei superstiti, che le ONG devono stipulare a favore dei loro volontari. Per i lavoratori con contratti di durata pari o superiore ad un anno gli oneri per i contributi sono sostenuti dal MAE. I dipendenti pubblici che lavorano come volontari presso una ONG sono collocati in aspettativa (senza assegni) fino a due anni. Anche i dipendenti privati che svolgono attività di volontariato per la cooperazione godono di un trattamento di aspettativa finalizzato alla conservazione del posto di lavoro.

Il **Capo VII** reca misure circa risorse, agevolazioni, riconoscimenti, contratti e appalti, nonché disposizioni finali.

L'**articolo 28** istituisce il Fondo per gli aiuti pubblici allo sviluppo, in cui vengono iscritti tutti i mezzi finanziari per l'attuazione degli interventi di APS e per le spese di funzionamento della DGCS e degli uffici locali di cooperazione (tranne i fondi per la concessione di crediti agevolati alle imprese). Per la gestione del fondo è istituita un'apposita contabilità speciale. Alla costituzione del Fondo contribuiscono - tra l'altro - anche donazioni e lasciti privati, eventuali contributi degli enti locali, nonché i proventi derivanti dalla

destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei contribuenti, secondo quanto disposto dall'**articolo 29** del disegno di legge.

I contributi erogati da privati a favore delle ONG iscritte all'albo sono deducibili dal reddito imponibile nella misura massima del 3 per cento del reddito. Le spese per attività di cooperazione sostenute dalle ONG sono esenti da IVA e dall'IRAP. (**articolo 30**)

L'**articolo 31** modifica la disciplina posta dal comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legge n. 79 del 1997, che deroga al generale divieto per le amministrazioni pubbliche di concedere anticipazioni del prezzo di contratti di appalti di forniture e servizi.

L'**articolo 32** prevede che i periodi di servizio come volontario o cooperante siano considerati utili ai fini delle graduatorie per i concorsi pubblici. Tutti i dipendenti pubblici che svolgono attività di volontariato all'estero sono collocati in aspettativa senza assegni, come pure i loro familiari al seguito. Con un regolamento di attuazione (previsto agli **articoli 33 e 34**) sono determinate le modalità di stipula di contratti e convenzioni, e per l'espletamento di gare per appalti di servizi e di opere, nonché le modalità di rendicontazione e di contabilità. Il regolamento dev'essere adottato su proposta del ministro degli affari esteri, sentite le commissioni parlamentari.

L'**articolo 34** reca inoltre le disposizioni finali da applicare per determinare lo stato giuridico del personale comandato da altre amministrazioni presso l'attuale DGCS, quello degli esperti e tecnici che abbiano prestato servizio presso il dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo, dei dipendenti del MAE in servizio all'entrata in vigore della legge presso le strutture della cooperazione.

Viene abrogata la legge n. 49 del 1987, che recava 'Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo'.

**DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1260** (*Pianetta e altri*)

## RIFORMA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Il disegno di legge consta di 35 articoli, suddivisi in tre Capi.

L'**articolo 1**, affermando che la cooperazione allo sviluppo è parte inscindibile della politica estera dell'Italia, ne indica le finalità richiamandosi ai principi della Costituzione e delle Convenzioni internazionali.

Essa comprende iniziative sia pubbliche sia private attuate nell'ambito di programmi concordati prioritariamente a livello intergovernativo, nonché interventi di emergenza in caso di calamità. Esclude, esplicitamente, l'utilizzo di stanziamenti per finanziare attività di carattere militare.

Nell'**articolo 2** vengono definite le attività di cooperazione e le modalità di finanziamento. Questo deve consistere in finanziamenti gratuiti o nella concessione di crediti a condizioni agevolate. L'entità degli stanziamenti per tali fini è stabilita su base triennale con la legge finanziaria.

Lo stesso articolo 2 descrive le varie attività che rientrano nella cooperazione allo sviluppo, e che devono rispondere, nelle loro specificità, (dalla formazione professionale alla promozione di programmi educativi, dalla realizzazione di interventi di assistenza tecnica alla partecipazione al capitale di enti finanziari dal sostegno a programmi di informazione e comunicazione all'adozione di programmi di riconversione agraria) alle finalità indicate nell'articolo 1.

L'**articolo 3** pone la condizione che il paese beneficiario dell'aiuto rispetti i diritti umani e i principi democratici riconosciuti internazionalmente.

Il **Capo II** disciplina l'elaborazione delle attività di cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 4** descrive le competenze del Ministero degli Affari esteri, premettendo che il Ministro è il responsabile della politica di cooperazione allo sviluppo. In questo ambito egli è titolare di varie competenze. Può proporre alle commissioni parlamentari i programmi di cooperazione che verranno sviluppati, definisce la lista dei progetti, li armonizza con le altre iniziative di politica estera e con i piani di intervento già in atto, cura i rapporti con gli altri paesi, dispone gli interventi d'emergenza, trasmette alle commissioni parlamentari competenti una relazione consuntiva annuale, promuove e coordina programmi operativi con organizzazioni private.

Tuttavia, le sole iniziative ammesse ai programmi di cooperazione devono essere quelle concordate preventivamente con i paesi beneficiari, o – in via eccezionale- quelle proposte da ONG.

Ai sensi dell' **articolo 5** gli interventi straordinari sono solo quelli relativi a situazioni di emergenza, derivanti da calamità o eventi eccezionali. Essi vengono deliberati dal Ministro degli affari esteri e affidati ad un'apposita unità operativa della DGCS (Direzione Generale Cooperazione allo sviluppo).

L'**articolo 6** dispone che la DGCS sia responsabile dello svolgimento delle attività di cooperazione. La sua organizzazione è stabilita con decreto del ministro degli Affari esteri. Essa opera in conformità alle direttive di un organo consultivo apposito, il Comitato direzionale, e individua gli addetti alla cooperazione da inviare presso le ambasciate. Può inoltre avvalersi di consulenze esterne.

Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo è istituito e disciplinato all'**articolo 7**. Questo organo è composto da rappresentanti del ministero degli affari esteri e dello sviluppo economico, nonché dal direttore del Mediocredito centrale. E' presieduto dal Ministro degli esteri o da un sottosegretario delegato.

E' titolare di una serie di competenze relative alla definizione delle direttive per l'attuazione degli interventi e all'individuazione dell'esistenza dei presupposti richiesti; delibera la programmazione annuale, approva le iniziative di valore superiore al milione di euro, approva i nominativi dei consulenti tecnici, esprime pareri e delibera in ordine ad ogni questione relativa alla cooperazione che il presidente (il Ministro degli affari esteri) ritenga opportuno.

Il **Capo III** disciplina l'esecuzione delle attività di cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 8** introduce la figura di 'addetto alla cooperazione'. Si tratta di funzionari del MAE o distaccati da altro ministero, che lavorano presso le ambasciate italiane nei PVS. Essi svolgono attività di coordinamento e programmazione, di controllo e di gestione delle attività sul campo. Possono avvalersi di consulenze e collaborazioni esterne. Possono altresì assumere autonomamente impegni di spesa fino ad un massimo di 100.000 euro.

L'**articolo 9** istituisce presso la DGCS un Albo dei consulenti tecnici, che devono possedere determinati requisiti e devono dichiarare la propria disponibilità a svolgere il lavoro di consulenza tecnica nei paesi destinatari. L'iscrizione a tale albo deve essere richiesta alla DGCS, e quest'ultima può, a discrezione, cancellare dall'albo i soggetti che non rispondono più ai requisiti fissati.

Ai sensi dell'**articolo 10** il MAE rende pubblici i progetti-paese, e tutti i soggetti interessati possono proporre progetti preliminari per l'attuazione degli interventi, come previsto dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Il medesimo codice degli appalti pubblici disciplina le forme di pubblicità degli appalti.

L' **articolo 11** disciplina la concessione di crediti agevolati a imprese italiane che investono in quote di capitali di rischio in paesi in via di sviluppo. Tali somme provengono dal Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale (al successivo articolo 15 del disegno di legge). E' la DGCS che stabilisce la quota del Fondo che può essere annualmente impiegata a questi fini, i criteri per la selezione delle iniziative, le condizioni a cui possono essere concessi i crediti.

L' **articolo 12** descrive la sequenza delle fasi in cui si articola la valutazione degli interventi. Dapprima una fase di controllo dell'idoneità dei mezzi e del personale, svolta dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. Successivamente la fase della realizzazione, svolta dall'ambasciatore di riferimento che invia ogni anno al Direttore della DGCS una relazione. Infine una fase di valutazione, svolta da apposita unità di valutazione istituita presso la DGCS, la quale invia una relazione alle commissioni parlamentari competenti.

L'ambasciata italiana presso un paese nel quale venga avviato un programma di cooperazione allo sviluppo diventa sede dell'ufficio per la cooperazione allo sviluppo, incaricato di svolgere quel determinato progetto. L'ufficio viene chiuso alla conclusione del progetto (**articolo 13**)

L'**articolo 14** provvede a individuare i mezzi finanziari destinati all'attuazione delle finalità della legge. Essi provengono dagli stanziamenti appositamente iscritti nello stato di previsione del MAE, da eventuali apporti conferiti da enti o organismi internazionali, da fondi raccolti con varie iniziative, compresi lasciti e donazioni, e da qualunque provento derivante dalle attività della DGCS. L'**articolo 14, comma 3** dispone inoltre che le operazioni di trasporto e spedizione di beni in attuazione di finalità umanitarie e dei programmi di cooperazione allo sviluppo non siano soggette a IVA. I rapporti con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale sono curati dal Ministro dell'economia e delle finanze, che predispone annualmente una relazione programmatica e una relazione consuntiva da sottoporre alle competenti commissioni parlamentari (**articolo 14, commi 4 e 5**).

L'**articolo 15** istituisce presso il Mediocredito centrale un Fondo rotativo a valere sul quale vengono concessi dal Ministro dell'economia, su proposta del Ministro degli affari esteri, crediti agevolati, o 'crediti di aiuto', per finalità rispondenti agli obiettivi della legge.

Secondo quanto disposto dall'**articolo 16** la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo gode di autonomia finanziaria. Le attività di cooperazione allo sviluppo sono gestite in deroga alla norme sulla contabilità generale dello Stato. Presso la DGCS sono istituiti un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze, e un

ufficio distaccato della Corte dei conti, che esercita il controllo di legittimità in via successiva.

L'**articolo 17** indica da chi dev'essere composto il personale della DGCS, mentre l'**articolo 18** descrive i doveri del personale inviato all'estero per compiti di cooperazione. Tale personale è sottoposto dal punto di vista amministrativo e disciplinare al capo della rappresentanza diplomatica e consolare presso il paese in cui si svolge la missione. E' fatto esplicito divieto di impiegare tale personale per operazioni di polizia o di carattere militare. Il personale della cooperazione all'estero non può percepire integrazioni agli emolumenti corrisposti dall'amministrazione di appartenenza. (**articolo 19**).

L'**articolo 20** dispone che il periodo trascorso all'estero in attività di cooperazione costituisca titolo preferenziale di valutazione ai fini dei concorsi pubblici e dell'ammissione al collocamento privato; a tal fine il disegno di legge prevede che gli interessati possano richiedere un attestato. Questi periodi di lavoro prestati presso PVS sono riconosciuti anche per fini previdenziali. (articolo 20, c. 4)

L'**articolo 21** disciplina le modalità con cui possono essere utilizzati dipendenti pubblici, magistrati e docenti universitari per attività di cooperazione allo sviluppo presso la DGCS. Questo articolo è collegato all'articolo 17, che prevede espressamente l'assegnazione di personale alla Direzione generale. Il **comma 5** dell'articolo 21 dispone che la durata dell'incarico per tale personale dipende dal tempo valutato necessario per l'intervento, e ad una stessa persona non può essere conferito il medesimo incarico se non in un'area geografica differente.

L'**articolo 22** disciplina alcuni aspetti dello *status* giuridico ed economico dei dipendenti pubblici che vengono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza a svolgere compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

L'**articolo 23** equipara il servizio prestato all'estero dal personale pubblico a quello prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Dal punto di vista economico, l'**articolo 24** dispone che, oltre allo stipendio e agli assegni previsti per le attività d'istituto, al personale del MAE e ai magistrati ordinari e amministrativi prestanti servizio all'estero in programmi di cooperazione allo sviluppo venga corrisposta un'indennità stabilita dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia, facendo riferimento ai parametri adottati dall'Unione europea per omologo personale utilizzato nei programmi di sviluppo. Questo articolo va collegato al 19, che vieta emolumenti aggiuntivi. Sempre in materia di trattamento economico, l'**articolo 25** reca ulteriori disposizioni relative al congedo ordinario spettante al personale e al rimborso delle spese di viaggio.

L'**articolo 26** regola il trattamento economico e assicurativo del personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando, per i quali è prevista un'assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato.

L'**articolo 27** stabilisce le modalità e le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità delle ONG che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo anche per programmi a breve e a medio periodo, o per determinati settori di intervento. Tale riconoscimento di idoneità dipende dal possesso di una serie di requisiti che comprendono la mancanza di fini di lucro, l'indipendenza, la trasparenza finanziaria, l'esperienza operativa e la capacità organizzativa, ecc...

Il riconoscimento comporta l'iscrizione ad un Albo e la possibilità di ricevere contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione. (**articolo 28**). Le modalità di concessione di questi contributi sono disposte dal Comitato direzionale della cooperazione allo sviluppo istituito nell'articolo 7.

I contributi a favore delle ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile (**articolo 29**).

L'**articolo 30** disciplina lo *status* delle persone impiegate dalle ONG riconosciute, nell'ambito di programmi di cooperazione. Queste persone devono avere determinati requisiti e devono essere assunte mediante un contratto conforme a criteri stabiliti dal Comitato direzionale della cooperazione. I contratti vengono registrati dalla DGCS. Con la registrazione del contratto i cooperanti acquistano uno *status* che conferisce loro il diritto ad una serie di tutele previdenziali e assistenziali, nonché il riconoscimento del periodo di servizio prestato all'estero in attività di cooperazione allo sviluppo.

Gli articoli **31 e 32** disciplinano diritti e doveri dei cooperanti. In particolare, per il periodo trascorso all'estero essi sono soggetti al capo della missione diplomatica, e devono adempiere con diligenza i propri doveri, pena la risoluzione anticipata dei contratti in caso di grave inadempienza.

Presso la DGCS è istituita una banca dati pubblica con tutti i contratti, le iniziative e i programmi connessi con l'attività di cooperazione allo sviluppo (**articolo 33**). Le modalità di accesso sono disciplinate con decreto del Ministro degli affari esteri.

L'entità globale dei fondi destinati all'attività di cooperazione è determinata annualmente con la legge finanziaria, sulla base di stanziamenti triennali. Essi sono destinati a coprire le spese per l'organizzazione e il funzionamento della DGCS, le spese per le indennità del personale, le spese per le missioni all'estero del personale della DG a scopo di effettuare controlli, e per i viaggi delle missioni diplomatiche e governative, anche di esponenti dei PVS interessati verso l'Italia, per contatti con le autorità italiane. (**articolo 34**).

L'**articolo 35** dispone l'abrogazione della legge n. 49 del 1987 ('Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo'), e fissa in trenta giorni dall'entrata in vigore i termini per l'attuazione della nuova legge.



**DISEGNO DI LEGGE A.S. 1398** (*Martone e altri*)RIORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLE  
POLITICHE DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Il disegno di legge consta di 35 articoli, suddivisi in sei Capi.

Il **Capo I** illustra i principi fondamentali.

L'**articolo 1** descrive le finalità della cooperazione allo sviluppo, parte integrante della politica estera italiana, volta a promuovere pacifiche relazioni tra i popoli, e i diritti umani, sociali ed economici affermati nelle convenzioni delle Nazioni Unite, nonché la valorizzazione delle risorse naturali ed umane locali. L'ultimo comma dell'articolo 1 riconosce il valore del commercio equo e solidale.

L'**articolo 2** esclude dall'ambito della legge gli interventi a carattere militare o di polizia e quelli di sostegno al commercio o agli investimenti italiani all'estero.

L'**articolo 3** descrive la struttura di governo della cooperazione allo sviluppo. Ad essa sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che formula e propone al Consiglio dei Ministri un Piano strategico triennale. Il Piano deve contenere le iniziative programmate, l'indicazione delle aree geografiche di intervento e dei paesi destinatari, e i criteri e i principi di ripartizione delle risorse e le condizioni di concedibilità degli aiuti. Il Piano deve inoltre assicurare il coordinamento tra le attività di cooperazione del governo e le iniziative delle istituzioni internazionali. Il Piano viene sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Il **comma 3** dell'articolo 3 istituisce l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), posta sotto il controllo del Ministro per la cooperazione. L'ACS è un ente pubblico autonomo, con il compito di programmare, finanziare, attuare e coordinare gli interventi di cooperazione.

L' **articolo 4** prevede che l'ACS adotti piani-Paese per ogni stato destinatario di interventi di cooperazione. E' prevista anche la redazione di piani regionali.

L'**articolo 5** definisce i meccanismi e le procedure di monitoraggio e controllo sulle attività dell'ACS. Essa è gestita in deroga alle norme generali del bilancio, ma sottoposta al controllo di due organismi - uno preposto alle verifiche di bilancio e uno preposto ai controlli di qualità - che vengono selezionati ogni tre anni dal Ministero della cooperazione e la solidarietà internazionale con procedure concorsuali tra organizzazioni di eccellenza nei rispettivi settori.

Ognuno di questi due organismi redige annualmente una relazione da sottoporre al Ministro per la cooperazione e alle competenti commissioni parlamentari.

L'**articolo 6** individua i soggetti beneficiari dei progetti di cooperazione. In particolare il comma 2 prevede che sia possibile attuare interventi direttamente negoziati con rappresentanti delle comunità locali.

Gli esecutori di progetti di cooperazione, individuati **all'articolo 7**, possono essere le associazioni senza fini di lucro, le regioni, gli enti locali territoriali, le università e gli altri enti pubblici non economici. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner*. Le imprese che si rendano responsabili di irregolarità contabili o violino le norme di sicurezza del lavoro decadono dai finanziamenti concessi.

L'**articolo 8** descrive l'oggetto della cooperazione, elencando, al comma 1, una serie di attività. Il comma 2 prevede che gli interventi di cooperazione finanziati mediante crediti di aiuto o a dono non possano essere associati all'acquisto di beni o servizi in Italia, né ad altri strumenti finanziari tipici del mercato. Devono inoltre avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto.

L'**articolo 9** descrive le modalità delle attività di cooperazione. Esse corrispondono alle previsioni dei piani-Paese discussi dai rappresentanti governativi e non governativi della cooperazione, e negoziati con i rappresentanti dei governi dei paesi *partner*.

I progetti sostenuti dalla cooperazione italiana sono soggetti al controllo di una struttura di valutazione ed ispezione indipendente, istituita presso l'ACS. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione successiva di compatibilità ambientale, di impatto di genere e di impatto sull'infanzia. Le linee guida per realizzare le valutazioni in questione vengono elaborate dal Ministro per la cooperazione.

L'**articolo 10** è dedicato al coordinamento tra le politiche di cooperazione allo sviluppo e gli interventi di emergenza, attuato dal Ministro per la cooperazione d'intesa con il direttore generale dell'ACS.

Il **Capo II** è dedicato alla struttura e alle funzioni dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS).

L'**articolo 11** ne elenca i compiti, che sono di programmazione, gestione e valutazione.

L'**articolo 12** ne descrive la figura del direttore generale, che dev'essere nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione, con l'approvazione del Parlamento.

L'**articolo 13** prevede che l'ACS abbia uno statuto e un regolamento approvati dal comitato direttivo dell'Agenzia stessa e poi trasmesso per la definitiva approvazione al Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la cooperazione.

L'**articolo 14** descrive la composizione e i compiti del Comitato direttivo dell'ACS, del quale fanno parte membri di provata esperienza nel campo della cooperazione, proposti dai ministri per la cooperazione e dell'economia, oltre ad un membro proposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e città ed autonomie locali. Tra i compiti: predisporre e deliberare lo statuto e il regolamento; deliberare il programma triennale di attività; deliberare il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo; approvare i piani-Paese predisposti dall'ACS; approvare le iniziative di cooperazione finanziate attraverso il Fondo unico per l'APS.

L'**articolo 15** istituisce presso l'ACS un collegio dei revisori dei conti presieduto da un magistrato della Corte dei conti.

L'**articolo 16** descrive l'organizzazione dell'ACS, strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale, oltre agli uffici tematici di *staff* del direttore generale.

L'**articolo 17** si occupa dello *status* del personale dell'ACS, negoziato direttamente dal direttore generale con le organizzazioni sindacali.

L'**articolo 18** prevede l'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede nei paesi *partner*. Il **comma 2** dell'articolo 14 descrive in una serie di punti le attività delle ULC.

L'**articolo 19** detta le norme per avviare, in sede di prima applicazione della legge, le procedure di funzionamento dell'ACS.

Il **Capo III** è dedicato al finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 20** stabilisce l'autonomia finanziaria dell'ACS, alla cui gestione si provvede in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. L'autonomia finanziaria è esercitata tramite il ricorso ad un Fondo appositamente costituito. L'ACS è sottoposta al controllo del collegio dei revisori, dell'organo di controllo istituito dalla legge all'articolo 5, comma 2, e al controllo delle commissioni parlamentari competenti.

Il Fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo, istituito all' **articolo 21**, è costituito da stanziamenti quinquennali determinati in sede di legge finanziaria, senza possibilità di riduzioni. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono iscritti in apposita UPB del bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero per la cooperazione e la solidarietà internazionale. Le risorse previste per la cancellazione e conversione del debito estero confluiscono nel Fondo unico, al fine di migliorarne il coordinamento, ma sono iscritte in una contabilità separata.

L'**articolo 22** stabilisce che alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara. Tale Istituto deve possedere determinati requisiti che ne escludano il coinvolgimento in attività di finanziamento all'industria bellica, che assicurino il rispetto della normativa internazionale in materia fiscale e il rispetto di standard ambientali, sociali e sui diritti umani.

L'**articolo 23** dispone la deducibilità dal reddito imponibile delle donazioni delle persone fisiche a favore del Fondo e delle associazioni operanti nel campo della cooperazione, nonché la possibilità di devolvere a favore di tali soggetti una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF.

Il **Capo IV** disciplina nel dettaglio i soggetti dell'attività di cooperazione allo sviluppo: le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative

Secondo quanto disposto all'**articolo 24**, questi enti debbono rispondere a determinati requisiti di indipendenza, affidabilità e capacità operativa, valutati dall'ACS in relazione ai specifici progetti presentati. Il **comma 7** dell'articolo 24 dispone che le operazioni effettuate da questi enti nei confronti delle amministrazioni dello Stato per l'acquisto, il trasporto, la spedizione di beni all'estero non siano assoggettabili all'IVA. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte da tali soggetti nell'ambito di collaborazioni con l'ONU o con l'UE non sono considerate attività commerciali ai fini fiscali.

L'**articolo 25** istituisce la 'Consulta per la cooperazione allo sviluppo' di cui fanno parte le associazioni senza fini di lucro e le cooperative che operano nei programmi di cooperazione allo sviluppo. Tale organo ha funzioni consultive e di indirizzo nei confronti del Ministro e dell'ACS. Esso è dotato di un comitato direttivo che propone un regolamento per il funzionamento della Consulta stessa. Il **comma 7** prevede che il Ministro per la cooperazione convochi ogni anno una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo a carattere consultivo.

L'**articolo 26** disciplina lo *status* dei cooperanti, e richiede che il Ministro per la cooperazione adotti una "Carta dei diritti e doveri del cooperante". I cooperanti debbono avere un regolare contratto.

Il **Capo V** si sofferma su taluni fenomeni rilevanti per la cooperazione.

L'**articolo 27** definisce la cooperazione decentrata come quella attuata in autonomia dalle regioni e dagli enti locali con realtà locali dei paesi *partner*. Il **comma 2** istituisce una commissione paritetica per la cooperazione decentrata, presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato. Compito di tale commissione è favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Per le richieste di contributo provenienti dalle regioni e altri enti locali la commissione stabilisce la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

L'**articolo 28** riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto volto a realizzare scambi commerciali che tendono a valorizzare produzioni, tradizioni e culture autoctone dei paesi *partner*.

L'**articolo 29** stabilisce che associazioni e società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali

Gli **articoli 30 e 31** riconoscono e definiscono le attività di microcredito e di adozione a distanza e sostegno dei minori come attività di cooperazione a tutti gli effetti, ne elencano le caratteristiche. Per le associazioni e le cooperative che svolgono queste attività, come pure per quelle che svolgono attività di commercio equo e solidale, viene disposta l'istituzione di appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale (uno per ciascuna categoria). Le associazioni e le cooperative iscritte in tali albi beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni stabilite con decreto del ministro dell'economia di concerto con il ministro della cooperazione.

Il **Capo VI** contiene disposizioni transitorie e finali

L'**articolo 32** dispone che nei ruoli dell'ACS siano inquadrati a loro richiesta i dipendenti dell'attuale Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE.

L'**articolo 33** dispone che gli indirizzi programmatici per la cooperazione siano stabiliti dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge.

L'**articolo 34** prevede che tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, con i relativi rientri, confluiscono nel Fondo unico, all'atto della sua istituzione.

**L'articolo 35** stabilisce la soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo presso il MAE e l'istituzione, alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione, dell'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo, con compiti di gestire le attività pregresse e impartire direttive alle ambasciate presso i paesi *partner* per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

**DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1599 (Tonini e al.)**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE  
E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Il disegno di legge si compone di 20 articoli, suddivisi in tre Capi, il primo dei quali (articoli 1 - 7) reca i 'Principi fondamentali'.

L'**articolo 1** descrive le finalità e l'oggetto della politica di cooperazione, ne fissa i principi fondamentali, ne dichiara la coerenza con gli orientamenti e le priorità indicati dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite, la svincola dalla subordinazione a obiettivi commerciali e finanziari, ne esclude gli interventi di carattere militare o di polizia.

L'**articolo 2** individua l'ambito di applicazione della politica di cooperazione, articolandola nei quattro livelli: multilaterale, bilaterale, cooperazione decentrata e partenariato territoriale, emergenza umanitaria. L'articolo 2 afferma, inoltre, che i Paesi cooperanti vengono individuati in base agli indicatori OCSE/DAC (*Development assistance committee*) e UNDP (*United nations development programme*). Viene sottolineata anche la finalità di promuovere l'autosviluppo. L'insieme delle attività di cooperazione viene chiamato CISI ('Contributo italiano alla solidarietà internazionale').

L'**articolo 3** riguarda la partecipazione alla cooperazione finanziaria multilaterale, cioè al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Questa attività deve essere oggetto di una relazione annuale al Parlamento.

L'**articolo 4** disciplina gli interventi di cooperazione bilaterale. Il **comma 1** ne dà una sintetica descrizione, il **comma 2** ne indica i soggetti responsabili, che sono individuati tra enti istituiti nei successivi articoli dello stesso disegno di legge. La concessione di crediti a condizione agevolate è in particolare affidata all'Istituto di credito per la solidarietà internazionale (ente anch'esso di nuova istituzione). Il **comma 4** prevede le condizioni per la concessione di crediti di aiuto, che – per quanto riguarda quelli concessi come sostegno al bilancio dei Paesi in situazione economica grave – devono essere approvati con decreto del Viceministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale (istituito al successivo articolo 7).

L'**articolo 5** disciplina le forme di cooperazione decentrata, promosse ed attuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge e nel rispetto delle competenze statali in materia di politica estera. Nelle materie rientranti nella loro

competenza le regioni possono anche dare attuazione ad atti internazionali. Il **comma 4** dell'articolo 5 ribadisce la competenza delle regioni a stipulare accordi con altri Stati e intese con enti territoriali di altri Stati diretti a favorire il reciproco sviluppo economico. Le attività di cooperazione decentrata delle regioni devono essere comunicate all'Agenzia per la cooperazione e la solidarietà internazionale, istituita al successivo articolo 9.

L'**articolo 6** disciplina le modalità di gestione degli interventi umanitari di emergenza. Essi, pur qualificandosi come interventi di cooperazione internazionale, possono essere svolti in autonomia e secondo le proprie procedure operative e di spesa dal Dipartimento della Protezione civile utilizzando, entro limiti fissati, le risorse del Fondo unico per la solidarietà internazionale (istituito dallo stesso disegno di legge all'articolo 12), e d'intesa con l'Agenzia per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

L'**articolo 7** attribuisce al Ministro degli affari esteri la responsabilità politica in materia di cooperazione e solidarietà internazionale. Le competenze relative alle iniziative di cooperazione, coordinate dall'Agenzia per la cooperazione e la solidarietà internazionale, sono affidate ad un Viceministro. Il Consiglio dei ministri, integrato dal citato Viceministro e dal Presidente della Conferenza unificata Stato-regioni deve assicurare la coerenza delle politiche di solidarietà attuate dai vari enti pubblici. Inoltre, viene annualmente convocata una Consulta per la cooperazione e la solidarietà, composta da tutti i soggetti della cooperazione italiana.

Il **Capo II**, che disciplina nel dettaglio la cooperazione, comprende gli articoli da 8 a 18, suddivisi in tre sezioni: 'Programmazione e controllo', 'Risorse' e 'Partecipazione della società civile'.

L'**articolo 8** prevede che il Ministro degli affari esteri predisponga, con cadenza triennale, un Documento di indirizzo politico (approvato dal CdM) per le linee di intervento e la ripartizione delle risorse destinate alla cooperazione. Questo documento deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari. Il **comma 3** dell'articolo 8 dispone che le attività di cooperazione siano sottoposte al controllo di un apposito Comitato costituito da rappresentanti dei ministeri dell'economia, dell'ambiente, delle politiche agricole, delle politiche europee, del commercio internazionale, della pubblica istruzione, dell'università e dal presidente della Conferenza unificata, e presieduto dal Viceministro per la cooperazione. Il Comitato esprime pareri e verifica la sostenibilità e l'impatto delle politiche di cooperazione.

L'**articolo 9** istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, organo responsabile della attuazione e della gestione del CISI. L'Agenzia, che è sottoposta alle funzioni di indirizzo e vigilanza del

Ministro degli affari esteri, può operare attraverso Unità locali di cooperazione che favoriscono il coinvolgimento dei soggetti locali. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa è preposta ai compiti e alle funzioni svolte dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE ed è sottoposta alla vigilanza e all'indirizzo del Ministro degli affari esteri, del Viceministro per la cooperazione e la solidarietà e del Comitato interministeriale di coordinamento e controllo. Presso l'Agenzia viene anche istituita una banca dati sugli interventi già realizzati.

L'**articolo 10** descrive gli organi dell'Agenzia, che sono: il Direttore generale, responsabile della gestione del programma dell'Agenzia, nominato con DPR su proposta del Ministro degli affari esteri, sentite le Commissioni parlamentari competenti; il Comitato direttivo, composto da quattro membri nominati tra esperti nei problemi della cooperazione internazionale e presieduto dal Direttore generale, e il Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti di nomina ministeriale, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Agenzia è dotata di uno statuto approvato con decreto del Ministro degli esteri di concerto con i ministri dell'economia e delle innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

L'**articolo 11** disciplina i soggetti della CISI elencati nel **comma 2**: enti pubblici, organizzazioni non governative e ONLUS, organizzazioni di commercio equo e solidale, finanza etica e microcredito che prevedano nel proprio statuto la finalità della cooperazione, le comunità di immigrati, le imprese, gli istituti bancari e le fondazioni. Tutti questi soggetti devono possedere requisiti di idoneità periodicamente verificati in base a parametri fissati dall'Agenzia, e devono essere iscritti in un albo apposito.

Il **comma 5** del medesimo articolo 11 prevede che tutti gli interventi di cooperazione messi in atto dai soggetti suindicati siano soggetti a procedure concorsuali definite, sul modello di quanto accade in sede europea, ad esclusione degli interventi di emergenza.

La **sezione II**, che si occupa di risorse, prevede, all'**articolo 12** che gli stanziamenti dedicati alla cooperazione siano indicati nella legge finanziaria in modo distinto per le iniziative di cooperazione multilaterale e bilaterale e per le spese di funzionamento dell'Agenzia; queste ultime non devono essere superiori all'8 per cento delle spese per cooperazione. Presso l'Agenzia è istituito il Fondo unico per il contributo italiano alla solidarietà internazionale nel quale confluiscono tutte le risorse; tale fondo è suddiviso sulla base del documento di indirizzo governativo di cui all'articolo 8 e ai suoi aggiornamenti annuali.

Per la gestione del Fondo unico di cui all'articolo 12, è istituito, all'**articolo 13**, un Istituto di credito per la solidarietà internazionale (ICSI). Tale

ente ha un Direttore generale nominato dal Viceministro per la cooperazione, ed un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti dei ministeri degli affari esteri e dell'economia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dagli organismi italiani di microcredito o di finanza etica. Presso l'ICSI è istituito altresì un collegio dei revisori dei conti presieduto da un magistrato della Corte dei conti. L'ICSI è sottoposto al controllo della Banca d'Italia. Il **comma 6** prevede che l'ICSI assuma le competenze relative all'erogazione di crediti che spettavano al Mediocredito centrale e all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

L'**articolo 14** dispone che entro il 2015 le risorse destinate alla solidarietà internazionale dell'Italia raggiungano lo 0,7% del PIL. L'erogazione di tali risorse è disposta con apposito Dpcm da emanarsi di concerto con i ministri degli affari esteri e dell'economia.

L'**articolo 15** prevede che le spese, i contributi, le donazioni destinati ad iniziative di cooperazione e solidarietà non siano tassati: infatti li rende integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Lo stesso regime di agevolazione vale per donazioni, lasciti, ecc.. a favore del Fondo unico di cui all'articolo 12, comma 3. Il **comma 4** dell'articolo 15 provvede alla copertura finanziaria di questa disposizione.

La sezione **III del Capo II** si occupa della partecipazione della società civile, e in particolare, all'**articolo 16**, definisce e disciplina l'attività dei cooperanti internazionali e dei volontari. I volontari internazionali, definiti al **comma 1**, sono legati ai soggetti di cui all'articolo 11 dall'impegno a prestare la propria opera all'estero nell'ambito di progetti gestiti dai soggetti stessi. Essi prestano servizio civile all'estero. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo al fine di disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali.

Il **comma 4** definisce i cooperanti internazionali quali soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo avendo stipulato contratti con i soggetti della cooperazione internazionale (indicati nell'articolo 11) o con enti territoriali che svolgono attività di cooperazione decentrata. Lo *status*, i diritti e le garanzie dei cooperanti e dei volontari sono regolati nei **commi da 5 a 7**.

L'**articolo 17** riconosce il valore del commercio equo e solidale, e istituisce presso l'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale un apposito Albo ove sono iscritte le organizzazioni che, con il possesso di specifici requisiti, possono praticare questo commercio. Tali organizzazioni godono di agevolazioni fiscali e benefici finanziari. Devono però presentare ogni anno all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte.

L'**articolo 18** ribadisce il diritto delle associazioni e delle cooperative formate da immigrati di partecipare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, ad attività di cooperazione.

Gli **articoli 19 e 20**, che costituiscono il **Capo III**, disciplinano, rispettivamente, l'abrogazione delle norme in contrasto con le disposizioni della legge e l'entrata in vigore di quest'ultima.



**DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1641 (Baccini)****MISURE IN FAVORE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO GLOBALE E DI SOSTEGNO ALLA CRESCITA ECONOMICA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

Il disegno di legge, composto di 11 articoli, si pone l'obiettivo di superare il divario tra i Paesi più industrializzati e quelli in via di sviluppo, per ottenere la stabilizzazione dell'economia mondiale e la crescita di un mercato equilibrato.

L' **articolo 1** indica gli strumenti attraverso cui realizzare una crescita sostenibile: riduzione della povertà; sostegno alla crescita economica attraverso il coinvolgimento di governi e parti sociali; regolamentazione del mercato globale.

L' **articolo 2** prevede che gli scopi indicati all'articolo 1 siano perseguiti in maniera coerente con l'attività di cooperazione allo sviluppo, le cui risorse debbono essere effettivamente pari agli impegni finanziari assunti in sede internazionale e finalizzate alla promozione della pace, della solidarietà e della giustizia, alla promozione dei diritti umani, civili e politici, alla difesa dei diritti delle categorie più deboli, quali i minori e le donne, alla stabilizzazione delle crisi, alla gestione delle emergenze in caso di calamità naturale, al governo responsabile dei flussi migratori.

L' **articolo 3** impegna il Governo a svolgere un ruolo attivo nelle varie sedi internazionali competenti affinché la globalizzazione dell'economia diventi uno strumento di sviluppo tramite l'adeguamento dei compiti dell'Organizzazione mondiale del commercio, la liberalizzazione degli scambi, l'armonizzazione delle politiche, la valorizzazione del ruolo di orientamento svolto dai Parlamenti, la promozione del dialogo tra le diverse parti coinvolte.

L' **articolo 4** specifica che le azioni previste nel disegno di legge sono attivate di concerto con i Paesi più industrializzati, il Fondo Monetario internazionale (FMI), la Banca Mondiale, l'Unione Europea e le varie Agenzie delle Nazioni Unite, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 209 de 2000 (per la riduzione del debito estero dei Paesi più poveri). Il comma 2 prevede opportuni incentivi fiscali per favorire l'acquisto di crediti da parte di organizzazioni ed enti privati italiani.

L' **articolo 5** prevede che gli interventi vengano realizzati solo a seguito della costituzione di un Fondo in moneta locale, precisandone le modalità - diverse in caso di riduzione del servizio del debito o di cancellazione e riduzione del debito stesso. Il Fondo così costituito potrà essere utilizzato per finanziare progetti di sviluppo presentati o da ONG del Paese beneficiario, segnalate dal proprio Governo, che partecipino per almeno il 10% al costo del progetto, o da

ONG italiane o internazionali che partecipino con cofinanziamenti pari ad almeno il 20 per cento delle risorse finanziarie e tecniche se in collaborazione con organizzazioni locali, o al 25 per cento se autonomi. I commi da 3 a 5 prevedono rispettivamente le finalità dei progetti, i tempi di erogazione del finanziamento e la gestione del Fondo, che è assegnata a comitati misti formati da esponenti del governo del Paese beneficiario, rappresentanti delle Agenzie delle Nazioni Unite e rappresentanti della società civile e del volontariato.

L'**articolo 6** impone ai Paesi beneficiari di rispettare determinate condizioni in tema di rispetto di diritti umani e corretta gestione delle risorse finanziarie per poter godere degli interventi messi in atto dalla cooperazione internazionale.

L'**articolo 7** assegna al Governo la responsabilità di decidere in merito alla priorità degli interventi, ma con la condizione di privilegiare le popolazioni in condizioni di particolare disagio sociale e i Paesi dell'area mediterranea.

L'**articolo 8** prevede che il Governo sia delegato ad adottare provvedimenti che prevedono sgravi fiscali sugli importi versati da cittadini e società di persone e di capitali italiani come finanziamento privato o tramite ONG ai progetti cofinanziati dai Fondi di sviluppo. Al fine di mantenere negli anni il finanziamento dei Fondi, il **comma 2** dell'articolo 5 prevede che il Governo italiano promuova, tramite accordi internazionali, l'adozione comune di una imposizione fiscale sui movimenti di capitale speculativo di breve periodo. Le transazioni finanziarie legate al commercio e agli investimenti internazionali sono escluse, ai sensi **del comma 3**, da tale imposizione. I **commi 4 e 5** prevedono che le risorse così ricavate confluiscono per due terzi nei vari fondi costituiti per gli interventi, mentre il terzo rimanente sia destinato alla creazione, presso il Fondo monetario internazionale, di un fondo assicurativo a protezione degli operatori dai rischi di insolvenza.

L'**articolo 9** costituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio che ha il duplice scopo di monitorare la situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia e di acquisire le informazioni sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

L'**articolo 10**, infine, prevede che il Governo italiano si attivi sulla scena internazionale affinché eventuali rinegoziazioni del debito avvengano in un contesto che renda compatibile la crescita, e che vengano stabilite norme e individuate le sedi idonee per dirimere eventuali controversie.

L'**articolo 11** dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge.

**TESTO A FRONTE**



A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
Finalità						
Art. 2. <i>(Principi generali e criteri direttivi)</i>		Art. 1. <i>(Finalità della cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 1. <i>(Finalità)</i>	Art. 1. <i>(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)</i>		Art. 1.
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) assicurare l'unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, quale parte integrante della politica estera, anche prevedendo e disciplinando forme di coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionale;</p>		<p>1. La Repubblica promuove la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) e con i Paesi con economie in transizione (PET), quale manifestazione dello spirito di solidarietà tra i popoli.</p> <p>2. La cooperazione con i PVS e con i PET, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante della politica estera dell'Italia. Essa è finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile dei PVS e dei PET,</p>	<p>1. La cooperazione allo sviluppo è parte inscindibile della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni stipulate nell'ambito dell'Unione europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.</p>	<p>2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono parte integrante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni ed iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, di prevenzione dei</p>		<p>1. Al fine di favorire il superamento del divario tra i Paesi più industrializzati e quelli in via di sviluppo, nonché per contribuire alla costruzione di un futuro socialmente sostenibile per l'intera umanità, il Governo intraprende azioni volte a:</p> <p>a) ridurre la povertà nei Paesi in via di sviluppo;</p> <p>b) creare un circuito virtuoso di lotta alla povertà mediante azioni di crescita e di sviluppo economico;</p> <p>c) coinvolgere in</p>

A.S. 1537 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
<b>Finalità</b>						
		favorendone il progresso economico, sociale e culturale.		conflitti. <i>Per il co. 1 cfr. infra</i>		tale processo governi e Parlamenti di altri Paesi, nonché associazioni e privati;  d) promuovere misure di regolamentazione del mercato globale, anche mediante l'organizzazione di una apposita conferenza internazionale.
					Art. 2. <i>(Ambito di applicazione)</i>	
c) prevedere che i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo siano utilizzati in coerenza con i principi condivisi in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-Comitato per l'assistenza allo					2. L'azione dell'Italia in ambito di cooperazione e solidarietà internazionale è parte qualificante della politica estera e ha come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
Finalità						
sviluppo (OCSE-DAC);					organizzazioni di solidarietà internazionale dei Paesi cooperanti, individuati in base agli indicatori stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) ed ai parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).	
Art. 1. <i>(Finalità e oggetto della delega)</i>	Art. 1. <i>(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 2. <i>(Obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo)</i>			Art. 1. <i>(Oggetto e finalità)</i>	Art. 2.
	1. È compito della Repubblica promuovere, ed organizzare ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo la quale si ispiri alle seguenti	1. Sono considerati obiettivi prioritari dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia:		1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la		1. Gli interventi di cui all'articolo 1 dovranno essere coerenti e coordinati con l'attività di cooperazione allo sviluppo e, in particolare,

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
Finalità						
	finalità:			quale si ispiri alle seguenti finalità:		dovranno mirare:
1. Con l'obiettivo di garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo sia orientata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali, culturali, di lavoro e di vita delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo anche con iniziative di formazione, nonché allo sviluppo dei sistemi produttivi locali ( <i>segue</i> )		a) il rafforzamento delle istituzioni pubbliche e private e la promozione delle economie locali dei PVS;			1. La Repubblica promuove la pace e la giustizia tra le nazioni attraverso una politica di cooperazione e solidarietà internazionale fondata sui principi dell'interdipendenza, della riconciliazione e del partenariato, da realizzare stabilendo relazioni paritarie e valorizzando le risorse presenti nelle aree di intervento.	
<i>(segue)</i> e dei diritti del lavoro e dei processi di rinnovamento delle politiche di governo dei territori, alla cancellazione del debito, ( <i>segue</i> )	a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione repubblicana ed alla	b) la lotta alla povertà ed all'emarginazione sociale; c) il sostegno ai processi di democratizzazione;		a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana ed alla	2. La politica di cooperazione e solidarietà internazionale dell'Italia è coerente con gli orientamenti e le priorità fissati dall'Unione europea e dalla Dichiarazione del	a) alla promozione della pace, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
Finalità						
	Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;			Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;	Millennio delle Nazioni Unite.	
<i>(segue)</i> alla lotta alla povertà, alle pandemie, alla discriminazione di genere, alla tutela dell'infanzia, alla promozione dei diritti umani, della salute, del ruolo delle donne, della solidarietà internazionale e della pace e alla tutela dei beni comuni, dell'ambiente e del patrimonio culturale, e sia ispirata ai principi e alle raccomandazioni delle Nazioni Unite, in coerenza con la normativa comunitaria vigente in materia, il Governo, su	<i>b)</i> il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali, in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950,	<i>d)</i> la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;	2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al	<i>b)</i> il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950,		<i>b)</i> alla promozione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni;

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
Finalità						
<p>proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per gli aspetti organizzativi e per quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo, della organizzazione delle relative strutture e degli interventi e delle attività di</p>	<p>resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana ed il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;</p>		<p>miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia nonché al sostegno della promozione della donna.</p>	<p>resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana ed il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;</p>		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
Finalità						
cooperazione.						
	c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;	f) il miglioramento della condizione femminile e la promozione della piena partecipazione delle donne alla vita economica, politica e sociale dei loro Paesi;	<i>Cfr. supra co. 2</i>	c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;		c) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nonché all'emancipazione delle donne;
	d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20	e) la difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;	<i>Cfr. supra co. 2</i>	d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20		<i>Cfr. supra lett. c)</i>

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
<b>Finalità</b>						
	marzo 2003, n. 77;			marzo 2003, n. 77;		
	e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;			e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;		
				f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della governance globale;		
	f) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della	h) la tutela dell'ambiente.	<i>Cfr. supra co. 2</i>	g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
Finalità						
	<p>Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;</p>			<p>Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;</p>		
	<p>g) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e la formazione professionale.</p>			<p>h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;</p>		
		<p>h) il governo responsabile dei flussi migratori;</p>				<p>f) al governo responsabile dei flussi migratori.</p>
				<p>i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle</p>		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
<b>Finalità</b>						
				generazioni presenti e di quelle future;		
				l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;		
				m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);		
				n) il raggiungimento, entro il 2015, degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell'ONU;		
	2. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, utilizzando l'apporto			3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
Finalità						
	professionale degli immigrati provenienti dai Paesi delle periferie del mondo ai progetti di cooperazione allo sviluppo.			loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.		
	3. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile tra i Paesi sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo e si impegna a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.			4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.		

A.S. 1537 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
Finalità						
<p><i>(art. 1)</i></p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria in materia e con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nonché in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, assicurano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di cooperazione allo sviluppo.</p>						

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
<b>Finalità</b>						
						<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali competenti, promuove le iniziative opportune affinché la globalizzazione dell'economia costituisca un effettivo strumento di sviluppo per tutti i popoli, e in particolare per:</p> <p>a) adeguare i compiti e l'azione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) al nuovo contesto economico e commerciale;</p> <p>b) favorire la liberalizzazione degli scambi, in primo luogo dei prodotti tessili ed alimentari;</p> <p>c) armonizzare le politiche «regionali»</p>

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1642 Baccini
<b>Finalità</b>						
						<p>tutelando anche l'ambiente e le culture locali;</p> <p>d) valorizzare l'azione dei Parlamenti sia nel ruolo di orientamento dell'azione dei Governi sia nel ruolo di rappresentanze dei cittadini;</p> <p>e) favorire il dialogo fra le diverse parti al fine dell'avvio di un nuovo ciclo di negoziati multilaterali commerciali in occasione della prossime conferenze ministeriali dell'OMC.</p>

A.S. Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
-----------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------

A.S. Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Definizione delle attività</b>						
Art. 2. <i>(Principi generali e criteri direttivi)</i>	Art. 2 <i>(Ambito di applicazione)</i>	Art. 4. <i>(Aiuto pubblico allo sviluppo)</i>	Art. 1. <i>(Finalità)</i>	Art. 2 <i>(Ambito di applicazione)</i>	Art. 1. <i>(Oggetto e finalità)</i>	
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:	1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.	1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, da realizzare, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed in conformità ai principi convenuti in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con finanziamenti a dono o a credito, e con i relativi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, è denominato Aiuto pubblico allo sviluppo (APS).	3. La cooperazione allo sviluppo comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisetoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.	1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.		

A.S. Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
					Art. 2. <i>(Ambito di applicazione)</i>	
		2. L'APS si realizza in via bilaterale, multilaterale e multilaterale.			1. L'insieme delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale si articola in: a) contributi di solidarietà dell'Italia in ambito multilaterale; b) interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali; c) cooperazione decentrata e partenariati territoriali;	
					Art. 1. <i>(Oggetto e finalità)</i>	
b) prevedere che gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possano essere utilizzati, direttamente o	2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, come definiti ai		5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di	2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, come definiti ai	4. Dalla politica di cooperazione e solidarietà internazionale sono esclusi gli interventi che hanno carattere militare o di polizia.	

<b>A.S. Governato</b>	<b>A.S. 83 Malabarba</b>	<b>A.S. <u>517</u> Mantica e altri</b>	<b>A.S. 1260 Pianetta e altri</b>	<b>A.S. 1398 Martone e altri</b>	<b>A.S. <u>1599</u> Tonini e altri</b>	<b>A.S. 1641 Baccini</b>
indirettamente, per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari;	sensi del comma 3.		carattere militare.	sensi del comma 3. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, nemmeno quando si tratti della prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.		
	3. Sono da considerare interventi militari o di polizia, quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.			3. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.		
	4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione			4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione	3. La politica di cooperazione e solidarietà	

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione del commercio o degli investimenti italiani all'estero.			della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.	internazionale non è subordinata alla promozione del commercio o degli investimenti italiani all'estero ed è svincolata dalla fornitura di beni e di servizi italiani.	
	Art. 7. <i>(Oggetto dell'attività di cooperazione)</i>		Art. 2 <i>(Attività di cooperazione)</i>	Art. 8. <i>(Oggetto dell'attività di cooperazione)</i>		
	1. Nel quadro dei rapporti di mutualità ed interscambio tra i popoli rientrano, tra l'altro, nell'attività di cooperazione:		3. Nell'attività di cooperazione allo sviluppo rientrano:	1. Nel quadro dei rapporti di mutualità ed interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:		
	a) la realizzazione di progetti di sviluppo integrato e l'attuazione delle iniziative atte a perseguire, nei Paesi <i>partner</i> , le finalità di cui all'articolo 1;			a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				livello locale;		
	b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;		a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, di infrastrutture, di attrezzature e di servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;	b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;		
			b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, di banche e di fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo			

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			sviluppo dell'Unione europea;			
			c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, di amministrazione e di gestione, di valutazione e di monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;			
	c) la formazione di base e la formazione professionale di cittadini dei Paesi <i>partner</i> e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;		d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo <i>in loco</i> , in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive	c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi <i>partner</i> e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			modificazioni, nonché la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;			
			e) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;			
			f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione sociale della donna attraverso la sua diretta			

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			partecipazione in ogni settore d'intervento;			
			g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;			
	d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali e sportivi fra l'Italia ed i Paesi <i>partner</i> , nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarieta tra comunita locali;		h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo con particolare riguardo agli scambi tra i giovani;	d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia ed i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarieta tra comunita locali;		
			i) la realizzazione di interventi in			

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo per la promozione di uno sviluppo economico endogeno ed ecosostenibile;			
	e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra l'Italia e i Paesi <i>partner</i> , ai sensi dell'articolo 25;			e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra l'Italia e i Paesi <i>partner</i> , ai sensi dell'articolo 28;		
			l) l'adozione di strumenti e di interventi, anche di natura finanziaria, per favorire gli scambi tra i Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni nonché la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e			

A.S. Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			l'azione dell'Unione europea;			
					Art. 2. <i>(Ambito di applicazione)</i>	
<i>(art. 2) d)</i> prevedere che nelle attività di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi;	f) la realizzazione di interventi nei Paesi <i>partner</i> , a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale ed ambientale;			f) la realizzazione di interventi nei Paesi <i>partner</i> , a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale ed ambientale;	3. L'insieme delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale, di seguito denominato «Contributo italiano alla solidarietà internazionale (CISI)», è finalizzato, anche attraverso la promozione, da parte dei Paesi destinatari degli interventi, di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile.	
				g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali, la lotta alla povertà, l'avviamento di		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				attività nei Paesi partner, ai sensi dell'articolo 30;		
	g) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, ad iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi <i>partner</i> ;		m) il sostegno a programmi di informazione e di comunicazione per favorire una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e di sviluppo dei Paesi beneficiari;	h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, ad iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi partner;		
	h) le iniziative di cooperazione decentrata ed orizzontale che promuovano il collegamento tra regioni, comuni, province, altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 20 ed omologhi soggetti dei Paesi <i>partner</i> ;			i) le iniziative di cooperazione decentrata ed orizzontale che promuovano il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni ed altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 24 ed omologhi soggetti dei Paesi		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				partner;		
				l) il sostegno e l'adozione a distanza, nelle forme previste dall'articolo 31;		
	i) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.		n) l'utilizzo di conoscenze e di tecnologie italiane in grado di intensificare i rapporti eventualmente già instaurati in ambito nazionale tra le istituzioni pubbliche e il settore privato.	m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.		
			4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) ed n) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.			

A.S. Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p>Art. 5. <i>(APS bilaterale)</i></p> <p>1. L'APS si realizza in via bilaterale, attraverso la realizzazione di progetti, programmi ed altre iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'Amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei PVS e dei PET.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15, oppure affidate ad organizzazioni non</p>			<p>Art. 4. <i>(Interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali)</i></p> <p>1. Il CISI si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione e dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento di indirizzo di cui all'articolo 8.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1</p>	

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p>governative (ONG), enti e società private, oppure realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità.</p> <p>3. La concessione di crediti a condizioni agevolate, per finalità che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, anche in consorzio con enti o banche estere, a governi, banche centrali o enti pubblici dei PVS, è effettuata da una istituzione finanziaria nazionale individuata mediante procedura di gara dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, a valere su un fondo rotativo costituito presso la Direzione generale stessa.</p>			<p>possono essere attuate direttamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 9, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate, tramite procedure concorsuali, ai soggetti di cui all'articolo 11.</p>	

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p>Art. 6. (APS multilaterale)</p> <p>1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali</p>				

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		stessi.				
		Art. 7 <i>(APS multilaterale)</i>			Art. 3. <i>(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)</i>	
		1. L'APS si realizza in via multilaterale attraverso il sostegno al bilancio di organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, oppure la partecipazione finanziaria a fondi di cooperazione istituiti da organismi internazionali e comunitari, a banche e fondi di sviluppo. La concessione di contributi volontari al bilancio di enti internazionali deve essere deliberata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la			1. Rientra nell'ambito del CISI la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché ai programmi ed all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.	

A.S. Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		cooperazione allo sviluppo, previo parere obbligatorio delle Commissioni competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimere entro sessanta giorni dalla trasmissione della richiesta, e previo parere del Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 13.				
			Art. 1. <i>(Finalità)</i>			
			4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle			

A.S. Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			popolazioni. Costituisce altresì attività di cooperazione quella rivolta alla rimozione di mine e ordigni bellici dal territorio dei Paesi cooperanti.			
Art. 2. <i>(Principi generali e criteri direttivi)</i>		Art. 8. <i>(Interventi di emergenza)</i>	Art. 5. <i>(Interventi straordinari)</i>	Art. 1. <i>(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)</i>	Art. 2. <i>(Ambito di applicazione)</i>	Art. 2.
l) disciplinare gli interventi umanitari di emergenza immediatamente successivi a quelli atti a consentire la tutela della integrità della vita delle popolazioni, anche mediante il coordinamento della disciplina vigente, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della		1. L'APS include altresì interventi attuati nei PVS e nei PET in seguito a calamità naturali o causate dall'uomo e a situazioni di emergenza originate da eventi eccezionali, che minacciano la sopravvivenza di popolazioni. Tali interventi includono l'invio di missioni di soccorso, attrezzature e derrate alimentari e la messa in opera di	1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono quelli relativi a situazioni di emergenza che implicano: <i>a)</i> l'invio di missioni di soccorso e di derrate alimentari in aree colpite da carestie e da fame; <i>b)</i> l'avvio di interventi in campo igienico-sanitario in aree colpite da	1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità: <i>o)</i> il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti e altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti	1. L'insieme delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale si articola in: (...) <i>d)</i> interventi di emergenza umanitaria.	1. Gli interventi di cui all'articolo 1 dovranno essere coerenti e coordinati con l'attività di cooperazione allo sviluppo e, in particolare, dovranno mirare: (...) <i>d)</i> ai processi di stabilizzazione e ricostruzione nelle situazioni di crisi; <i>e)</i> agli aiuti di emergenza alla

A.S. Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;		strutture sanitarie e di campi di accoglienza per popolazioni sfollate o rifugiate.	calamità; c) la costruzione di strutture di accoglienza per i rifugiati e l'apprestamento di ogni altra necessità per il medesimo fine; d) l'impiego, d'intesa con i Ministeri interessati, con gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c).	od oggetto di persecuzioni.		ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali;
		2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere approvati con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo che, riconosciuto lo stato di calamità o di emergenza, ne determina altresì la durata.	<i>Cfr. co. 3 infra</i>			

A.S. Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p>3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, anche d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può porre a disposizione personale specializzato e mezzi idonei. Essi possono altresì essere affidati per la realizzazione ad ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24, oppure realizzati da organismi internazionali.</p>	<p>2. Gli interventi derivanti da calamità o da eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di seguito denominata «Direzione generale».</p>			
		<p><i>Cfr. co. 2 supra</i></p>	<p>3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri.</p>			
			<p>4. Le attività di cui al presente articolo</p>			

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, ad una apposita unità operativa della Direzione generale.			
				Art. 10. <i>(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)</i>	Art. 6. <i>(Interventi di emergenza umanitaria)</i>	
				1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo. 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali,	1. Gli interventi di emergenza umanitaria sono parte della solidarietà internazionale e sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo. La percentuale massima del Fondo unico di cui all'articolo 12, destinabile agli aiuti di emergenza, è fissata nell'ambito della	

A.S. Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				<p>stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che generi situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali.</p> <p>Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.</p> <p>3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di</p>	<p>programmazione triennale di cui all'articolo 8.</p> <p>2. In caso di emergenze dovute a gravi calamità naturali, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce in piena autonomia, secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento programma gli interventi di emergenza, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 9.</p> <p>3. Nel caso di interventi di emergenza sono altresì invitate a prestare la loro opera, in modo</p>	

A.S. Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.	coordinato e con procedure selettive semplificate, le organizzazioni non governative con specifiche esperienze nel settore e riconosciute ai sensi dell'articolo 11.	
	Art. 25. <i>(Commercio equo e solidale)</i>			Art. 28. <i>(Commercio equo e solidale)</i>	Art. 17. <i>(Commercio equo e solidale)</i>	
	1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi <i>partner</i> , che tendono a valorizzare le			1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi <i>partner</i> , che tendono a valorizzare le	1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare	

A.S. Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	<p>produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.</p>			<p>produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.</p>	<p>scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.</p>	
	<p>2. I soggetti di cui all'articolo 20 che praticano gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro</p>			<p>2. I soggetti di cui all'articolo 24, che praticano gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro</p>	<p>3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto</p>	

A.S. Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo.			dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.	con il Ministro degli affari esteri.	
	3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:			3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:	2. Sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:	
	a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;			a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;	a) <i>cfr, infra</i> b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.	
	b) hanno come fine statutario lo			b) hanno come fine statutario lo		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;			svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;		
	c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;			c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;		
	d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;			d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;	a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;	
	e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;			e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;		
	f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.			f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi <i>partner</i> , salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.			4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi <i>partner</i> , salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.		
				Art. 9. <i>(Modalità delle attività di cooperazione)</i>		
				1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4. 2. Il piano-Paese		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				<p>deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese partner. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività degli operatori internazionali.</p> <p>3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati</p>		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				<p>con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione predetti devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.</p>		

A.S. Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				Art. 30. <i>(Attività di microcredito)</i>		
				<p>1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali.</p> <p>Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito</p>		

A.S. Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				<p>aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.</p> <p>2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di microcredito secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la</p>		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				<p>cooperazione e la solidarietà internazionale.</p> <p>3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:</p> <p>a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;</p> <p>b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;</p> <p>c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;</p> <p>d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito negli</p>		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				<p>ultimi due anni;</p> <p>e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;</p> <p>f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;</p> <p>g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.</p> <p>4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.</p>		
				<p>Art. 31. <i>(Sostegno e</i></p>		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				<i>adozione a distanza)</i>		
				<p>1. Ai fini della presente legge, per sostegno e adozione a distanza si intende ogni atto di aiuto economicamente apprezzabile di minori residenti in Paesi in ritardo di sviluppo, rivolto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione nei Paesi d'origine. Tali atti devono favorire un vincolo di conoscenza e di relazione affettiva tra i soggetti interessati.</p> <p>2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e</p>		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				<p>beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.</p> <p>3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:</p> <p>a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;</p> <p>b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo</p>		

A.S. Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				<p>sviluppo;</p> <p>c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;</p> <p>d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o adozione a distanza negli ultimi due anni;</p> <p>e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;</p> <p>f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.</p> <p>4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che</p>		

<b>A.S. Governore</b>	<b>A.S. 83 Malabarba</b>	<b>A.S. <u>517</u> Mantica e altri</b>	<b>A.S. 1260 Pianetta e altri</b>	<b>A.S. 1398 Martone e altri</b>	<b>A.S. <u>1599</u> Tonini e altri</b>	<b>A.S. 1641 Baccini</b>
				prestano la loro opera in tali attività.		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Destinatari della cooperazione</b>						
	Art. 5. <i>(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 3. <i>(Soggetti e destinatari della cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 3. <i>(Condizioni)</i>	Art. 6. <i>(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo)</i>		
	<p>1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, residenti nei Paesi <i>partner</i>, nonché le popolazioni e le comunità destinarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate dalla Commissione.</p>	<p>2. Sono destinatari delle iniziative di cooperazione le popolazioni dei PVS e dei PET, direttamente o tramite governi centrali e locali ed istituzioni e organizzazioni pubbliche e private.</p>		<p>1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi <i>partner</i>, nonché le popolazioni e le comunità destinarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.</p>		

A.S. 1537 Governor	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 24, interventi che abbiano come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che siano discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.		
				Art. 7. <i>(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo)</i>		
				3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi partner e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti in loco o in aree geografiche		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
				limitrofe. Particolare favore in questo senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.		
						Art. 6.
	2. Non possono essere destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, e decadono da ogni beneficio da essa previsto, i Governi che, a giudizio della Commissione:		1. Il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici riconosciuti a livello internazionale costituisce un criterio di priorità nella scelta del Paese beneficiario	4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, gli enti e le imprese che si rendono responsabili di		1. Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 5 sono attuati solo se nel Paese beneficiario risultino rispettate le condizioni previste dalla legge 25 luglio 2000, n. 209, riguardanti i

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	<p>a) si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;</p> <p>b) non garantiscono la libertà di associazione e di sciopero da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;</p> <p>c) non contrastano con ogni mezzo lo sfruttamento del lavoro minorile e la riduzione in schiavitù;</p> <p>d) destinano alla spesa militare o di polizia un finanziamento che, sempre a giudizio della Commissione, risulta eccessivo rispetto a quello sostenuto per soddisfare i bisogni sociali della popolazione.</p> <p>3. Nei casi previsti dal comma 2 è tuttavia possibile attuare, mediante i soggetti di cui all'articolo 20, interventi che abbiano come</p>		<p>ai fini dell'attività di cooperazione allo sviluppo.</p> <p>2. Nei casi in cui l'intervento sia finalizzato a incentivare il rispetto dei diritti umani, l'opera di cooperazione non può continuare in assenza di una concreta collaborazione a tale fine da parte del Paese destinatario.</p>	<p>violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente e la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che fossero a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi partner individuati ai sensi dell'articolo 6.</p>		<p>diritti umani e le regole democratiche.</p> <p>2. I finanziamenti sono interrotti qualora i Governi beneficiari non rispettino le seguenti condizioni:</p> <p>a) utilizzo delle risorse messe a disposizione in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, con contestuale divieto dell'utilizzo in spese militari;</p> <p>b) gestione corretta e trasparente delle risorse, di concerto con ONG riconosciute dal Governo italiano e internazionalmente;</p> <p>c) impegno ad una politica economica di sviluppo e di risanamento delle finanze pubbliche.</p>

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	dirette destinatarie le popolazioni civili e che siano discussi e negoziati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.					
						Art. 7.
						1. Le priorità nella scelta dei Paesi beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono definite dal Governo italiano, sentiti anche i coordinamenti delle ONG italiane, privilegiando le popolazioni in particolare situazione di disagio sociale e di Paesi dell'area del Mediterraneo.

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
Art. 2. <i>(Principi generali e criteri direttivi)</i>	Art. 3. <i>(Organizzazione e governo della cooperazione allo sviluppo)</i>			Art. 3. <i>(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agencia per la cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 9. <i>(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale)</i>	
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:  i) istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico, che attua gli indirizzi e le finalità stabiliti dal Ministro degli affari esteri; prevedere la corrispondente	2. È istituito l'Ente per la cooperazione allo sviluppo (ECS), ente pubblico cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, coordinare e controllare gli interventi svolti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro e dalle società cooperative di cui			4. È istituita l'Agencia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il	1. È istituita l'Agencia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», quale organo responsabile dell'attuazione e della gestione del CISI.  4. L'Agencia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, secondo	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
<p>riduzione anche mediante la soppressione delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia;</p> <p><i>cfr. anche lettere d)-g) infra</i></p>	<p>al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 23.</p>			<p>raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 27. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 13, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ed al controllo di cui all'articolo 5.</p>	<p>i criteri, le responsabilità, le procedure operative, di gestione, di controllo interno e di revisione contabile definite da appositi regolamenti predisposti dal direttore generale e approvati dal comitato direttivo, di cui all'articolo 10.</p>	
	<p>4. L'ECS elabora ogni anno una</p>					

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	relazione previsionale e programmatica, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 3.					
	Art. 8. <i>(Modalità delle attività di cooperazione)</i>			Art. 11. <i>(Compiti dell'ACS)</i>		
	1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione, l'ECS redige un piano-Paese, da aggiornare periodicamente. Qualora lo ritenga opportuno, l'ECS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati o nel medesimo Stato.			3. L'ACS predispone i piani-Paese di cui agli articoli 4 e 9 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi partner, secondo quanto disposto dall'articolo 18, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.	3. L'Agenzia può operare in Italia e nei principali paesi destinatari del CISI attraverso unità locali di cooperazione (ULC). Le ULC favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento di eventuali soggetti locali che svolgono attività di cooperazione internazionale, al fine del monitoraggio del rispetto dei principi di cui all'articolo 1 da parte dei governi dei Paesi destinatari	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
					del CISI.	
				Art. 4. <i>(Definizione dei piani-Paese)</i>		
	<p>2. Il piano-Paese di cui al comma 1 deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese e, salvo che nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese <i>partner</i>. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese <i>partner</i>, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività degli operatori</p>			<p>1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'<i>United Nations development program</i> (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'ACS redige inoltre piani</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	internazionali.			regionali, comprendenti territori situati in più Stati.		
	Art. 9. <i>(Compiti dell'ECS)</i>			Art. 11. <i>(Compiti dell'ACS)</i>	Art. 9. <i>(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale)</i>	
					5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. In particolare, l'Agenzia, nel rispetto del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 8:	
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, nel disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia	1. L'ECS promuove, finanzia, coordina ed esegue gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, tenendo presente il quadro più generale delle			1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitorea gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, sulla base	a) provvede all'attuazione al programma annuale, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 11;  b) eroga, su base	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
<p>prevedono che:</p> <p>a) l'Agenzia attua la politica di cooperazione e di solidarietà internazionale avvalendosi anche dei soggetti di cui alla lettera m) del comma 1, nonché eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;</p>	<p>attività di cooperazione allo sviluppo svolte a vari livelli dagli Stati membri dell'Unione europea, dagli organismi e istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.</p>			<p>delle disposizioni previste dall'articolo 3.</p>	<p>convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione;</p> <p>c) promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità indicati dal documento di indirizzo politico di cui all'articolo 8;</p> <p>d) promuove iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione di interventi di cooperazione, ivi comprese le emergenze umanitarie;</p> <p>e) favorisce la creazione di una rete nazionale ed</p>	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
					europea di soggetti pubblici e privati che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale.	
b) l'Agenzia, in sede di pianificazione delle strategie operative e degli interventi, assicura la coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui alla lettera e) del comma 1 di tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle proposte e finanziate dalle regioni e dagli enti locali;	2. L'ECS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.			2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.		
c) l'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione; può realizzare iniziative di						

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
cooperazione finanziata da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui alla lettera e) del comma 1;						
<p>d) l'agenzia promuove altresì iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione di interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale, ivi comprese le emergenze umanitarie, in specie volte alla lotta alle pandemie;</p> <p>e) l'agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche</p>				<p>4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali, e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.</p>	<p>6. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e finalità, l'agenzia può essere controparte delle istituzioni comunitarie e internazionali nonché stipulare accordi con finanziatori pubblici e privati in ambito nazionale e internazionale.</p> <p>7. L'agenzia presenta al Ministro degli affari esteri, al vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al Comitato un rapporto annuale sulle attività svolte e risponde a qualsiasi richiesta</p>	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
<p>e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere n) ed o), i proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui alle lettere a), c) e d) del presente comma, i fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, nonché liberalità e legati;</p> <p>f) le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia, delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti di cui alla lettera m) del</p>					di informazioni proveniente da tali soggetti.	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
<p>comma 1, che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; analogo beneficio compete alle importazioni di beni connessi alle medesime finalità;</p> <p>g) l'Agenzia è dotata di autonomia di bilancio, nonché di capacità di determinare le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.</p>						

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	Art. 10. <i>(Direttore generale)</i>			Art. 12. <i>(Direttore generale)</i>	Art. 10. <i>(Organi dell'Agenzia)</i>	
<p>3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera i), in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;</p> <p>b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della</p>	<p>1. Il direttore generale dell'ECS è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo. La nomina è approvata dalla Commissione. Il direttore generale dura in carica cinque anni.</p> <p>2. Il direttore generale sovrintende alle attività dell'ECS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.</p> <p>3. Il direttore</p>			<p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.</p>	<p>1. Sono organi dell'Agenzia:</p> <p>a) il direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</p> <p>(...)</p> <p>2. Il direttore generale è responsabile della gestione e della attuazione del programma annuale di attività</p>	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
responsabilità della gestione, nonché della responsabilità dell'attuazione della politica di cooperazione e di solidarietà internazionale e del raggiungimento dei relativi risultati;	generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ECS			<p>2. Il direttore generale sovrintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.</p> <p>3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.</p>	<p>dell'Agenzia, anche per quanto attiene al raggiungimento dei relativi risultati. Può essere chiamato in ogni momento a rispondere del proprio operato di fronte al Parlamento, che può altresì chiederne la revoca al Consiglio dei ministri.</p> <p>3. Il direttore generale e i membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.</p>	
				Art. 13. <i>(Statuto e regolamenti dell'ACS)</i>	Art. 10. <i>(Organi dell'Agenzia)</i>	
				1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale	4. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
				<p>dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 14, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.</p> <p>2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.</p> <p>3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p>delle finanze e col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che disciplina le competenze degli organi, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.</p> <p>6. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p>	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	Art. 11. <i>(Consiglio di amministrazione)</i>			Art. 14. <i>(Comitato direttivo)</i>	Art. 10. <i>(Organi dell'Agenzia)</i>	
c) previsione di un comitato direttivo, presieduto dal direttore dell'Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno tre nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;	1. Il consiglio di amministrazione dell'ECS è composto dal direttore generale e da dieci membri, di cui uno nominato dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli affari esteri, tre nominati dalla Commissione, uno nominato dal personale dell'ECS addetto alla valutazione, attuazione e sorveglianza dei progetti, uno nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome			1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:  a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà	1. Sono organi dell'Agenzia:  (...) b) il comitato direttivo, presieduto dal direttore generale e composto da quattro membri, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e scelti tra esperti di riconosciuta competenza ed esperienza sui problemi della cooperazione internazionale, di cui tre designati dal Ministro degli affari esteri e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	<p>di Trento e di Bolzano, uno nominato dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e uno nominato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano di diritto quattro membri nominati dal comitato direttivo della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21, senza diritto di voto.</p>			<p>internazionale;</p> <p>b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p><i>Vedi anche co. 3 supra</i></p>	
	<p>4. Il consiglio di amministrazione approva annualmente la relazione previsionale e programmatica e la relazione dettagliata sull'attività di</p>			<p>2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 13. Esso, in particolare:</p> <p>a) predispone lo statuto e delibera il</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	<p>cooperazione allo sviluppo. 5. Il consiglio di amministrazione delibera in modo specifico l'approvazione dei progetti sottoposti all'ECS e può rifiutare, con propria decisione motivata, l'approvazione di tutti i progetti sottoposti all'ECS. È escluso il ricorso alla trattativa privata per gli interventi, affidati ad imprese private, di importo superiore a 1.549.380 euro.</p>			<p>regolamento dell'ACS;</p> <p>b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;</p> <p>c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;</p> <p>g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
				<p>h) delibera gli impegni di spesa;</p> <p>i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;</p> <p>l) delibera in merito ad ogni questione che il direttore generale ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.</p>		
	<p>6. Il consiglio di amministrazione approva i piani Paese di cui all'articolo 8 e delibera l'istituzione delle unità locali di cooperazione nei Paesi <i>partner</i>, di cui all'articolo 15, nonché delle rappresentanze dell'ECS presso le organizzazioni internazionali.</p>			<p>f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;</p>		
	<p>7. Il consiglio di amministrazione delibera le</p>			<p>d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	<p>procedure relative al funzionamento dell'ECS, entro sei mesi dal suo insediamento, ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti. Tali procedure sono adottate, previo parere favorevole della Commissione, entro tre mesi dalla loro presentazione.</p>			<p>successivamente ogni volta che se ne presenti la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 16;</p> <p>e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;</p>		
	<p>8. Gli atti del consiglio di amministrazione sono pubblici. Di essi viene data notizia attraverso il bollettino dell'ECS, nonché per via telematica e televisiva e Televideo.</p>					
<p>d) definizione dei poteri ministeriali di controllo e</p>						

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
vigilanza;						
	Art. 12. <i>(Collegio dei revisori dei conti)</i>			Art. 15. <i>(Collegio dei revisori dei conti)</i>	Art. 10. <i>(Organi dell'Agenzia)</i>	
e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;	1. Presso l'ECS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti, e composto da cinque membri ripartiti con le seguenti modalità: <i>a)</i> tre nominati dalla Commissione; <i>b)</i> uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze; <i>c)</i> uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'ECS, su proposta del direttore generale.			1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da ulteriori cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità: <i>a)</i> due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale; <i>b)</i> uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei	1. Sono organi dell'Agenzia:  (...) <i>c)</i> il collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due dal Ministro degli affari esteri.	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
				deputati; c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.		
	2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ECS, tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1, ed approva il consuntivo di cui all'articolo 3, comma 5.			2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.		
f) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione; g) deliberazione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità,						

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
<p>approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.</p>						
				<p>Art. 5. <i>(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo)</i></p>		
				<p>1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
				<p>sul bilancio dello Stato, senza controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.</p> <p>2. Con procedura concorsuale, gestita dal Ministero per la cooperazione e la solidarietà internazionale, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:</p> <p>a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che eserciterà i suoi controlli sia sul bilancio complessivo dell'ACS, sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle il cui controllo fosse richiesto dal</p>		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
				<p>Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;</p> <p>b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che eserciterà i controlli di qualità sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle il cui controllo fosse richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni competenti.</p> <p>3. Della eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato ed ogni informazione richiesta, nonché di permettere</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
				<p>l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività sia operative che amministrative, è fatta menzione nei contratti e convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.</p> <p>4. Ognuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 12, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 15.</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	Art. 13. <i>(Organizzazione dell'ECS)</i>			Art. 16. <i>(Organizzazione dell'ACS)</i>		
	1. L'ECS è strutturato in divisioni geografiche, una divisione multilaterale e una divisione del personale.			1. L'ACS è strutturato in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di staff del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
				APS.		
	<p>2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, alla valutazione, alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale. Da esse dipendono le unità locali di cooperazione di cui all'articolo 15.</p>			<p>2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.</p>		
	<p>3. La divisione multilaterale è costituita da tre uffici: sistema delle Nazioni Unite; fondi e banche di sviluppo; Unione europea. Essa è preposta ai seguenti compiti: gestione</p>			<p>3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:</p> <p>a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	<p>dei rapporti con gli organismi delle Nazioni Unite; gestione dei rapporti con l'Unione europea, per tutte le tematiche attinenti alla cooperazione allo sviluppo; formulazione della proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi ed agli istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali: tale proposta, approvata dal consiglio di amministrazione dell'ECS, è sottoposta all'approvazione della Commissione; gestione dei contributi volontari; valutazione, gestione, monitoraggio e coordinamento dei programmi e dei</p>			<p>sovrnazionali;</p> <p>b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi ed agli istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali;</p> <p>c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi ed i progetti multilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	<p>progetti multilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica. La definizione della tipologia degli interventi finanziabili sui canali multilaterale e multilaterale è stabilita dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>					
	<p>4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ECS, con particolare riguardo al</p>			<p>4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.			reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.		
	5. Uno specifico ufficio dell'ECS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ECS.			5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.	8. Al fine del coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione e solidarietà internazionale, è istituita presso l'Agenzia una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti. L'accesso alla banca dati è pubblico.	
	6. Uno specifico ufficio dell'ECS è incaricato dei servizi di formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1.					

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	Art. 14. <i>(Personale dell'ECS)</i>			Art. 17. <i>(Personale dell'ACS)</i>		
<p>4. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, adottati di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, disciplinano le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I medesimi decreti disciplinano, altresì, il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia,</p>	<p>1. Il personale dell'ECS è inquadrato in appositi ruoli stabiliti sulla base di un negoziato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro per la cooperazione allo sviluppo e le organizzazioni sindacali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla definizione dei predetti ruoli, si applicano le disposizioni contrattuali in vigore per il personale del Ministero degli affari esteri – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.</p>			<p>1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 16, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni</p>		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento.				sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.		
				2. Fino alla definizione della nuova normativa, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.		
	2. Lo <i>status</i> del personale dipendente dell'ECS deve tenere conto dell'esigenza di			3. Lo <i>status</i> del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.			tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.		
	Art. 26. <i>(Personale dell'ECS)</i>			Art. 26. <i>(Personale dell'ACS)</i>		
5. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 4, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazione e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 2, lettera e), e sono interamente destinate alla copertura del trattamento	1. Nei ruoli dell'ECS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal consiglio di amministrazione ed approvate dalla Commissione, coloro che hanno prestato o prestano fino alla data di entrata in vigore della presente legge la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.			1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
economico del personale.				loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.		
	Art. 16. <i>(Autonomia finanziaria dell'ECS)</i>			Art. 20. <i>(Autonomia finanziaria dell'ACS)</i>	Art. 10. <i>(Organi dell'Agenzia)</i>	
6. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Agenzia ed è altresì determinata la quota massima dello stanziamento, a valere sul fondo di cui al comma 2, lettera e), da destinare alle spese di funzionamento.	1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione e del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.			1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione e del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.	5. L'Agenzia è autorizzata a provvedere alle spese per la propria organizzazione e gestione utilizzando le risorse del Fondo unico nei limiti previsti dall'articolo 12.	
	2. L'ECS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo			2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
	al fondo di cui all'articolo 17.			al Fondo unico di cui all'articolo 21.		
	3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ECS è soggetto al controllo del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 12.			3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 15, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), ed a quello delle Commissioni parlamentari competenti.		
				4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
				trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.		
7. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.						
				Art. 19. <i>(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)</i>		
				1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale definisce le procedure relative al funzionamento		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
				<p>dell'ACS, ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti, di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.</p> <p>2. Eventuali integrazioni e modifiche alle procedure adottate</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Enti pubblici per la cooperazione</b>						
				ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.		
					Art. 12. <i>(Autonomia finanziaria e Fondo unico per la cooperazione e la solidarietà internazionale)</i>	
					4. Sulla base del documento di indirizzo governativo di cui all'articolo 8 e del programma annuale di cui all'articolo 9, l'Agenzia decide gli interventi del CISI italiano e ripartisce le risorse tra i Ministeri coinvolti, gli enti territoriali interessati e gli altri soggetti di cui all'articolo 11.	

A.S. 1537 Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
	Art. 3. <i>(Organizzazione e governo della cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 9. <i>(Istituzione del Viceministro)</i>		Art. 3. <i>(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 7. <i>(Vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale)</i>	
	1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro senza portafoglio per la cooperazione allo sviluppo, che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, gli indirizzi e le finalità di tale politica, assicurando anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite e da	1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nomina un sottosegretario responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le		1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.	1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di cooperazione e solidarietà internazionale.  2. Le competenze relative al CISI sono attribuite ad un vice ministro degli affari esteri, di seguito denominato «vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale», allo scopo designato ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
	altre organizzazioni internazionali.	prerogative di Viceministro.			<p>modificazioni.</p> <p>3. Il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sovrintende alla coerenza delle iniziative di cooperazione internazionale coordinate dall'Agencia di cui all'articolo 9 e svolte dagli enti territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 11.</p> <p>4. Il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca due volte l'anno la Consulta italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, composta dai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 11 secondo modalità definite dall'Agencia di cui</p>	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
					<p>all'articolo 9.</p> <p>5. La coerenza delle politiche di solidarietà internazionale attuate dalle amministrazioni statali, regionali e territoriali è assicurata dal Consiglio dei ministri. A tale fine, alle riunioni del Consiglio dei ministri in materia di cooperazione internazionale partecipano anche il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il presidente della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	
	<p>3. Gli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo sono stabiliti ed</p>			<p>2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
	<p>aggiornati ogni anno dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, che si avvale della collaborazione dell'ECS, e sono sottoposti al Parlamento per l'approvazione. Nello stabilire tali indirizzi il Consiglio dei ministri tiene conto, in particolare, della valenza di politica estera degli interventi di cooperazione.</p>			<p>contenere:</p> <p>a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge finanziaria;</p> <p>b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori ad organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 21;</p> <p>c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governore</b>						
				<p>multilaterale;</p> <p>d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;</p> <p>e) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;</p> <p>f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;</p> <p>g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multilaterale e</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
				<p>multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;</p> <p>h) le condizioni di concedibilità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);</p> <p>i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;</p> <p>l) l'entità delle</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
				<p>risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi di emergenza;</p> <p>m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate alla concessione di contributi e crediti agevolati alle organizzazioni senza fine di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 24, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;</p> <p>n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 27;</p> <p>o) l'entità delle risorse del Fondo</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
				<p>unico per l'APS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non potrà essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.</p>		
				<p>3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.</p>		
				<p>6. Il Ministro per la cooperazione e la</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
				<p>solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali ed i criteri ai quali dovranno attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, e presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.</p>		
					<p>Art. 8. <i>(Documento di indirizzo politico e competenze in</i></p>	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
					<i>materia di controllo sulla cooperazione bilaterale e multilaterale)</i>	
					<p>3. Le attività di cooperazione bilaterale e multilaterale sono soggette al controllo e alla verifica di un Comitato interministeriale di coordinamento e controllo permanente, di seguito denominato «Comitato», costituito da nove membri, con la seguente composizione:</p> <p>a) il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che lo presiede;</p> <p>b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) un rappresentante</p>	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
					<p>del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>d) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>e) un rappresentante del Ministero per le politiche europee;</p> <p>f) un rappresentante del Ministero del commercio internazionale;</p> <p>g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;</p> <p>h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;</p> <p>i) il presidente della Conferenza unificata, o un suo delegato.</p> <p>4. Il Comitato</p>	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
					<p>esprime parere vincolante sulle variazioni annuali del documento di indirizzo politico di cui al comma 1 e predispone annualmente una relazione sull'utilizzo delle risorse e sullo stato di avanzamento delle iniziative bilaterali e dei programmi multilaterali. La relazione è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari, al Ministro degli affari esteri e al Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>5. Il Comitato, al fine di verificare la sostenibilità e l'impatto delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale, può ordinare</p>	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
					<p>all'Agenzia di cui all'articolo 9 di procedere ad azioni di monitoraggio ex post esaminando i progetti per campioni di intervento.</p> <p>6. Con l'obiettivo di garantire un impatto e una sostenibilità adeguata alle attività in cui si articola il CISI, è dato sostegno alle iniziative di formazione ed educazione finalizzate al predetto obiettivo, privilegiando quelle che aggregano la pluralità dei soggetti di cui all'articolo 11.</p>	
						<p style="text-align: center;">Art. 9.</p> <p>1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della</p>

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
						<p>situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia nei confronti dei Paesi poveri e in via di sviluppo.</p> <p>2. L'Osservatorio cura l'acquisizione di dati e l'informazione sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.</p>
						<p>Art. 10.</p> <p>1. Il Governo, anche in applicazione dell'articolo 7 della legge 25 luglio 2000, n. 209, si attiverà nelle appropriate sedi internazionali affinché:</p> <p>a) eventuali rinegoziazioni del rientro del debito da parte dei Paesi in via di sviluppo, adottate sia a livello bilaterale che multilaterale,</p>

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Competenze del Governo</b>						
						<p>avvengano in un contesto che renda compatibile la crescita;</p> <p>b) vengano stabilite norme e individuate sedi idonee a dirimere eventuali controversie in ordine alla congruità ed alla equità del rimborso del debito.</p>

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Ministero degli affari esteri</b>						
		<p style="text-align: center;">Art. 10. <i>(Indirizzo politico e programmatico della cooperazione allo sviluppo. Documento programmatico triennale)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Competenza del Ministro degli affari esteri)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>(Documento di indirizzo politico e competenze in materia di controllo sulla cooperazione bilaterale e multilaterale)</i></p>	
		<p>1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, approva un documento programmatico triennale, che dovrà essere aggiornato ogni anno, contenente gli indirizzi generali sulla cooperazione allo sviluppo e la previsione delle risorse da destinare al Fondo per l'aiuto pubblico allo sviluppo, di cui all'articolo 28.</p>	<p>2. Nell'ambito della sua responsabilità politica il Ministro degli affari esteri:</p> <p>f) trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti la relazione consuntiva delle attività svolte, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di propria competenza;</p>		<p>1. Il Ministro degli affari esteri predispone, con cadenza triennale, il documento di indirizzo politico che indica le priorità di azione e di intervento e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 12 per le attività di cooperazione bilaterale e multilaterale, nonché la percentuale del Fondo da destinare agli interventi di emergenza internazionale.</p>	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
					2. Il documento è approvato dal Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è aggiornato annualmente.	
		2. Il documento programmatico triennale può essere modificato in caso di eventi eccezionali.				
Art. 2. <i>(Principi generali e criteri direttivi)</i>		Art. 14. <i>(Competenze del Ministero degli affari esteri)</i>	Art. 4. <i>(Competenza del Ministro degli affari esteri)</i>		Art. 9. <i>(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale)</i>	
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:  e) attribuire la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo al Ministro		1. Il Ministero degli affari esteri ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge.	1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di cooperazione allo sviluppo.  2. Nell'ambito della sua responsabilità politica il Ministro		2. L'Agenzia è sottoposta alle funzioni di indirizzo e di vigilanza del Ministro degli affari esteri il quale, in particolare:  a) nomina con proprio decreto gli organi dell'Agenzia	

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<p>degli affari esteri, il quale ne stabilisce le finalità e gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera, definendo le priorità e le disponibilità finanziarie generali, nonché per i singoli Paesi o aree di intervento, attivando forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché forme di consultazione degli altri soggetti pubblici e privati del sistema nazionale di cooperazione;</p>			<p>degli affari esteri:</p>		<p>secondo quanto previsto dall'articolo 10 e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi;</p> <p>b) definisce gli indirizzi e le priorità dell'Agenzia, mediante apposite direttive generali contenenti l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e le eventuali attività specifiche da intraprendere;</p> <p>c) acquisisce il programma annuale di attività e di interventi dell'Agenzia.</p>	
<p>g) attribuire il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione al Ministro degli affari</p>			<p>a) propone alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che approvano,</p>			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
esteri;			modificano o respingono entro trenta giorni, salvi i casi previsti dall'articolo 5, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dove essere attuata la cooperazione allo sviluppo;			
			b) definisce, dopo l'approvazione delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi della lettera a), la lista dei progetti da realizzare d'intesa con il Paese beneficiario;			
o) riservare al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa, per quanto di competenza, con il			c) assicura l'armonizzazione dei progetti d'intervento con la politica estera italiana e con i Piani di sviluppo già definiti o in via di elaborazione a livello			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
Ministro dell'economia e delle finanze.			internazionale;			
			d) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti;			
			e) dispone gli interventi umanitari di emergenza;			
			g) sulla base degli indirizzi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.			
			3. In mancanza di accordo con i Paesi			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministro degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.			
			4. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati, iniziative proposte da organizzazioni non governative purchè adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.			
			Art. 10.			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<i>(Interventi bilaterali di cooperazione nei progetti di sviluppo)</i>			
			<p>1. Il Ministero degli affari esteri si impegna a rendere pubblici i piani-Paese individuati ai fini degli interventi previsti dalla presente legge.</p> <p>2. I soggetti interessati hanno facoltà di proporre al Direttore generale, ai sensi degli articoli 153 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, un progetto preliminare per l'attuazione dell'intervento, avente i requisiti previsti dall'articolo 93, comma 3, del medesimo codice.</p>			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			3. Le forme di pubblicità degli appalti sono disciplinate ai sensi degli articoli 80 e 122 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.			
8. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede, altresì, al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.						
		Art. 15. <i>(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 6. <i>(Direzione generale)</i>			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 opera, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo ufficio dirigenziale di primo livello, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS).	1. Lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 è affidato alla Direzione generale, quale organo centrale del Ministero degli affari esteri.			
		2. Le iniziative rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1 sono approvate con delibera del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.	2. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, determina l'organizzazione della Direzione generale in conformità ai compiti ad essa affidati dalla presente legge.			
		3. L'articolazione funzionale e le modalità operative della DGCS sono determinate con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, anche in	3. La Direzione generale opera in conformità con le direttive e con le deliberazioni del Comitato direzionale di cui all'articolo 7 e attende alla istruzione delle			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.	questioni bilaterali, multilaterali e multibilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2.			
		4. Nell'attività relativa alla programmazione e individuazione degli interventi di cooperazione la DGCS agisce di concerto con le altre Direzioni generali del Ministero degli affari esteri competenti per territorio e per materia.	4. La Direzione generale provvede all'individuazione degli addetti alla cooperazione di cui all'articolo 8, previa deliberazione del Comitato direzionale di cui all'articolo 7, da inviare presso le ambasciate presenti nei Paesi destinatari della cooperazione allo sviluppo			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			italiana.			
		5. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la DGCS promuove e coordina la partecipazione di altre Amministrazioni dello Stato, degli enti locali, di enti ed istituti pubblici e privati, alle iniziative pubbliche aventi le predette finalità.	5. La Direzione generale può avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.			
		6. La DGCS può svolgere una funzione di promozione, orientamento ed assistenza per le iniziative promosse da organizzazioni e soggetti privati che siano conformi alle finalità della presente legge.				
			Art. 16. <i>(Autonomia finanziaria della</i>			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<i>Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)</i>			
			<p>1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione e del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti stabiliti dalla presente legge.</p> <p>2. Presso la Direzione generale è istituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.</p> <p>3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione</p>			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<p>generale, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.</p> <p>4. Al fine di cui al comma 3, è istituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della stessa Direzione generale. Entro il predetto termine l'ufficio comunica alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al suo controllo.</p> <p>5. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro</p>			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<p>dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra unità previsionali di base, in termini di competenza e di cassa, iscritte nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14 comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.</p>			
			<p>Art. 17. <i>(Personale addetto alla Direzione generale)</i></p>			
		<p>7. Per l'espletamento di specifici incarichi la DGCS può avvalersi di</p>	<p>1. Il personale addetto alla Direzione generale è costituito da:</p>			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p>personale dell'Amministrazione dello Stato, di enti pubblici non economici o di esperti estranei all'amministrazione, da inviare in missione all'estero o da impiegare presso la DGCS stessa, scelti in via prioritaria tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 19. Con decreto del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo è determinato il trattamento degli esperti in missione all'estero o in servizio presso la DGCS, con riferimento a quello del personale amministrativo di ruolo.</p>	<p>a) personale del Ministero degli affari esteri;</p> <p>b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;</p> <p>c) personale dell'amministrazione e dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando.</p> <p>2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale e all'estero.</p>			
		<p>Art. 16. (Servizio di</p>				

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p><i>supporto operativo)</i></p> <p>1. Nell'ambito della DGCS è istituito il Servizio di supporto operativo (SSO), con a capo un dirigente di prima fascia dell'area funzionale della cooperazione, di cui all'articolo 18, articolato in uffici con a capo dirigenti di seconda fascia.</p> <p>2. Il SSO fornisce supporto agli uffici della DGCS, curando la realizzazione delle iniziative di cooperazione, fornendo pareri e consulenze relative agli aspetti tecnici della attività di cooperazione, svolgendo le attività necessarie alla individuazione e allo svolgimento delle gare di appalto di beni e servizi relativi alle attività di cooperazione bilaterale ed</p>				

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p>effettuando, su richiesta della DGCS, studi, ricerche ed ogni altra attività di carattere tecnico utile allo svolgimento delle sue attività.</p> <p>3. L'articolazione funzionale del SSO è determinata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.</p>				
		<p>Art. 18.</p> <p><i>(Area funzionale della cooperazione allo sviluppo)</i></p> <p>1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una speciale area funzionale della cooperazione allo sviluppo, comprendente personale delle qualifiche funzionali di livello C, vicedirigenti e</p>				

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p>dirigenti.</p> <p>2. L'organico dell'area funzionale di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'ambito dell'organico totale del Ministero.</p> <p>3. Il personale dell'area funzionale di cui al comma 1 può prestare servizio presso la DGCS, gli uffici locali di cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 21, nonché nelle Rappresentanze italiane presso gli organismi internazionali e comunitari operanti nel campo della cooperazione con i PVS e i PET.</p>				
		<p>Art. 12.</p> <p><i>(Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo)</i></p>				

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo (CCS).				
		2. Il CCS è presieduto dal Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo ed è composto:				
		<p><i>a)</i> da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, attività produttive, economia e finanze, politiche agricole e forestali, istruzione, università e ricerca, lavoro e politiche sociali, interno;</p> <p><i>b)</i> da un rappresentante delle Regioni, uno delle province e uno dei comuni, designati dai rispettivi organi o associazioni rappresentative;</p>				

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p><i>c)</i> dai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e da quattro membri nominati tra i componenti delle Commissioni medesime;</p> <p><i>d)</i> da otto membri nominati dal Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, scelti tra personalità rappresentative della società civile e tra esperti in materia di cooperazione allo sviluppo.</p> <p>3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CCS rappresentanti di altri Ministeri o esperti, in relazione alle questioni da trattare.</p>				

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p>4. Il CCS:</p> <p><i>a)</i> formula pareri in merito alle strategie e alle politiche di cooperazione promosse dal Ministero degli affari esteri;</p> <p><i>b)</i> esprime pareri in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame.</p>				
		<p>5. I pareri del CCS sono pubblici e ne viene data notizia mediante apposito bollettino, copia del quale è trasmessa al Parlamento</p>				
		<p>6. Alle funzioni di segreteria del CCS attende la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.</p>				

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		Art. 13. <i>(Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 7. <i>(Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo)</i>			
		1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo (CDCS), presieduto dal Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo e composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, dai direttori generali del Ministero degli affari esteri di volta in volta competenti per area geografica, dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale del	1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «Comitato direzionale». 2. Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di Stato da questi delegato ed è composto da: a) il Vice Ministro del Ministero dello sviluppo economico, a tal fine delegato; b) il direttore generale per le			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		Ministero degli affari esteri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.	politiche di internazionalizzazione del Ministero del commercio internazionale;  c) i direttori generali del Ministero degli affari esteri;  d) il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico;  e) il direttore del Mediocredito centrale.			
			3. I membri del Comitato direzionale possono farsi rappresentare da loro sostituti allo scopo designati.			
		2. Il CDCS:	4. Il Comitato direzionale:			
			a) definisce le direttive per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 e			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;			
		a) esprime parere obbligatorio e vincolante circa l'inserimento nell'albo delle ONG operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 24, delle organizzazioni che ne abbiano fatto richiesta;				
		b) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle iniziative di cooperazione il cui valore superi i due milioni di euro;	b) approva le iniziative di cooperazione allo sviluppo il cui valore supera un milione di euro;			
			c) delibera sull'invio degli addetti alla cooperazione, di cui all'articolo 8;			
			d) delibera di volta in volta circa			

A.S. 1537 Govenò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 5, ad eccezione di quelli derivanti da calamità naturali;			
			e) approva i nominativi dei consulenti tecnici per missioni della durata superiore a un anno;			
		c) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;	f) esprime pareri sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;			
		d) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli accordi con gli organismi internazionali relativi alla realizzazione di iniziative di cooperazione.	g) esprime pareri per il riconoscimento dell'idoneità delle organizzazioni non governative che intendono partecipare alle iniziative di cooperazione allo sviluppo;			
			h) delibera in			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			merito ad ogni questione relativa alla cooperazione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.			
		3. I pareri del CDCS sono pubblici e ne viene data notizia mediante apposito bollettino, copia del quale è trasmessa al Parlamento.	5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.			
			6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale può avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.			
		4. Alle funzioni di segreteria del CDCS attende la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.	7. Il Comitato direzionale dispone di un ufficio di segreteria.			
			Art. 33. <i>(Banca dati)</i>			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<p>1. È istituita presso la Direzione generale una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione allo sviluppo disciplinata dalla presente legge nonché la relativa documentazione.</p>			
			<p>2. L'accesso alla banca dati è pubblico, salvi i limiti previsti dal regolamento di cui al comma 3.</p>			
			<p>3. Le modalità di accesso alla banca dati sono disciplinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati.</p>			

<b>A.S. 1537</b> <b>Govenò</b>	<b>A.S. 83</b> <b>Malabarba</b>	<b>A.S. <u>517</u></b> <b>Mantica e altri</b>	<b>A.S. 1260</b> <b>Pianetta e altri</b>	<b>A.S. 1398</b> <b>Martone e altri</b>	<b>A.S. <u>1599</u></b> <b>Tonini e altri</b>	<b>A.S. 1641</b> <b>Baccini</b>
			4. La Direzione generale è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e sltri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Ministero dell'economia</b>						
Art. 2. <i>(Principi generali e criteri direttivi)</i>					Art. 3. <i>(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)</i>	
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>n) mantenere le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze concernenti le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria a detti organismi, regolamentandola nel rispetto del principio di semplificazione; prevedere che le stesse competenze</p>					<p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 8.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, predispone e trasmette al</p>	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e sltri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Ministero dell'economia</b>						
<p>siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui alla lettera e);</p>					<p>Parlamento una relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, nonché dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani.</p>	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Controllo parlamentare</b>						
Art. 2. <i>(Principi generali e criteri direttivi)</i>	Art. 3. <i>(Organizzazione e governo della cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 10. <i>(Indirizzo politico e programmatico della cooperazione allo sviluppo. Documento programmatico triennale)</i>	Art. 12. <i>(Valutazione degli interventi)</i>	Art. 3. <i>(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)</i>		
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:  h) prevedere che le finalità e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo siano preventivamente trasmessi al Parlamento, che viene altresì periodicamente informato sullo stato di attuazione;	5. Entro il mese di giugno di ogni anno l'ECS predispose il consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente, che è trasmesso dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo al Parlamento per l'approvazione, unitamente a una dettagliata relazione illustrativa di tutte le attività realizzate e di tutti i finanziamenti accordati.	3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il documento programmatico triennale è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, congiuntamente ad una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno	3. L'unità di valutazione di cui al comma 1, lettera c), invia, per conoscenza, una propria relazione, con scadenza annuale, alle Commissioni parlamentari competenti.	5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è		

A.S. 1537 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Controllo parlamentare</b>						
		precedente.		aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.  <i>Cfr. anche art. 20, co. 4 e 5, sezione "Enti pubblici per la cooperazione"</i>		
		Art. 11. <i>(Indirizzo, vigilanza e controllo del Parlamento)</i>				
		1. Il Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo riferisce almeno una volta l'anno alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sugli indirizzi e sulle attività di cooperazione allo sviluppo.				

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Controllo parlamentare</b>						
		<p>2. Copia dei pareri espressi dal Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12, e dal Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 13, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p> <p>3. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su richiesta del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, esprimono, entro un termine di trenta</p>				

A.S. 1537 Governor	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Controllo parlamentare</b>						
		<p>giorni, parere in merito ai contributi volontari agli organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione con i PVS, di cui all'articolo 7.</p> <p>4. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono disporre indagini, ispezioni ed attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti parlamentari, anche costituendo un apposito comitato ristretto.</p>				

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Controllo parlamentare</b>						
	<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Controllo della cooperazione allo sviluppo e istituzione di una Commissione parlamentare permanente per la cooperazione allo sviluppo)</i></p>					
	<p>1. Le attività di cooperazione allo sviluppo e i relativi regolamenti e atti di indirizzo sono soggetti al controllo e alla verifica di una Commissione parlamentare permanente per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Commissione», composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati, proporzionalmente ai gruppi presenti in Parlamento, dai Presidenti delle due</p>					

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Controllo parlamentare</b>						
	<p>Camere assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo.</p> <p>2. La Commissione si avvale di una struttura costituita da un congruo numero di esperti cui viene attribuito il compito di vigilare sull'ECS, al fine di garantire il rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, nonché delle norme amministrative, contabili e di buona amministrazione. A tale fine gli esperti possono accedere alla documentazione in possesso dell'ECS e redigere in ogni momento, anche a titolo individuale, relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ECS e sui singoli interventi.</p> <p>3. La Commissione è tenuta ad esaminare le</p>					

A.S. 1537 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Controllo parlamentare</b>						
	<p>relazioni, le osservazioni ed i pareri di cui al comma 2 ed a pronunciarsi in merito entro tre mesi dalla relativa trasmissione.</p> <p>4. Per valutare gli effetti degli interventi e delle politiche di cooperazione la Commissione può avvalersi anche dell'ausilio di soggetti specializzati esistenti a livello nazionale ed internazionale.</p> <p>5. I fondi necessari al funzionamento della Commissione e della struttura di esperti gravano per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.</p>					

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
Art. 1. <i>(Finalità e oggetto della delega)</i>	Art. 17. <i>(Fondo unico)</i>	Art. 28. <i>(Fondo per l'aiuto pubblico allo sviluppo)</i>	Art. 2 <i>(Attività di cooperazione)</i>	Art. 21. <i>(Fondo unico)</i>	Art. 12. <i>(Autonomia finanziaria e Fondo unico per la cooperazione e la solidarietà internazionale)</i>	Art. 2.
3. Dalla applicazione della presente legge e dalla adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non possono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	1. Il fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «fondo», destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, è costituito:	1. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 5, i mezzi finanziari per l'attuazione degli interventi di APS previsti dalla presente legge e per le spese di funzionamento della DGCS e degli uffici locali di cooperazione, ivi incluse le spese per il personale, sono iscritti in un apposito Fondo speciale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, dotato di autonomia contabile e amministrativa, di seguito denominato «Fondo per l'APS». Per la sua	1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multilaterale. 2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività di cooperazione allo sviluppo sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente, è allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione	1. Il Fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo, destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, di seguito denominato «Fondo unico», è costituito:	1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. 3. È istituito presso l'Agenzia un Fondo unico per il contributo italiano alla solidarietà internazionale, di seguito denominato «Fondo unico», nel quale confluiscono tutte le risorse destinate al CISI, inclusi doni, crediti, contributi al Fondo europeo di sviluppo e alle istituzioni finanziarie internazionali, contributi volontari	2. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo ed alla riduzione del debito, nell'ambito della legge finanziaria e degli stanziamenti di bilancio, non possono essere inferiori all'ammontare degli impegni assunti in ambito multilaterale e negli accordi bilaterali.

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
		gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.	previsionale e programmatica dello stesso Ministro recante, in particolare, le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie e la indicazione degli strumenti di intervento.		dello Stato alle agenzie e istituzioni internazionali.	
			Art. 14. <i>(Disponibilità finanziarie)</i>			
		2. Il Fondo per l'APS è costituito:	1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonchè alla cooperazione allo sviluppo svolta			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
			dall'Unione europea, sono costituiti:			
	a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del fondo;	a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;	a) dagli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base di cui all'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da determinare annualmente;	a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;		
	b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi <i>partner</i> , da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione	b) dagli eventuali altri apporti conferiti dai PVS beneficiari delle iniziative di cooperazione, da altri Stati o enti internazionali;	b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi, enti od organismi internazionali per la cooperazione	b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi <i>partner</i> , da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
	allo sviluppo;		allo sviluppo;	allo sviluppo;		
	c) dai fondi a ciò destinati da regioni, province, comuni ed altri enti locali;	c) dagli eventuali contributi degli enti locali;	c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;	c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni ed altri enti locali;		
	d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multilaterali da finanziare a dono, ivi inclusi e distinti quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 20;			d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multilaterali da finanziare a dono, ivi inclusi e distinti quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 24;		
	e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai			e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
	relativi rientri;			relativi rientri;		
	f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;			f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;		
	g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta			g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
	dall'Unione europea;			dall'Unione europea;		
				h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;		
	<i>h)</i> da donazioni, lasciti, legati o liberalità;	<i>d)</i> da donazioni, lasciti, legati di persone fisiche o giuridiche;	<i>d)</i> da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accertati;	<i>i)</i> da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;		
		<i>e)</i> dai rientri conseguenti al rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e al rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;				
		<i>f)</i> dai proventi derivanti dalla destinazione da parte dei contribuenti dell'8				

A.S. 1537 Governio	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
		per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 29.				
	<i>i)</i> da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ECS, comprese le eventuali restituzioni comunitarie.		<i>e)</i> da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.	<i>l)</i> da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni comunitarie.		
	2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono determinati in sede di legge finanziaria. Essi sono stabiliti per il quinquennio successivo, senza possibilità di riduzioni, al fine di garantire l'assunzione di impegni certi per la realizzazione delle iniziative di cooperazione che hanno,	3. I fondi residui non utilizzati al termine dell'anno finanziario sono riportati all'anno successivo.  4. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nella rubrica «Cooperazione allo sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono trasferite sul Fondo		2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge finanziaria. Essi sono stabiliti per il quinquennio successivo, senza possibilità di riduzioni, al fine di garantire l'assunzione di impegni certi per la realizzazione delle iniziative di cooperazione che hanno, generalmente, durata pluriennale.	2. La legge finanziaria indica gli stanziamenti destinati al CISI, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, distintamente per:  a) le iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e con crediti di aiuto, inclusi i finanziamenti destinati al bilancio dello Stato del Paese cooperante e le risorse relative ai contributi obbligatori dovuti alle istituzioni	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
	<p>generalmente, durata pluriennale. Per il finanziamento di tali iniziative non è richiesta l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. I residui non utilizzati sono riportati all'esercizio successivo.</p>	<p>per l'APS.</p>		<p>L'importo dei predetti stanziamenti deve essere di entità tale da soddisfare gli impegni presi dall'Italia in sede internazionale, e in particolare l'impegno di destinare, entro il 2010 almeno lo 0,51 per cento ed entro il 2015 almeno lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo dell'Italia, alla cooperazione internazionale. Per il finanziamento di tali iniziative non è richiesta l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche nel caso in cui il finanziamento avvenga sotto forma di credito d'aiuto. I residui non utilizzati sono riportati</p>	<p>finanziarie internazionali;</p> <p>b) le spese di funzionamento dell'Agenzia, in misura non superiore all'8 per cento dello stanziamento di cui alla lettera a).</p> <p style="text-align: center;">Art. 14.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Risorse destinate alla politica di solidarietà internazionale)</i></p> <p>1. Al fine di dare attuazione agli obblighi internazionali vigenti per l'Italia e di conseguire l'obiettivo di un ammontare di risorse destinate alla solidarietà internazionale pari allo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo entro l'anno 2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è assicurata l'erogazione di tali risorse secondo tempi e modalità stabiliti con apposito</p>	

A.S. 1537 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
				all'esercizio successivo.	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.	
						Art. 11.
			2. Le somme di cui alle lettere <i>b), c), d)</i> ed <i>e)</i> del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base.	3. Gli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria al Fondo unico sono iscritti in apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero per la cooperazione e la solidarietà internazionale, per essere trasferiti entro trenta giorni al Fondo unico.		1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2007, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
				<p>4. Le risorse previste per la cancellazione e conversione del debito estero in applicazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, confluiscono nel Fondo unico, al fine di migliorare il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale con quelle della cancellazione e conversione del debito. In ogni caso, i fondi destinati alla cancellazione e conversione del debito sono iscritti in una contabilità separata, in modo da garantire la separazione, finanziaria e contabile, delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo da</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
				quelle destinate alla cancellazione e conversione del debito.		
			3. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
			competere per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.			
			4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e con i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di tali organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.			
			5. Il Ministro dell'economia e delle finanze predispone annualmente una relazione			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
			programmatica e una relazione consuntiva sulle attività di propria competenza, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti.			
			Art. 34. <i>(Stanziamanti)</i>			
			<p>1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alle attività di cooperazione allo sviluppo bilaterale e multilaterale.</p> <p>2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico alla cooperazione allo sviluppo, sono deliberati tenendo conto degli impegni</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
			<p>internazionali dello Stato.</p> <p>3. Con gli stanziamenti disposti sulla apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale è autorizzata a provvedere:</p> <p>a) alle spese per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e del Comitato direzionale, provvedendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo;</p> <p>b) alle spese per l'indennità di lavoro straordinario del personale dipendente</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
			<p>ordinario, comandato e aggiuntivo;</p> <p>c) alle spese per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla stessa Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione del personale di cui all'articolo 8, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale stessa, dei problemi attinenti alla cooperazione allo sviluppo.</p>			
	<p>Art. 18. <i>(Istituto di credito per lo sviluppo)</i></p>			<p>Art. 22 <i>(Servizio di tesoreria)</i></p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
	<p>1. Ai fini della gestione finanziaria e contabile del fondo, è costituito l'Istituto di credito per lo sviluppo (ICS).</p> <p>2. Il direttore generale dell'ICS è nominato dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina deve essere approvata dalla Commissione.</p> <p>3. Il consiglio di amministrazione dell'ICS è composto da sette membri nominati, rispettivamente: uno dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Commissione, uno</p>			<p>1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarino di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto sia basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara dovrà considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, ivi compresi il finanziamento alle operazioni di import-export e l'appoggio alle</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
	<p>dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'UPI e uno dall'ANCI. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano a pieno diritto due membri nominati dal comitato direttivo della Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 21, senza diritto di voto.</p> <p>4. Presso l'ICS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Commissione, uno nominato dal Ministro dell'economia e</p>			<p>operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o controllate in Paesi considerati «paradisi fiscali» dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara dovrà altresì considerare l'adozione da parte dell'Istituto di credito di standard ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
	<p>delle finanze e uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'ICS, su proposta del direttore generale.</p> <p>5. L'ICS è altresì soggetto al controllo della Banca d'Italia, la quale lo esercita tenendo conto della necessità del rispetto delle finalità della presente legge.</p> <p>6. Le competenze previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relative all'erogazione di crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, sono trasferite all'ICS.</p>					
	<p>Art. 28. <i>(Finanziamento del</i></p>			<p>Art. 34. <i>(Finanziamento del</i></p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Risorse finanziarie</b>						
	<i>fondo)</i>			<i>fondo)</i>		
	<p>1. Tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, con i relativi rientri, confluiscono nel fondo all'atto della sua istituzione.</p>			<p>1. Tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, con i relativi rientri, confluiscono nel Fondo unico, all'atto della sua istituzione.</p>		

A.S. 1398 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1537 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni relative a crediti di aiuto</b>						
	Art. 7. <i>(Oggetto dell'attività di cooperazione)</i>	Art. 5. <i>(APS bilaterale)</i>	Art. 15. <i>(Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale)</i>	Art. 8. <i>(Oggetto dell'attività di cooperazione)</i>	Art. 4. <i>(Interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali)</i>	
	2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo legati né associabili a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedano anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di	4. I crediti di aiuto possono essere concessi per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 o, in casi di calamità, emergenza o situazione economica di particolare gravità, quale sostegno al bilancio. I crediti concessi quale sostegno al bilancio devono essere approvati con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 9.	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta vincolante del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, a banche centrali o ad enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul fondo rotativo istituito presso lo stesso Mediocredito, di seguito denominato «Fondo rotativo».  2. I crediti di aiuto di cui al comma 1,	2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso	3. La concessione di crediti a condizioni agevolate, per finalità che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, anche in consorzio con enti o banche estere, a governi, banche centrali o enti pubblici dei Paesi destinatari, è effettuata dall'Istituto di credito per la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 13.  4. I crediti di aiuto possono essere concessi per attività rientranti nelle	

A.S. 1398 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1537 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	<p>spendere <i>in loco</i> o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.</p>		<p>anche se associati ad altri strumenti finanziari, possono essere concessi esclusivamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.</p> <p><i>Cfr. anche art. 2, co. 1, sezione "Risorse finanziarie"</i></p>	<p>ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedano anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere <i>in loco</i> o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.</p>	<p>finalità di cui all'articolo 1, nonché in casi di calamità, emergenza o situazione economica di particolare gravità, quale sostegno al bilancio. I crediti concessi quale sostegno al bilancio devono essere approvati con decreto del vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 7.</p>	
	<p>3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal</p>			<p>3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal</p>		

A.S. 1398 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1537 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l'accesso ai crediti di aiuto.			Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.		
	4. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi <i>partner</i> a più basso reddito e maggiormente indebitati, già concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati nei limiti e nei modi previsti dalla legge 25 luglio 2000, n. 209.		3. Ove richiesto dalla natura dei progetti e dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.			
		Art. 5. <i>(APS bilaterale)</i>	Art. 11. <i>(Imprese miste nei Paesi in via di</i>			

A.S. 1398 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1537 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<i>sviluppo)</i>			
		<p>5. A valere sul fondo rotativo di cui al comma 3 possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste, da realizzare nei PVS con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario o di altri Paesi, nonchè per la partecipazione al capitale di rischio di società promotrici di progetti in concessione.</p>	<p>1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 15 e con le stesse procedure ivi previste, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane, con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonchè di altri Paesi.</p> <p>2. La Direzione generale stabilisce:</p> <p><i>a)</i> la quota del Fondo di rotazione che può annualmente essere impiegata ai fini di cui al comma 1;</p> <p><i>b)</i> i criteri per la selezione delle</p>			

A.S. 1398 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1537 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<p>iniziative di cui al comma 1, che devono tenere conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della politica di cooperazione allo sviluppo italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri devono mirare a privilegiare, a parità di altre condizioni, le imprese che intendano collaborare o abbiano già collaborato con le imprese eventualmente presenti nel Paese beneficiario al fine di creare o di incentivare l'occupazione e il valore aggiunto locale;</p> <p>c) le condizioni alle quali possono essere concessi i</p>			

A.S. 1398 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1537 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<p>crediti di cui al comma 1.</p> <p>3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione è trasferita al centrale. Allo Mediocredito stesso sono affidate con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.</p>			
					<p>Art. 13.</p> <p><i>(Istituto di credito per la solidarietà internazionale)</i></p> <p>1. È costituito l'Istituto di credito per la solidarietà internazionale (ICSI), con il compito di assumere e agevolare la gestione finanziaria e contabile del Fondo unico.</p> <p>2. Il direttore generale dell'ICSI è</p>	

A.S. 1398 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1537 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
					<p>nominato dal vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. La nomina deve essere approvata dal Comitato.</p> <p>3. Il consiglio di amministrazione dell'ICSI è composto da sei componenti nominati, rispettivamente:</p> <p>a) uno dal vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;</p> <p>b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) due dal Comitato;</p> <p>d) uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle</p>	

A.S. 1398 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1537 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
					<p>province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>e) uno in rappresentanza degli organismi italiani di microcredito o di finanza etica eletto dalla Consulta italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 7, comma 4.</p> <p>4. Presso l'ICSI è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Comitato, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'ICSI, su proposta del</p>	

A.S. 1398 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1537 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
					<p>direttore generale.</p> <p>5. L'ICSI è altresì soggetto al controllo della Banca d'Italia, che lo esercita tenendo conto della necessità del rispetto delle finalità della presente legge.</p> <p>6. Le competenze previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relative all'erogazione di crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, sono trasferite all'ICSI.</p>	

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba ed altri	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Valutazione ed affidamento degli interventi</b>						
	Art. 8. <i>(Modalità delle attività di cooperazione)</i>	Art. 17. <i>(Servizio di controllo e valutazione)</i>	Art. 12. <i>(Valutazione degli interventi)</i>	Art. 11. <i>(Compiti dell'ECS)</i>	Art. 9. <i>(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale)</i>	
	3. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere discusso con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate.	1. Presso la DGCS è istituito un apposito Servizio di controllo e valutazione (SCV) sull'attività di cooperazione, con a capo un dirigente di prima fascia dell'area funzionale della cooperazione. Il SCV è articolato in uffici, con a capo dirigenti di seconda fascia.	1. La valutazione degli interventi di cui al presente capo avviene con le seguenti modalità temporali: <i>a)</i> nella fase antecedente l'intervento, da parte del Comitato direzionale, attraverso il controllo dell'idoneità dei mezzi e del personale destinati alla cooperazione allo sviluppo; <i>b)</i> nella fase di realizzazione, da parte dell'ambasciatore di riferimento attraverso l'invio al Direttore generale,	5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 9, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.	9. Nella valutazione delle proposte di progetti e programmi bilaterali che richiedono un cofinanziamento secondo le procedure concorsuali di cui all'articolo 11, l'Agenzia valorizza le esperienze che prevedono il monitoraggio e la conoscenza dei territori ove è rivolta l'azione dei soggetti richiedenti.	

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba ed altri	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Valutazione ed affidamento degli interventi</b>						
			al termine di ogni intervento e comunque ogni anno, di una relazione sullo stato dei lavori e sull'operato degli addetti alla cooperazione; c) a intervento concluso, da parte dell'unità di valutazione istituita presso la Direzione generale, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti in relazione ai costi sostenuti e all'attività del personale impiegato.			
				Art. 9. <i>(Modalità delle attività di cooperazione)</i>	Art. 11. <i>(Soggetti della cooperazione e solidarietà internazionale italiana)</i>	
		2. Il SCV effettua, anche avvalendosi di consulenti esterni, il controllo	2. In ogni momento è possibile richiedere l'ausilio dei consulenti	4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione ed ispezione	5. Tutti gli interventi di cooperazione internazionale	

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba ed altri	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Valutazione ed affidamento degli interventi</b>						
		<p>e la valutazione in corso d'opera e finale degli interventi di cooperazione. Il SCV, inoltre, vigila sull'attività degli uffici locali di cooperazione, di cui all'articolo 21, e delle ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24.</p>	<p>tecnici che, ove strettamente necessario, possono essere inviati in missione di valutazione straordinaria nel Paese destinatario.</p>	<p>indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 25, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.</p>	<p>regolati dalla presente legge, inclusi quelli affidati ad enti pubblici, sono soggetti a procedure concorsuali definite, sulla base di quelle adottate in sede di Unione europea dall'Ufficio di cooperazione EuropeAid, con regolamento dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9, comma 4. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli interventi di emergenza di cui all'articolo 6, che possono anche discostarsi dalle priorità fissate a livello nazionale.</p>	
		<p>3. L'articolazione funzionale del SCV è determinata con decreto del Viceministro degli</p>				

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba ed altri	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Valutazione ed affidamento degli interventi</b>						
		affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.				
	<p>4. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento di compatibilità ambientale, ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, recepita ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al lungo e medio periodo. Particolare attenzione è dedicata, nella verifica di tale impatto, alle tecnologie utilizzate, che devono essere appropriate alla situazione socio-</p>			<p>5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.</p>		

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba ed altri	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Valutazione ed affidamento degli interventi</b>						
	economica del Paese in cui si svolge l'intervento e sostenibili dal punto di vista dei loro effetti, anche di lungo termine, in base alle reali possibilità di futura gestione autonoma con l'impiego delle risorse locali.					
	5. Ogni intervento di cooperazione è, altresì, sottoposto a valutazione di impatto di genere secondo i criteri contenuti nella dichiarazione e nel programma di azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, ed ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997,			6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi partner e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima		

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba ed altri	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Valutazione ed affidamento degli interventi</b>						
	<p>pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 116 del 21 maggio 1997. 6. Gli interventi sono, altresì, sottoposti a valutazione di impatto sull'infanzia, secondo i criteri contenuti nelle Convenzioni citate all'articolo 1, comma 1, lettera <i>d</i>).</p>			<p>dell'approvazione del progetto stesso.</p>		
		<p>Art. 33. <i>(Appalti, contabilità e rendicontazione delle attività di cooperazione)</i></p>				
		<p>1. Con il regolamento di cui all'articolo 34 sono determinate le modalità relative alla stipula di contratti e convenzioni ed all'espletamento di gare per appalti di servizi e opere</p>		<p>7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui</p>		

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba ed altri	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Valutazione ed affidamento degli interventi</b>						
		<p>nell'ambito dell'attività di cooperazione in Italia e all'estero, anche in deroga alla normativa nazionale vigente.</p> <p>2. Con il regolamento di cui all'articolo 34 sono altresì determinate le modalità di contabilità e rendicontazione delle attività di cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi della presente legge, anche in deroga alle norme generali sulla contabilità pubblica</p>		<p>all'articolo 25, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori standard internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le medesime</p>		

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba ed altri	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Valutazione ed affidamento degli interventi</b>						
				modalità previste per la loro approvazione.		
		<p>Art. 31. <i>(Anticipazioni)</i></p> <p>1. Il comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:</p> <p>«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che sono erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo in favore di regioni, comuni, province, nonché di università, aziende sanitarie locali e organizzazioni non</p>				

<b>A.S. 1537</b> <b>Goveno</b>	<b>A.S. 83</b> <b>Malabarba ed altri</b>	<b>A.S. <u>517</u></b> <b>Mantica ed altri</b>	<b>A.S. 1260</b> <b>Pianetta ed altri</b>	<b>A.S. 1398</b> <b>Martone</b>	<b>A.S. <u>1599</u></b> <b>Tonini e altri</b>	<b>A.S. 1641</b> <b>Baccini</b>
<b>Valutazione ed affidamento degli interventi</b>						
		governative operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo».				

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
Art. 2. <i>(Principi generali e criteri direttivi)</i>		Art. 3. <i>(Soggetti e destinatari della cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 27. <i>(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative)</i>	Art. 7. <i>(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 11. <i>(Soggetti della cooperazione e solidarietà internazionale italiana)</i>	
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>m) prevedere che nella attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo sia riconosciuto e valorizzato il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le organizzazioni non governative, che contribuiscono al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone il</p>		<p>1. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo dell'Italia l'Amministrazione centrale dello Stato, gli enti locali, altri soggetti pubblici e soggetti privati, incluse le organizzazioni della società civile.</p>	<p>1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Comitato direzionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera g). Il Comitato direzionale esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle</p>	<p>1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 24, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.</p> <p>2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può</p>	<p>1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti italiani, pubblici e privati, nella realizzazione di programmi e di progetti, sulla base del principio di sussidiarietà.</p> <p>2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia e oggetto delle procedure concorsuali di cui al</p>	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
quadro giuridico relativamente all'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;			modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.	avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.	<p>comma 5:</p> <p>a) gli enti pubblici, comprese le regioni, le province autonome, gli enti locali, le università e i centri di ricerca;</p> <p>b) le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);</p> <p>c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni italiane di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione;</p> <p>d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti</p>	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
					<p>di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti;</p> <p>e) le imprese, gli istituti bancari e le fondazioni;</p>	
			<p>2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, la formazione e l'impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione <i>in loco</i> di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni non governative idonee per una delle predette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di</p>		<p>3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, previa loro richiesta, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 5, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di</p>	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
			educazione allo sviluppo.		cooperazione internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati, possono essere direttamente affidati al soggetto proponente.	
			3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima della data di entrata in vigore della presente legge.			
						Art. 5.
						1. Gli interventi che prevedono la riduzione del servizio del debito e la riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo saranno subordinati,

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
						<p>previo Accordo bilaterale, alla costituzione da parte del Paese beneficiario di un Fondo in moneta locale, finanziato:</p> <p>a) in caso di riduzione del servizio del debito, per un valore corrispondente alla riduzione ottenuta;</p> <p>b) in caso di cancellazione o riduzione del debito, per un valore corrispondente a quello degli interessi maturati in tre anni consecutivi, con versamenti distribuiti in dieci anni, per i Paesi rientranti nella iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), e nei tre anni successivi alla cancellazione o riduzione, per gli altri Paesi.</p>

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
	Art. 20. <i>(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 24. <i>(Albo delle organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo)</i>		Art. 24. <i>(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo)</i>		
		1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esplicano la loro attività nel campo della cooperazione allo sviluppo, possono chiedere l'iscrizione all'albo delle organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, istituito presso il Ministero degli affari esteri.				2. Il Fondo potrà essere utilizzato:  a) per finanziare progetti di sviluppo presentati da organizzazioni non governative (ONG) del Paese beneficiario che partecipino con cofinanziamenti pari ad almeno il 10 per cento del costo del progetto, che potranno essere costituiti anche da apporto di risorse umane. Tali ONG potranno essere segnalate dal Governo del Paese beneficiario, dai coordinamenti delle ONG italiane o da

A.S. 1537 Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
						<p>Agenzie delle Nazioni Unite che operano nel campo dello sviluppo e della solidarietà internazionale;</p> <p>b) per finanziare progetti di sviluppo presentati da ONG italiane ed internazionali parimenti qualificate, che partecipino con cofinanziamenti pari ad almeno il 20 per cento, in risorse finanziarie o tecniche, se in collaborazione con organizzazioni locali, o con cofinanziamenti pari almeno al 25 per cento, se in modo autonomo, al costo del progetto di sviluppo del Paese.</p>
	1. Possono presentare all'ECS progetti volti a perseguire le	2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è concessa dalla	4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può	1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le	4. Nel caso di progetti proposti da imprese l'Agenzia, con il duplice	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
	finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:	DGCS, previo parere del CDCS ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), a condizione che le ONG richiedenti:	essere effettuato per uno o più settori di intervento di cui al comma 2, a condizione che le medesime:	finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:	obiettivo di armonizzare l'internazionalizzazione dell'impresa e favorire la solidarietà internazionale, richiede alle imprese proponenti di stipulare, con i destinatari dell'intervento, comuni codici di comportamento etico e di responsabilità sociale.	
	a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;	a) risultino costituite ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	a) risultino costituite ai sensi degli articoli 10, 36 e 39 del codice civile;	a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;		
	b) avere tra i propri fini statuari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;	b) abbiano tra i fini istituzionali principali quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;	b) abbiano come fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;	b) avere tra i propri fini statuari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
	c) non perseguire fini di lucro;	c) non abbiano rapporti di dipendenza, né siano legate in alcun modo agli interessi di enti pubblici e privati aventi scopo di lucro;	c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per il fine istituzionale di cui alla lettera b);	c) non perseguire fini di lucro;		
	d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;		d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;	d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;		
	e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni	d) dispongano di struttura idonea ad assicurare il raggiungimento delle attività statutarie;	e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato	e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
			necessari;			
		e) documentino capacità organizzativa ed esperienza operativa in attività di cooperazione nei PVS;	f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;			
		f) accettino i controlli periodici disposti dalla DGCS anche ai fini del mantenimento della qualifica;	g) dichiarino di accettare controlli periodici appositamente stabiliti dalla Direzione generale ovvero dal Comitato direzionale, anche ai fini del mantenimento della qualifica;			
	f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ECS.	g) certifichino il bilancio annuale avvalendosi di dottori o ragionieri commercialisti, iscritti nel rispettivo albo da più di cinque anni, nonché	h) presentino regolarmente il bilancio annuale e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;	f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
		nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, ovvero di società di revisione che abbiano stipulato apposita convenzione con la DGCS;				
			i) dimostrino autonoma capacità di finanziamento per un valore pari almeno al 30 per cento dell'investimento necessario;			
			l) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso, da sottoporre ai direttori generali			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
			del Ministero degli affari esteri, che presiedono il Comitato direzionale.			
	<p>2. Possono, altresì, presentare all'ECS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:</p> <p><i>a)</i> avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;</p> <p><i>b)</i> non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;</p> <p><i>c)</i> poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;</p> <p><i>d)</i> svolgere attività</p>			<p>2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:</p> <p><i>a)</i> avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;</p> <p><i>b)</i> non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;</p> <p><i>c)</i> poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli</p>		

A.S. 1537 Governor	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
	<p>di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;</p> <p>e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;</p> <p>f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.</p>			<p>ultimi due anni;</p> <p>d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;</p> <p>e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;</p> <p>f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.</p>		
			<p>5. Le organizzazioni non governative sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso l'unità competente della Direzione generale. Il permanere di tale iscrizione è subordinata alla costanza dei requisiti richiesta</p>	<p>3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
			dalla presente legge.			
				4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 28, 29, 30 e 31.		3. I progetti di sviluppo finanziabili dal Fondo devono essere finalizzati prioritariamente a: a) incentivare micro-progetti di cooperazione; b) promuovere il micro-credito; c) contrastare la povertà e l'esclusione sociale; d) sostenere l'istruzione e la formazione; e) promuovere la tutela della salute; f) sostenere progetti di sviluppo agroalimentare; g) favorire la realizzazione di piccole reti idriche per acqua potabile.
						4. Al fine di rendere

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
						tempestivo l'utilizzo del Fondo, il finanziamento del progetto avverrà al momento della definitiva approvazione dello stesso.
						5. Alla gestione del Fondo provvederanno appositi Comitati misti, formati da:  a) esponenti del Governo beneficiario;  b) Agenzie delle Nazioni Unite;  c) esponenti della società civile e del volontariato sia locale che italiano.
				5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che abbiano requisiti definiti con apposito regolamento		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
				adottato dall'ACS.		
	3. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ECS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.			6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.		
			6. Il Direttore generale promuove almeno una volta all'anno l'assemblea di tutte le organizzazioni non governative iscritte all'albo di cui al comma 5 per discutere consuntivi e programmi della cooperazione italiana.			
		3. L'iscrizione all'albo è revocata dalla DGCS, qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2, lettere da <i>a</i> ) ad <i>h</i> ). 4. E' fatto obbligo				

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
		alle ONG iscritte all'albo, a pena di cancellazione dal medesimo, di presentare al Ministero degli affari esteri entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso del precedente anno, il bilancio analitico consuntivo relativo a tale anno ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, certificati secondo le modalità indicate al comma 2, lettera g).				
			Art. 28. <i>(Effetti dell'idoneità)</i>			
			1. Il Comitato direzionale verifica, ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, la conformità ai criteri			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
			<p>stabiliti dalla legge stessa dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27, in considerazione anche degli eventuali interventi intrapresi in conformità dei piani-Paese e degli eventuali accordi bilaterali conclusi dall'Italia.</p>			
			<p>2. Alle organizzazioni non governative di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione dalle stesse promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
			<p>deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento, salvo quanto previsto agli articoli 30, comma 3, e 32, comma 3. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione, i cui oneri sono finanziati dalla Direzione generale.</p>			
			<p>3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale.</p> <p>4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono considerate, ai</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
			fini fiscali, attività di natura non commerciale.			
	Art. 21. <i>(Consulta per la cooperazione allo sviluppo)</i>			Art. 25. <i>(Consulta per la cooperazione allo sviluppo)</i>		
	1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta», di cui fanno parte le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 20 che ne facciano richiesta e che presentino i requisiti previsti dal medesimo articolo.			1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta». 2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, le quali ne facciano richiesta e che presentino i requisiti previsti dal medesimo articolo. 3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
				reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne facciano richiesta. In questo caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.		
	2. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo			4. La Consulta è convocata, per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
	sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.			comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.		
	3. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione.			5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è quindi trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.		
	4. Il comitato direttivo nomina quattro rappresentanti, senza diritto di voto, che partecipano ai					

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
	lavori del consiglio di amministrazione dell'ECS, nonché due rappresentanti, senza diritto di voto, che partecipano ai lavori del consiglio di amministrazione dell'ICS.					
	5. Allo scopo di recepire e discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione allo sviluppo si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.			6. Allo scopo di recepire e discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.		
	6. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione allo sviluppo convoca, una volta			7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
	l'anno, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.			convoca, una volta l'anno, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.		
	7. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.			9. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.		
	8. Il comitato direttivo della Consulta ed ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare alla Commissione relazioni, osservazioni e			10. Il comitato direttivo della Consulta ed ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione non governativa</b>						
	pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ECS e dell'ICS, compresi i singoli interventi.			solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.		
				11. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali, di cui all'articolo 4.		
	9. La Commissione è tenuta ad esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui al comma 8, ed a pronunciarsi in merito entro tre mesi dalla loro presentazione.			12. L'ACS è tenuta ad esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11, ed a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
Art. 2. <i>(Principi generali e criteri direttivi)</i>	Art. 3. <i>(Organizzazione e governo della cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 23. <i>(Cooperazione decentrata)</i>		Art. 3. <i>(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 5. <i>(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)</i>	
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:  f) riconoscere il ruolo e la funzione della cooperazione decentrata quale strumento di partecipazione attiva delle comunità territoriali per il perseguimento delle finalità della presente legge, prevedendo di coordinamento con la politica nazionale	6. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, promuovendo nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 23, detta apposite linee	1. Il Ministero degli affari esteri, tramite la DGCS, promuove e favorisce l'attività di cooperazione allo sviluppo delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni, di seguito denominati «enti locali», facilitando i contatti <i>in loco</i> e curando la formazione e l'informazione del personale degli enti locali stessi addetto alla cooperazione.		7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui	1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e attuano interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie, per quanto possibile in collaborazione con gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
di cooperazione allo sviluppo delle iniziative delle regioni, delle province autonome, delle province e dei comuni;	direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi. Le regioni stabiliscono normative quadro in materia di cooperazione allo sviluppo che, nel rispetto degli articoli 1 e 2, nonché dell'autonomia degli enti territoriali infraregionali, tendono al massimo coinvolgimento dei soggetti politici, sociali ed economici presenti nel territorio regionale.	2. Gli enti locali comunicano alla DGCS le iniziative di cooperazione allo sviluppo da essi promosse. 3. Il Ministero degli affari esteri, tramite la DGCS, può fornire, su richiesta, agli enti locali contributi per attività di cooperazione allo sviluppo da essi promosse singolarmente o in consorzio tra loro ed attuate da soggetti residenti nel loro ambito di competenza territoriale.		all'articolo 27, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.  <i>Vedi anche art. 25 (Consulta per la cooperazione allo sviluppo), sezione "Cooperazione decentrata"</i>	istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.	
					2. Gli interventi di cooperazione internazionale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
					<p>legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare gli interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali.</p>	
					3. Nelle materie rientranti nella loro	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
					potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.	
		4. Gli enti locali possono concorrere, attraverso appositi contributi al Fondo per l'APS di cui all'articolo 28, ad iniziative promosse dalla DGCS, oppure cofinanziare, unitamente alla DGCS, programmi o progetti promossi da ONG iscritte all'albo di cui				

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
		all'articolo 24 o iniziative multilaterali promosse da organismi internazionali.				
					Art. 5. <i>(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)</i>	
					6. Le regioni, le province e i comuni comunicano all' Agenzia di cui all' articolo 9 le attività di cooperazione decentrata e del partenariato territoriale, ai fini dell' inclusione delle stesse nella banca dati di cui all' articolo 9, comma 8, anche per favorire la creazione di una rete di informazione e coordinamento nazionale ed	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
					europea in materia di cooperazione e solidarietà internazionale per lo scambio di buone pratiche.	
	Art. 24. <i>(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)</i>			Art. 29. <i>(Partecipazione dei migranti alla cooperazione e alla solidarietà iriternazionale)</i>	Art. 18. <i>(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)</i>	
	1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ECS, alle regioni e alle altre autonomie territoriali, in conformità all'articolo 20 o alle normative regionali di settore.			1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 24 ed alle normative regionali di settore.	1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli altri enti territoriali, in conformità all'articolo 11 o alle normative regionali di settore.	
	Art. 23. <i>(Cooperazione</i>			Art. 27. <i>(Cooperazione</i>		

A.S. 1537 Governato	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
	<i>decentrata)</i>			<i>decentrata)</i>		
	<p>1. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali, possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo. L'ECS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi <i>partner</i>, contribuendo finanziariamente, in tutto od in parte, ai progetti presentati dai soggetti di cui al presente comma, anche attraverso loro consorzi, che rispondano alle finalità di cui all'articolo 1, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.</p>			<p>1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi <i>partner</i>, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
				soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.		
	2. È istituita una commissione paritetica per la cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'UPI ed uno dall'ANCI. La commissione è presieduta dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore			2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Unione delle province d'Italia ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
	generale dell'ECS o un suo delegato.			Commissione è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS o un suo delegato.		
	3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate ed attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì,			3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate ed attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì,		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
	la quota del fondo da destinare annualmente a tali attività.			la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.		
				4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica per la cooperazione decentrata deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possano comportare una diminuzione della efficienza ed efficacia delle politiche di cooperazione.		
				5. La Commissione		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Cooperazione decentrata</b>						
				paritetica per la cooperazione decentrata può inoltrare all'ACS le proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali, di cui all'articolo 4.		
	4. Le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui agli articoli 20 e 24 possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.			6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			Art. 8. <i>(Addetti alla cooperazione)</i>			
			<p>1. Gli addetti alla cooperazione allo sviluppo, di seguito denominati «addetti alla cooperazione», sono funzionari del Ministero degli affari esteri o personale distaccato da un altro Ministero, dipendenti dalla Direzione generale, inviati nei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione. Essi agiscono in accordo con l'ambasciatore italiano presso il Paese destinatario, di seguito denominato «ambasciatore di riferimento».</p> <p>2. Gli addetti alla cooperazione hanno l'incarico di</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>coordinare gli interventi nei Paesi destinatari, di partecipare alla loro programmazione, di controllare l'effettivo svolgimento dei lavori, di collaborare allo sdoganamento, al controllo, alla custodia e alla consegna delle attrezzature e dei beni inviati per il progetto di cooperazione e di assicurare l'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese destinatario.</p> <p>3. Gli addetti alla cooperazione hanno la possibilità di avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.</p> <p>4. Gli addetti alla</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			cooperazione, nello svolgimento dei propri compiti, possono assumere autonomamente impegni di spesa a valere sui fondi destinati al Paese destinatario, fino a un massimo di 100.000 euro complessivi, e comunque per una cifra che non superi un decimo del valore totale del piano-Paese di competenza, previa autorizzazione dell'ambasciatore di riferimento, che è responsabile della rendicontazione della spesa.			
	Art. 22. <i>(Status dei cooperanti)</i>	Art. 26. <i>(Volontari internazionali per la cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 30. <i>(Cooperanti delle organizzazioni non governative)</i>	Art. 26. <i>(Status dei cooperanti)</i>	Art. 16. <i>(Volontari e cooperanti internazionali. Delega al Governo in materia di servizio civile dei volontari internazionali)</i>	

A.S. 1537 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
	<p>1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché della idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali.</p>	<p>1. La Repubblica promuove il volontariato internazionale quale manifestazione dello spirito di solidarietà tra i popoli.</p> <p>3. Il volontario deve essere in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie allo svolgimento dei compiti assegnatigli, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica. La qualifica di volontario si assume al momento della sottoscrizione del contratto di volontariato internazionale.</p>	<p>1. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 possono impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri propri, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale e organizzativa. Il contratto di cui al presente comma deve essere redatto in conformità ai</p>	<p>1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché della idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali.</p>	<p>1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.</p> <p>4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui</p>	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			criteri stabiliti, con apposita deliberazione, dal Comitato direzionale.		all'articolo 11 o con un soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 5 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente	
	2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma nel quale si inserisce l'attività di cooperazione e il relativo trattamento economico.	2. Si considera volontario internazionale per la cooperazione allo sviluppo ogni cittadino dell'Unione europea che abbia stipulato un contratto di volontariato con una ONG iscritta all'albo di cui all'articolo 24 o con l'Organizzazione	2. La Direzione generale, verificata la conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, ai sensi del comma 1, registra il contratto attribuendo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti	2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la «Carta dei diritti e dei doveri del cooperante» che definisce la natura e le caratteristiche		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
		delle Nazioni unite (ONU) o con la DGCS, con il quale si impegna a svolgere un servizio volontario di cooperazione in uno o più PVS.	pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.	particolari della qualifica di cooperante.		
	3. I contenuti del contratto di cui al comma 2 sono definiti dal consiglio di amministrazione dell'ECS tenendo conto delle valutazioni e delle proposte del comitato direttivo della Consulta.	5. Copia di ciascun contratto deve essere trasmessa dall'interessato al Ministero degli affari esteri.				
		6. Il trattamento economico del volontario impiegato da una ONG o dalla DGCS è fissato dal contratto nell'ambito di massimali stabiliti con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo				

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
		sviluppo				
		Art. 27. <i>(Tutela del volontario internazionale per la cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 31. <i>(Diritti dei cooperanti)</i>		Art. 16. <i>(Volontari e cooperanti internazionali. Delega al Governo in materia di servizio civile dei volontari internazionali)</i>	
	4. Coloro ai quali è riconosciuta, con apposita registrazione, la qualifica di cooperanti hanno diritto:	1. Il volontario che presta servizio presso una ONG per attività di cooperazione allo sviluppo con contratto superiore a tre mesi è iscritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed è assicurato, insieme ai familiari a carico che lo seguano eventualmente nel PVS o nel PET di assegnazione, contro i rischi di morte, malattia e infortuni con	1. Coloro ai quali è riconosciuta con la registrazione di cui all'articolo 30 la qualifica di cooperanti hanno diritto:			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
		polizza a loro favore stipulata dalla ONG secondo i massimali stabiliti dal Ministero degli affari esteri.				
	a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente è in servizio di		a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli		5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
	cooperazione come cooperante;		aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge è in servizio di cooperazione presso un'organizzazione non governativa per un periodo superiore a otto mesi;		assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
					assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.	
	b) al riconoscimento del servizio prestato: a tale fine l'ECS rilascia, al termine del servizio, un apposito attestato che costituisce titolo nei concorsi pubblici;		b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;		7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale, in	

A.S. 1537 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
					particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.	
	c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive modificazioni, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora benefico del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge;					
	5. Alle imprese	3. Le imprese	2. Alle imprese			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
	private e agli enti pubblici che concedono ai cooperanti da essi dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.	private che concedono ai volontari, ovvero al coniuge, da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni possono assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato per un periodo massimo di due anni, in aggiunta ai contingenti eventualmente fissati da disposizioni di legge.	private che concederanno ai cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.			
			Art. 30. <i>(Cooperanti delle organizzazioni non governative)</i>			
		2. Per i volontari con contratto di durata pari o superiore ad un anno il Ministero degli affari esteri rimborsa alle ONG gli oneri a loro	4. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 3 sono posti integralmente			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
		<p>carico dei contributi ed assicurazioni di cui al comma 1. Il volontario che abbia stipulato un contratto di durata superiore a due mesi, se dipendente di amministrazioni pubbliche, ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni fino a due anni, nei limiti di appositi contingenti da fissare con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il trattamento previdenziale e assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dal Ministero degli affari esteri alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza che per quella a carico del</p>	<p>a carico della Direzione generale. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono altresì assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La stessa Direzione generale provvede al pagamento dei premi secondo specifici massimali determinati con deliberazione del Comitato direzionale.</p>			

A.S. 1537 Governor	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
		<p>lavoratore. Il solo diritto all'aspettativa senza assegni per un periodo massimo di due anni spetta anche al dipendente che segua il coniuge volontario internazionale.</p>				
			<p>3. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale possono iscriversi, a loro cura, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferme restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi</p>			

A.S. 1537 Governio	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi sono definiti con apposito regolamento adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con il medesimo regolamento.</p>			
			<p>5. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			sviluppo ai sensi dell'articolo 20.			
			Art. 32. <i>(Doveri dei cooperanti)</i>			
			1. I cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.			
			2. I cooperanti di cui al comma 1 devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza e in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono			

A.S. 1537 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare. 3. Il Ministro degli affari esteri può disporre la sospensione del versamento dei contributi di cui all'articolo 30, comma 3, dovuti ai cooperanti:</p> <p><i>a)</i> quando amministrazioni, istituti, enti od organismi, per i quali i cooperanti prestano la loro opera in un determinato Paese, cessano la propria attività o la riducono tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;</p> <p><i>b)</i> quando i cooperanti non rappresentino degnamente l'immagine dell'Italia all'estero;</p>			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			c) quando le condizioni del Paese nel quale i cooperanti prestano la loro opera mutano in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.			
			4. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale e		(art. 16) 6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			autorizzazione di questa ultima.		interessato, dandone comunicazione all' Agenzia.	
	Art. 22. <i>(Status dei cooperanti)</i>	Art. 27. <i>(Tutela del volontario internazionale per la cooperazione allo sviluppo)</i>				
	4. Coloro ai quali è riconosciuta, con apposita registrazione, la qualifica di cooperanti hanno diritto:  d) nelle more della graduale trasformazione dello strumento militare in professionale, ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331, al rinvio e alla definitiva esenzione dal servizio militare di leva.	4. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del servizio di volontariato internazionale, secondo le modalità della presente legge. Il servizio prestato in qualità di volontario internazionale per un periodo non inferiore ad un anno comporta la definitiva dispensa dall'obbligo di leva.				

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
	<p>6. Gli obiettori di coscienza hanno diritto a prestare il proprio servizio civile lavorando come cooperanti nell'ambito dei progetti di cooperazione. Sono considerate attività di cooperazione le missioni di carattere umanitario o di mantenimento della pace effettuate esclusivamente da organizzazioni civili.</p>				<p>2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64; i soggetti di cui all'articolo 11 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 11, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.</p>	
	<p>7. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva previste dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data di</p>				<p>3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche in riferimento</p>	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
	entrata in vigore della presente legge.				<p>al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) prevedere che il servizio da prestare in loco abbia una durata continuativa comunque non inferiore ad un anno e non superiore a cinque;</p> <p>b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;</p> <p>c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1,</p>	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
					<p>comma 1, lettere b), c) ed e), della legge 6 marzo 2001, n. 64;</p> <p>d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001.</p>	
	<p>8. Qualora un cooperante in servizio civile, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero, non raggiunga il compimento di un anno di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia se l'interruzione avviene per rimpatrio disposto dal Ministro degli affari esteri o per</p>					

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
	<p>documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso nel Paese di destinazione è computato ai fini del servizio civile.</p> <p>9. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, l'anzianità e la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie. I termini e le modalità del versamento dei contributi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 13, comma 3, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>10. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 9, gli importi dei quali</p>					

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
	<p>sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo, sono posti integralmente a carico del fondo. L'ECS provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I cooperanti e i loro familiari a carico sono, altresì, assicurati contro i rischi di infortuni, sequestro, morte e malattia, con polizza a loro favore. L'ECS provvede al pagamento dei premi per</p>					

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
	massimali che sono determinati con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato direttivo della Consulta.					
		<p style="text-align: center;">Art. 19. <i>(Albo degli esperti di cooperazione)</i></p> <p>1. Presso la DGCS è istituito l'albo degli esperti di cooperazione, al quale è fatto riferimento per le assegnazioni dei posti di esperto per le attività di cooperazione da realizzare nei PVS e nei PET e per i posti di consulente presso la DGCS e gli uffici locali di cooperazione.</p> <p>2. L'inserimento nell'albo di cui al comma 1 è effettuato secondo modalità stabilite con apposito</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>(Albo dei consulenti tecnici)</i></p> <p>1. Presso la Direzione generale è istituito l'Albo dei consulenti tecnici, di seguito denominato «albo».</p> <p>2. I soggetti, privati o pubblici, che intendano essere iscritti all'albo, devono inoltrare apposita domanda al Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Direttore generale».</p> <p>3. La domanda di</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
		<p>decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.</p> <p>3. Possono essere inseriti a domanda nell'albo di cui al comma 1 tutti coloro che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni quali funzionari o esperti presso organismi internazionali e comunitari operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, o quali esperti o tecnici ai sensi dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.</p>	<p>cui al comma 2 deve contenere l'indicazione della categoria, delle specialità e ad essa devono essere allegati il <i>curriculum vitae</i>, nonché il certificato di iscrizione all'ordine o all'albo professionale o l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero ad omologhe istituzioni europee, oltre ai titoli o ai documenti necessari a dimostrare la capacità tecnica e le esperienze professionali svolte.</p> <p>4. I soggetti interessati devono specificare la propria disponibilità a svolgere il lavoro di consulenza tecnica nei Paesi</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>destinatari. Essi devono tempestivamente informare la Direzione generale qualora intendano cancellare il proprio nominativo dall'albo.</p> <p>5. La Direzione generale si riserva il diritto di cancellare dall'albo i nominativi dei soggetti pubblici o privati che abbiano ottemperato ai propri impegni in modo non conforme alle finalità e ai principi della presente legge.</p>			
		Art. 20. <i>(Albo delle società e degli enti di particolare)</i>				

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
		<i>competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo)</i>				
		<p>1. E' istituito presso la DGCS l'albo delle società e degli enti di particolare competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo, al quale è fatto riferimento, in via prioritaria, per l'assegnazione delle convenzioni e dei contratti di cui all'articolo 15, comma 8.</p> <p>2. L'inserimento nell'albo di cui al comma 1 è effettuato secondo modalità stabilite con apposito decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.</p>				
			Art. 21. <i>(Utilizzazione di</i>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<i>dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati)</i>			
			<p>1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.</p> <p>2. Nei limiti dei contingenti di cui al comma 1, il personale di cui al medesimo comma è messo a disposizione della Direzione generale:</p> <p>a) con decreto del Ministro degli affari</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>esteri, per il personale da esso dipendente;</p> <p>b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;</p> <p>c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.</p> <p>3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro della giustizia, previa intesa con il Ministro degli affari esteri.</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>4. Durante il collocamento a disposizione, il personale di cui al presente articolo continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione e o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote degli assegni familiari, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.</p> <p>5. La durata di ogni incarico è dipendente dal tempo valutato</p>			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>necessario per l'intervento. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma d'intervento in un'area geografica differente da quella in cui si è svolto il precedente incarico.</p> <p>6. Il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			Art. 22.			
			<i>(Dipendenti pubblici)</i>			
			<p>1. Gli enti pubblici, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di</p>			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>sviluppo.</p> <p>2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21, comma 4, a carico dell'amministrazione e di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni, comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero, è assunto dalla Direzione generale.</p> <p>3. Il personale di cui al presente articolo conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale all'amministrazione di appartenenza.			
			Art. 25. <i>(Congedo e spese di viaggio)</i>			
			<p>1. Al personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.</p> <p>2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al personale di cui al comma 1 l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.</p> <p>3. Al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti sostenute per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.</p>			
			<p>Art. 26. <i>(Trattamento economico e assicurativo)</i></p>			
			<p>1. Il personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di</p>			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del personale di cui al medesimo comma.</p> <p>3. Il trattamento economico di cui al comma 2 deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a).</p> <p>4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>e o dell'ente che lo assume, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.</p> <p>5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4 sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione e o dall'ente che procede all'assunzione con gli istituti assicurativi.</p> <p>6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della</p>			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			<p>previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.</p> <p>7. Con apposita convenzione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente che ha assunto il personale provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o a causa del servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a</p>			

<b>A.S. 1537</b> <b>Governo</b>	<b>A.S. 83</b> <b>Malabarba</b>	<b>A.S. <u>517</u></b> <b>Mantica e altri</b>	<b>A.S. 1260</b> <b>Pianetta e altri</b>	<b>A.S. 1398</b> <b>Martone e altri</b>	<b>A.S. <u>1599</u></b> <b>Tonini e altri</b>	<b>A.S. 1641</b> <b>Baccini</b>
<b>Operatori della cooperazione</b>						
			contratto.			

A.S. 1537 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Segue: personale inviato all'estero</b>						
		Art. 22. <i>(Personale in servizio di cooperazione all'estero)</i>	Art. 18. <i>(Doveri del personale inviato all'estero)</i>			
		1. Il personale inviato in servizio all'estero per lo svolgimento di specifici incarichi relativi alla individuazione, istruttoria, esecuzione e valutazione di iniziative di cooperazione è costituito da personale dipendente dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici o da soggetti privati assunti con contratto a tempo determinato scelti in via prioritaria, se l'incarico è di durata superiore a tre mesi, tra gli esperti iscritti	1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione allo sviluppo è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Oltre ai doveri contrattualmente previsti, il personale che entra a far parte di un progetto di cooperazione allo sviluppo ha il dovere di supportare positivamente in ogni suo aspetto l'azione e			

A.S. 1537 Governò	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		all'albo di cui all'articolo 19.	l'immagine dell'Italia all'estero. Un comportamento non conforme a quanto disposto dal presente comma può essere considerato causa di risoluzione del contratto o eventualmente di richiamo in patria.			
		2. Il trattamento del personale di cui al comma 1 è determinato con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.	2. Il personale inviato all'estero ai sensi del comma 1 non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.			
		3. Il direttore dell'ufficio locale di cooperazione o, in mancanza di tale ufficio, il capo della Rappresentanza diplomatica competente sovrintende al corretto svolgimento dell'attività del	3. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività del personale di cui al presente articolo, anche ai fini			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		personale di cui al presente articolo	amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.			
			<p>Art. 19. <i>(Divieto di emolumenti aggiuntivi)</i></p> <p>1. Il personale di cui all'articolo 18 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.</p>			
		<p>Art. 32. <i>(Riconoscimento dell'attività di cooperazione)</i></p>	<p>Art. 20. <i>(Attestato finale)</i></p>			
		1. Il periodo di servizio quale volontario	1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri,			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p>internazionale, o esperto o cooperante in programmi di sviluppo della DGCS o di ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24, al pari del titolo di funzionario o esperto di organizzazioni internazionali operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, è considerato titolo utile ai fini della graduatoria nei concorsi pubblici.</p> <p>2. Gli esperti e i consulenti che prestano servizio per la DGCS o per ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24 nei PVS o nei PET hanno diritto, se dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni. Analogo beneficio spetta al coniuge convivente.</p>	<p>su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione allo sviluppo ai sensi degli articoli 17 e 32 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.</p> <p>2. L'attestato di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio prestato presso la pubblica amministrazione:</p> <p>a) nella formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'ammissione alle carriere dello Stato e degli enti pubblici;</p> <p>b) nell'ammissione agli impieghi</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<p>privati, compatibilmente con le disposizioni generali vigenti in materia di collocamento.</p> <p>3. Il periodo di servizio prestato ai sensi del comma 1 è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici.</p> <p>4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la</p>			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e di previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.			
			Art. 23. <i>(Equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto)</i>			
			1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui all'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<p>2. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio, per il personale di cui al comma 1 ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole situate in Paesi in via di sviluppo o che dipendano da tali Paesi o da organismi o enti internazionali.</p> <p>4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad</p>			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi pubblici per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.			
			Art. 24. <i>(Trattamento economico all'estero)</i>			
			1. Il personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni fissi e continuativi previsti per l'attività di istituto, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di			

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
			<p>concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.</p> <p>2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri fa riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo dell'Unione europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.</p>			

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
	Art. 19. <i>(Esenzioni fiscali e versamento della quota IRPEF)</i>	Art. 29. <i>(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)</i>		Art. 23. <i>(Esenzioni fiscali e versamento della quota IRPEF)</i>		Art. 8.
	1. I singoli contribuenti possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al fondo e ai soggetti di cui all'articolo 20 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo.	1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo speciale per l'APS concorre con lo Stato, nonché con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla		1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 24 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di		1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a incrementare la partecipazione dei cittadini e di società di persone o di capitali italiani, anche tramite ONG, al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:  a) previsione della deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e

A.S. 1537 Governio	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
		ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.		concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.		delle persone giuridiche, dei contributi per i progetti cofinanziati dai Fondi di cui all'articolo 5 versati da società di persone o di capitale e da privati;  b) definizione delle modalità dei versamenti cui si applica la deduzione fiscale, con previsione che il versamento possa avvenire anche tramite ONG.
	Art. 20. <i>(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo)</i>			Art. 24. <i>(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo)</i>		
	4. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative			7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
	<p>di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché per l'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di</p>			<p>di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
	cooperazione.					
	<p>5. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettino le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e le Nazioni Unite o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni applicative sono adottate dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>			<p>8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettino le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e le Nazioni Unite o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>		
						<p>2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di</p>

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
						<p>entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato alla eliminazione dei crediti vantati da soggetti privati italiani nei confronti di Governi di Paesi a basso e medio reddito, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) previsione della deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, delle spese per l'acquisto dei predetti crediti da parte di organizzazioni ed enti privati;</p> <p>b) determinazione dell'importo massimo degli oneri deducibili nonché dell'ammontare della relativa deduzione;</p>

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
						c) esclusione dalla deducibilità degli oneri per acquisto di crediti relativi a forniture militari.
	Art. 19. <i>(Esenzioni fiscali e versamento della quota IRPEF)</i>	Art. 30. <i>(Agevolazioni fiscali)</i>	Art. 29. <i>(Contributi deducibili)</i>	Art. 23. <i>(Esenzioni fiscali e versamento della quota IRPEF)</i>	Art. 15. <i>(Agevolazioni fiscali)</i>	
					1. I fondi destinati ad iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale realizzate dai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, non sono assoggettati a tassazione e le relative specifiche attività sono esenti da obblighi fiscali.	2. Al fine di mantenere negli anni successivi il finanziamento dei Fondi previsti dall'articolo 5, il Governo italiano, tramite gli opportuni accordi internazionali, prioritariamente nell'ambito dell'Unione europea, promuove l'adozione comune di una imposizione fiscale dei movimenti di capitale speculativo di breve periodo.  3. L'imposizione di cui al comma 2 non dovrà incidere

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
						<p>sul commercio in beni reali, in servizi non finanziari e sugli investimenti internazionali e dovrà essere contenuta in un livello minimo.</p> <p>4. Le risorse ricavate confluiranno per due terzi nei Fondi di cui all'articolo 5 e saranno utilizzate prioritariamente ai sensi della lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 5, al fine di consentire la trasformazione degli interessi sui debiti pregressi in fondi interni destinati allo sviluppo sociale.</p> <p>5. Il rimanente terzo delle risorse raccolte è destinato alla creazione, presso il Fondo monetario internazionale (FMI) o altro ente internazionale, di</p>

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
						un Fondo assicurativo a protezione degli operatori dalle crisi di insolvenza internazionali.
	2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 20 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società di cui, rispettivamente, al titolo I e al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.	1. I contributi, le donazioni e le oblazioni, erogati da persone fisiche e giuridiche in favore del Fondo per l'APS e delle ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24, sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'IRPEF e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), nella misura massima del 3 per cento di detto reddito.	1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto secondo quanto stabilito dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 24 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.	2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'imposta sul reddito delle società disciplinata dal titolo II del medesimo testo	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
					<p>unico.</p> <p>3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico.</p>	
		<p>2. Le spese per attività di cooperazione nei PVS realizzate da ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).</p>				
	<p>3. Il Ministro per la cooperazione allo sviluppo ed il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto fra loro, le norme necessarie a</p>			<p>3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto fra loro, le</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
	garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.			norme necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.		
					4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica e altri	A.S. 1260 Pianetta e altri	A.S. 1398 Martone e altri	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali</b>						
					<p>delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.</p> <p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Uffici locali</b>						
	Art. 15. <i>(Unità locali di cooperazione)</i>	Art. 21. <i>(Uffici locali di cooperazione)</i>	Art. 13. <i>(Ufficio per la cooperazione allo sviluppo)</i>	Art. 18. <i>(Unità locali di cooperazione)</i>	Art. 9. <i>(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale)</i>	
	1. L'ECS provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner.	1. Presso le Ambasciate aventi sede nei PVS e nei PET, con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo possono essere istituiti appositi uffici di cooperazione, con a capo un dirigente di seconda fascia o un vice dirigente dell'area funzionale di cui all'articolo 18.	1. Qualora venga deciso un programma di cooperazione allo sviluppo, nel Paese destinatario dell'intervento è istituito, presso l'ambasciata di riferimento, un ufficio per la cooperazione allo sviluppo al quale è assegnato il competente addetto alla cooperazione.	1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner.	<i>Cfr. comma 3 sezione "Enti pubblici per la cooperazione"</i>	
		2. Gli uffici locali di cooperazione possono essere competenti per più Paesi. Gli uffici possono avvalersi di consulenti ed	2. Esclusivamente nei casi in cui l'intervento deciso ai sensi del comma 1 richieda un elevato livello di gestione, può essere			

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		esperti tecnici iscritti all'albo di cui all'articolo 19, assunti con contratto a termine per coadiuvare l'attività dell'ufficio o per specifici compiti relativi all'attività di cooperazione, nonché di personale esecutivo e ausiliario assunto <i>in loco</i> con contratto a tempo determinato.	inviato più di un addetto alla cooperazione. 3. Al termine del progetto, l'ufficio istituito ai sensi del comma 1 viene chiuso.			
		3. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici locali di cooperazione sono a carico del Fondo per l'APS di cui all'articolo 28.				
	2. I compiti delle ULC consistono:			2. I compiti delle ULC consistono:		
	a) nella conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese <i>partner</i> relativamente alla definizione e alla			a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese <i>partner</i>		

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;			relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;		
	b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;			b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;		
	c) nella predisposizione e nell'invio all'ECS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-	4. Gli uffici locali di cooperazione hanno il compito di raccogliere elementi utili all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione preventiva delle iniziative di cooperazione; di raccogliere dati ed informazioni e		c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-		

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	Paese o di singoli progetti;	predisporre relazioni circa le attività di cooperazione svolte da altri donatori, organismi internazionali e comunitari; di esercitare la supervisione ed il controllo sulle iniziative in corso, nonché di compiere ogni atto necessario al buon andamento delle attività di cooperazione.		Paese o di singoli progetti;		
				d) nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;		
	d) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;			e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;		

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
	e) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ECS;			f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.		
	f) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione.					
		5. Il direttore dell'ufficio locale di cooperazione è responsabile dell'amministrazione e dei fondi attribuiti all'ufficio stesso per la realizzazione delle attività di cooperazione.				
		6. Ciascun ufficio di cooperazione locale dispone ogni anno di un fondo di anticipazione, a valere sul Fondo di cui all'articolo 28,				

<b>A.S. 1537</b> <b>Goveno</b>	<b>A.S. 83</b> <b>Malabarba</b>	<b>A.S. <u>517</u></b> <b>Mantica ed</b> <b>altri</b>	<b>A.S. 1260</b> <b>Pianetta ed</b> <b>altri</b>	<b>A.S. 1398</b> <b>Martone</b>	<b>A.S. <u>1599</u></b> <b>Tonini e altri</b>	<b>A.S. 1641</b> <b>Baccini</b>
		da utilizzare per la realizzazione delle iniziative di cooperazione relative al Paese o ai Paesi di competenza e per eventuali iniziative di emergenza.				
		7. Gli uffici locali di cooperazione dispongono, inoltre, di una dotazione finanziaria annuale determinata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, modificabile nel corso dell'anno, per le spese di funzionamento e per il finanziamento di iniziative rispondenti alle finalità della presente legge di importo inferiore a 100 euro. Tali iniziative possono essere deliberate dal direttore dell'ufficio di				

A.S. 1537 Goveno	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
		<p>cooperazione, previo parere favorevole del capo della Rappresentanza diplomatica competente. Con analoghe modalità possono essere approvate iniziative di importo inferiore a 300.000 euro relative ad interventi per fronteggiare calamità naturali o causate dall'uomo, a seguito di dichiarazione dello stato di calamità da parte del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.</p>				

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
Art. 3. <i>(Disposizioni attuative)</i>						
<p>1. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.</p> <p>Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque</p>						

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
<p>emanati.</p> <p>2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città. Detti pareri devono essere resi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle due Conferenze di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.</p>						

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. 517 Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. 1599 Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
<p>3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.</p> <p>4. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche per l'adozione dei decreti di cui al comma 3.</p>						
<p>Art. 4. <i>(Norme transitorie)</i></p>	<p>Art. 27. <i>(Indirizzi programmatici)</i></p>	<p>Art. 34. <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p>		<p>Art. 33. <i>(Indirizzi programmatici)</i></p>		
<p>1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e</p>	<p>1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di</p>	<p>1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto</p>		<p>1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di</p>		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
<p>delle finanze, per le parti di sua competenza, il Governo emana, ove necessario, entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, con un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme attuative dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1.</p>	<p>prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.</p>	<p>1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono emanate le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.</p>		<p>prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.</p>		
	<p>2. L'ECS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione</p>			<p>2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione</p>		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
	degli indirizzi di cui al comma 1.			degli indirizzi di cui al comma 1.		
		<p>2. Il personale comandato da altre amministrazioni od enti pubblici presso la DGCS ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>d)</i>, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può continuare a prestare servizio presso la DGCS per un ulteriore periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Gli esperti e tecnici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere <i>c)</i> ed <i>e)</i>, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a prestare servizio presso la DGCS o</p>				

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
		<p>presso le Ambasciate nei PVS e nei PET. 4. Coloro che abbiano prestato servizio in qualità di esperto o tecnico presso gli uffici del Ministero degli affari esteri responsabili dell'attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi delle leggi 15 dicembre 1971, n. 1222, 9 febbraio 1979, n. 38, e 26 febbraio 1987, n. 49, per almeno dieci anni e coloro che abbiano prestato servizio come esperti in iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate ai sensi delle predette leggi per almeno dieci anni possono essere inseriti, a domanda, nell'albo degli esperti di</p>				

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
		<p>cooperazione di cui all'articolo 19 della presente legge.</p> <p>5. I dipendenti del Ministero degli affari esteri con la qualifica di dirigente e di vicedirigente o appartenenti all'area funzionale C, che abbiano prestato servizio presso gli uffici del Ministero degli affari esteri responsabili dell'attività di cooperazione allo sviluppo, di cui alle citate leggi n. 1222 del 1971, n. 38 del 1979 e n. 49 del 1987, per almeno dieci anni possono essere inquadrati, a domanda, nell'area funzionale della cooperazione allo sviluppo istituita ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.</p>				

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
	Art. 29. <i>(Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate)</i>			Art. 35. <i>(Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate)</i>		
	1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.			1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.		
	2. Alle dirette dipendenze del segretario generale del Ministero degli affari esteri è istituito l'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti: a) assicurare il completamento			2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito l'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti: a) assicurare il		

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
	<p>delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;</p> <p>b) impartire, su richiesta ed in accordo con l'ECS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi <i>partner</i> le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di</p>			<p>completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;</p> <p>b) impartire, su richiesta ed in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi <i>partner</i>, le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle</p>		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
	cooperazione allo sviluppo.			attività di cooperazione allo sviluppo.		
	3. Il segretario generale del Ministero degli affari esteri provvede ogni anno a presentare al Ministro degli affari esteri una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, che il Ministro stesso sottopone annualmente all'esame della Commissione, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera a) del predetto comma 2.			3. L'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera a) del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.		

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
		Art. 34. <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>	Art. 35. <i>(Disposizioni finali)</i>		Art. 19. <i>(Abrogazioni)</i>	
			1. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.			
		6. La legge 26 febbraio 1987, n. 49 è abrogata.	2. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è abrogata.		1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49; b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177; c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della	

A.S. 1537 Governore	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
					<p>Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;</p> <p>d) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;</p> <p>e) la legge 16 luglio 1993, n. 255;</p> <p>f) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;</p> <p>g) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121;</p> <p>h) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;</p> <p>i) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con</p>	

A.S. 1537 Governo	A.S. 83 Malabarba	A.S. <u>517</u> Mantica ed altri	A.S. 1260 Pianetta ed altri	A.S. 1398 Martone	A.S. <u>1599</u> Tonini e altri	A.S. 1641 Baccini
<b>Disposizioni attuative, transitorie e finali</b>						
					modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.	
					Art. 20. <i>(Entrata in vigore)</i>	
		7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .	3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .		1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .	



## Ultimi dossier del Servizio Studi

164	Documentazione di base	Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000): contributi dottrinali
165	Dossier	La situazione nel corno d'Africa. Con particolare riferimento a Somalia, Etiopia ed Eritrea.
166	Documentazione di base	Banche popolari. (AA.SS. nn. 393, 1206, 1215, 1221, 1250 e 1307).
167	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1644 - Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
168	Dossier	Commissione Europea Direzione generale per gli affari economici e finanziari. European Economy Public Finances in EMU – 2007. Il capitolo sull'Italia.
169	Dossier	“Pensions at a glance”. Il documento dell'OCSE sui sistemi pensionistici dei Paesi membri e alcuni documenti di fonte italiana sulla previdenza in Italia
170	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1447-A. “Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario”
171	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1214-B. "Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca"
172	Schede di lettura	Atto del Governo n. 108 - Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, nonché del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”
173	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1677 "Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale"
174	Dossier	Atto del Governo n. 119. Schema di decreto legislativo recante “Recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio”
175	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1484-A "Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto"
176	Documentazione di base	Documentazione sul Parmigiano-Reggiano
177	Documentazione di base	Partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico,  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm>